

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 699

ANNESSO

*ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2001

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

N. 699

ANNESSO

*ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2001

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

INDICE

Relazione	Pag. 5
ALLEGATO N. 1 - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C) (articolo 11, comma 3, lettera <i>d</i>), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni	» 73
ALLEGATO N. 2 - Variazioni da apportare al bilancio triennale 2002-2004 a legislazione vigente a seguito della determinazione degli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C) (articolo 11, comma 3, lettera <i>d</i>), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni	» 93
ALLEGATO N. 3 - Variazioni da apportare per l'anno 2002 per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all'economia classificate tra le spese in conto capitale (tabella D) (articolo 11, comma 3, lettera <i>f</i>), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni	» 107
ALLEGATO N. 4 - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte (tabella E) (articolo 11, comma 3, lettera <i>e</i>), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni	» 117
ALLEGATO N. 5 - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (cronologico) (tabella F)	» 121
ALLEGATO N. 6 - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione delle spese pluriennali (tabella F), con l'indicazione dei residui di stanziamento, delle giacenze di tesoreria e degli impegni (articolo 11, comma 3, lettera <i>c</i>) e articolo 11- <i>quater</i> , comma 4, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni	» 149
ALLEGATO N. 7 - Effetti finanziari sul bilancio dello Stato dell'articolato del disegno di legge finanziaria	» 181
ALLEGATO N. 8 - Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2002 a raffronto con quelle assestate 2001	» 187

Relazione tecnica	Pag. 191
Disegno di legge	» 259
TABELLA 1	» 301
TABELLA 2	» 315
TABELLA A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente	» 323
TABELLA B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale	» 327
TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria	» 331
TABELLA D - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale	» 357
TABELLA E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte	» 367
TABELLA F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali	» 369

Onorevoli Senatori,

L'attacco terroristico dell'11 settembre è destinato a produrre effetti rilevanti sull'economia mondiale, europea, italiana.

Gli effetti sul ciclo, sui tassi, sui settori, sono difficili da valutare.

Più in generale, prevedere e stimare gli effetti sulla struttura e sulla dinamica dei processi di globalizzazione è esercizio egualmente incerto.

Per queste ragioni, le stime quantitative formulate dai governi hanno natura di obiettivo, più che di previsione.

Nel breve e medio periodo, su un arco di 12-24 mesi, l'andamento delle economie dipenderà dalla risposta dei governi al terrorismo; dalle loro decisioni in campo economico e finanziario; dalla fiducia dei consumatori e degli investitori; dal nuovo ordine mondiale che gradualmente prenderà forma.

E' possibile che le prospettive della crescita migliorino, se i paesi industrializzati, a partire dagli Stati Uniti, introdurranno sostanziali manovre di sostegno all'economia. Questa ipotesi non è improbabile.

In ogni caso, avendo riguardo alle variabili economiche fondamentali, si può affermare che l'andamento presente dell'economia è incerto, ma che la ripresa futura è certa; che questa dovrà essere agganciata predisponendo condizioni ottimali.

In questo contesto, sicuramente anomalo, si presenta una legge finanziaria che combina i valori della stabilità, con quelli della crescita e dell'equità.

Azioni equilibrate in tempi straordinari: un fatto di per sé notevole.

Stabilità, crescita, equità.

Stabilità, crescita, equità sono i tre pilastri della prima legge finanziaria presentata da questo Governo.

Nella convinzione che la **stabilità** sia un valore fondamentale per il Paese e per l'Unione Europea, la legge finanziaria assume come obiettivi di finanza pubblica i "target" concordati con l'Unione Europea: un indebitamento netto pari allo 0,5% del Pil nel 2002; il pareggio del bilancio nel 2003.

Questi andamenti completano il processo di convergenza verso l'equilibrio di bilancio.

Nella convinzione che la **crescita** sia condizione necessaria per la stabilità, il Governo ha già introdotto, con i provvedimenti "100 giorni", e rafforza in questa sede, misure mirate allo sviluppo economico ed all'efficienza.

Sul piano dell'**equità**, la legge finanziaria avvia, infine, importanti interventi per il sostegno dei pensionati più disagiati e delle famiglie con figli a carico e redditi bassi e medi.

Queste misure agiscono su più di nove milioni di cittadini; sostengono i consumi; spostano più di due milioni di cittadini al di sopra della soglia di povertà.

Le grandezze finanziarie per il 2002.

Nell'economia della legge finanziaria per il 2002, con criteri prudenziali si assume per il nostro Paese una crescita del 2,3%, con un tasso di inflazione all'1,7%.

I conti pubblici dell'anno in corso, per effetto di un vasto insieme di provvedimenti, tanto amministrativi, quanto e soprattutto politici, introdotti nei primi tre mesi di governo (patto di stabilità interno nel settore della spesa sanitaria, strumenti per le privatizzazioni immobiliari, etc.) possono beneficiare di una correzione che tende a ricondurre l'indebitamento netto verso l'obiettivo dello 0,8% del Pil, previsto per il nostro Paese dal patto di stabilità.

In assenza di questi interventi, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni tenderebbe per il 2001 all'1,9% del Prodotto interno lordo.

Gli interventi operati sul 2001 hanno in parte carattere strutturale, in parte necessariamente carattere non strutturale, dato il limitato spazio temporale disponibile.

Questo assetto complessivo condiziona significativamente l'indebitamento netto tendenziale per il 2002 che a sua volta, in assenza degli interventi correttivi contenuti in questa finanziaria, si posizionerebbe all'1,7% del Prodotto interno lordo.

Con un aggiustamento di poco superiore ai 17 miliardi di euro (33.000 miliardi di lire), la Legge Finanziaria per il 2002 corregge l'andamento tendenziale della finanza pubblica, migliora tutte le grandezze di bilancio rispetto all'anno in corso, in aggiunta determina uno stimolo all'economia.

In specie:

- i) le spese complessive scendono dal 47,2 al 46,9% del Pil, con una riduzione interamente dovuta alla spesa corrente, che si riduce dal 43,4 al 43,1% ;
- ii) le spese in conto capitale, fondamentali per la crescita, salgono dal 3,8 al 3,9% del Pil, per

effetto dell'incremento dei contributi pubblici agli investimenti;

- iii) le entrate correnti scendono dal 45,4 al 45,1% del Pil, mentre la pressione fiscale si riduce dal 42,2 al 41,9% raggiungendo il valore minimo dell'ultimo decennio;
- iv) le entrate complessive salgono dal 46,1 al 46,4% per effetto di una migliore gestione del patrimonio pubblico, che consente un raddoppio delle entrate in conto capitale. Per effetto di questa strategia, le maggiori entrate complessive non corrispondono a maggiori tasse, o contributi, ma si accompagnano, anzi, ad una loro prima riduzione.

Per quanto riguarda i saldi:

- v) l'avanzo primario, indicatore fondamentale per valutare la sostenibilità del debito pubblico, migliora dal 5,1 al 5,3% del Pil, mentre la spesa per interessi decresce dal 6,2 al 5,8% del Pil;
- vi) l'indebitamento netto, che è il saldo rilevante del bilancio per il Trattato e del Patto di stabilità si assesta allo 0,5% del Pil.

In sintesi, pur in presenza di un quadro macroeconomico difficile, tutte le grandezze si muovono in modo virtuoso.

La qualità dei provvedimenti.

All'interno delle compatibilità macroeconomiche, particolare attenzione è stata riservata alla qualità dei provvedimenti.

Ciò può essere compreso selezionando e raggruppando le diverse misure in quattro aree:

- a) una prima area contiene misure formulate nella logica della buona amministrazione.

Rientrano in questa area azioni di contenimento della spesa delle amministrazioni; il patto di stabilità interno per il sistema degli enti pubblici; le misure per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni; le misure per il personale; simbolicamente, i minori compensi per i ministri;

- b) una seconda area contiene riforme mirate a sbloccare il sistema economico ed a dare efficienza alla pubblica amministrazione.

Rientrano in questa area la trasformazione e la soppressione di molti enti pubblici, da trasformare in società o in enti senza fine di lucro di utilità sociale, in modo da segnare, di fatto, un arretramento del perimetro dello Stato, ferma la funzione pubblica o sociale dei soggetti interessati. Rientra nella stessa logica il provvedimento per la valorizzazione e la privatizzazione del patrimonio immobiliare, i cui effetti reali e finanziari non costituiscono solo una base del bilancio pubblico dei prossimi anni, ma riportano ad efficienza un patrimonio di dimensioni eccezionali. Di notevole importanza, sul piano finanziario e dell'efficienza, è infine la norma sulla ristrutturazione dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale, che consente ai Comuni di separare infrastruttura e gestione del servizio, valorizzando la rete in capo alle amministrazioni e aprendo la gestione del servizio al settore privato. Nella stessa direzione, ma con riferimento al settore privato, opera infine la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni, che rimuovono un disincentivo o freno fiscale alla riorganizzazione delle attività economiche;

c) nella terza area si concentrano le misure di equità. Pur nelle citate incertezze dello scenario economico e finanziario globale, i risparmi di spesa pubblica primaria dovuti alla buona gestione consentono l'avvio immediato di due interventi, che qualificano questa legge finanziaria:

i) nel settore pensionistico, è previsto dal primo gennaio 2002 l'innalzamento delle pensioni ad un milione al mese, per i cittadini più bisognosi;

ii) sul fronte degli sgravi fiscali, è previsto l'innalzamento a un milione della detrazione per ogni figlio a carico, per tutti i redditi sino a 70 milioni.

Le due misure, per cui la legge finanziaria stanziava rispettivamente 4200 e 3100 miliardi a regime, aumentano, si ripete il reddito disponibile ed i consumi di circa 9 milioni di cittadini, contribuendo al sostegno dell'attività economica; in particolare, spostano più di 2 milioni di cittadini al di sopra della soglia di povertà; pongono al centro dell'attenzione la famiglia, istituzione su cui fonda la nostra società;

d) nella quarta area si concentrano infine le riforme strutturali, che saranno varate entro la fine dell'anno:

i) la riforma fiscale, con l'abbassamento delle aliquote;

ii) la riforma previdenziale e del welfare, improntata a garanzia e libertà.

La loro introduzione verrà graduata in base all'evoluzione dello scenario di finanza pubblica, a

sua volta dipendente dalle variabili economiche internazionali ed interne.

Conclusioni.

L'insieme di misure proposte integra un quadro organico, che si sviluppa su più orizzonti temporali.

Come si è notato in premessa, natura ed intensità dell'insieme dei provvedimenti sono notevoli, in un anno che si annuncia complesso sul piano politico e finanziario internazionale, tanto che, nelle scorse settimane, molti osservatori hanno dubitato sulla possibilità di "mantenere le promesse".

Con questa legge finanziaria, l'opera di riforma inizia invece a prendere forma concreta.

Il Governo ritiene che la combinazione di azioni per la stabilità, la crescita, l'equità, con attenzione ai saldi macroeconomici ed alla qualità degli interventi, sia insieme possibile e necessaria.

1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA EX LEGGE N. 208/1999

Le modifiche apportate alla struttura della legge finanziaria vanno considerate unitamente alla diversa scansione temporale del processo di bilancio prevista dalla legge di riforma, alla quale appaiono strettamente correlate.

La data di presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), già stabilita per il 15 maggio, è stata infatti posticipata al 30 giugno; a sua volta, la data di presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è stata spostata al 30 settembre, mentre quella di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene fissata al 15 novembre.

Accanto a tale nuova cadenza temporale nella presentazione dei principali documenti di finanza pubblica, la legge di riforma prevede l'utilizzo di una base omogenea per la definizione degli andamenti tendenziali nelle varie fasi del processo di bilancio, sostituendo il criterio delle "politiche invariate" (che viene conservato solo per la parte discrezionale della spesa) con quello della "legislazione vigente"; tale innovazione si riflette, ovviamente, sui criteri di determinazione delle nuove o maggiori spese da inserire nella legge finanziaria.

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria (evidenziato dall'introduzione della lettera *i-bis*) al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978) si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché norme di delega, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, con la lettera *i-ter*) dell'articolo 11 (sempre introdotta dalla legge di riforma), si prevede la possibilità di inserire nella legge

finanziaria “norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell’economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale”.

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) del comma 3 dell’art. 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge n. 208 del 1999 ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti “di natura corrente e in conto capitale”. Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all’economia”, classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l’applicazione di queste disposizioni ha determinato il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell’economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell’ambito della manovra di bilancio.

Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i “nuovi” stanziamenti.

La tabella C, nella nuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordato anche il recupero dell'operatività del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, completamente azzerato in sede parlamentare nella precedente legge finanziaria. Questo strumento introduce un importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d'anno l'integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa di parte corrente, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo è di 362 milioni di euro per l'anno 2002.

Nella Tabella C erano già state inserite, come è noto, le leggi di spesa per il funzionamento di:

- Organi di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR);
- Autorità di settore (Autorità per l'informatica nella P.A., Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per i servizi di pubblica utilità, Garante dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Garante della concorrenza e del mercato);
- Agenzie speciali (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ente Nazionale di assistenza al volo, Agenzia nazionale per la protezione ambientale, Agenzie fiscali);
- Enti diversi (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza del lavoro, SVIMEZ);
- Fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
- Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori;
- Fondo sanitario di parte corrente limitatamente alla quota di compensazione IRAP costituente regolazione contabile.

Con la presente finanziaria, vengono inserite in Tabella C le leggi di spesa approvate recentemente, che prevedono tale inserimento, nonché talune erogazioni ad enti ed organismi prima non considerati, al fine di fornire al Parlamento un quadro il

più possibile completo delle autorizzazioni permanenti di spesa a carattere continuativo di parte corrente. I nuovi inserimenti concernono:

- il fondo per le politiche sociali;
- l'Agenzia industrie difesa;
- la Croce Rossa Italiana;
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Le uniche voci di conto capitale ancora presenti nella nuova Tabella C riguardano quindi:

- le spese in conto capitale per l'ammortamento dei mutui ANAS;
- le spese di funzionamento dell'ANAS;
- gli oneri per ammortamento mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa;
- il contributo all'ENEA, compreso quello per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- la parte di conto capitale del Fondo unico per lo spettacolo;
- il contributo al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (legge n. 407/1974);
- il Fondo ordinario per gli enti di ricerca;
- gli interventi in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

2. LE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA.

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto, come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Gli accantonamenti della Tabella A corrispondono agli interventi di parte corrente di ciascun Ministero, in relazione alle diverse finalizzazioni indicate.

Talune di esse, in conseguenza del venir meno dei provvedimenti in discussione nella XIII legislatura, sono relative agli interventi programmati derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal disegno di legge in discussione al Parlamento (A.S. n. 373 e A.C. 1456).

Nella tabella C si è data attuazione all'indicazione contenuta nella circolare relativa alle previsioni di bilancio a legislazione vigente sul contenimento delle spese per consumi intermedi. In assenza di indicazioni da parte delle Amministrazioni interessate, sono state escluse dal "taglio" del 10 per cento le spese di personale, valutate nella misura media dell'80 per cento dello stanziamento complessivo considerato in tabella. Ne è conseguita una riduzione pari al 2 per cento medio. Per taluni enti e organismi si è tenuto conto dell'esistenza di avanzi di amministrazione.

Come si è accennato, è stato ripristinato il fondo di riserva relativo alla tabella medesima, per l'importo di 362 milioni di euro annui. La legislazione vigente è stata aggiornata per talune dotazioni variare nel corso della gestione, quali le Agenzie fiscali, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il fondo per lo straordinario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Taluni interventi richiedono alcune precisazioni:

- gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge n. 7 del 1981 e 49 del 1987, risultano incrementati per effetto delle recenti decisioni assunte in sede politica, con la istituzione del Fondo per la salute. Tuttavia all'importo risultante in tabella dovrebbero aggiungersi quelli della stessa natura effettuati con meccanismi diversi, quali quelli demandati allo Stato mediante l'utilizzo della quota dell'8 per mille IRPEF. Solo in tal modo si avrebbe contezza del complessivo intervento statale a favore dei Paesi meno fortunati del globo;
- il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui alla legge n. 1537 del 1993 risulta pure sensibilmente incrementato, per effetto

della considerazione degli oneri contrattuali pregressi. Il segnale di “decalage” per gli anni 2003-2004 è conseguente all’indicazione di miglioramento gestionale delle Università, nell’ambito della rispettiva autonomia, con riferimento soprattutto al processo di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP;

- il fondo per la ricerca scientifica e tecnologica viene collocato sul livello consolidato di 1.550 milioni di euro annui, con una limitata flessione rispetto alla legislazione vigente anche al fine di indurre maggiore efficienza nel settore;
- le medesime finalità hanno ispirato altre riduzioni che hanno interessato enti e organismi;
- la gestione della protezione civile e degli interventi per l’editoria è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; conseguentemente sono state considerate nella tabella C le erogazioni facenti capo allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, dando luogo a distinte voci che hanno confermato la legislazione vigente. Un’analisi delle complessive erogazioni attribuite alla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuata negli allegati prospetti.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell’articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all’attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni. Le risorse accantonate nella tabella B sulla base di questi criteri ammontano complessivamente a 9.678 milioni di euro nel triennio, di

cui 1.778 milioni di euro connessi allo sviluppo dei limiti di impegno e 5.330 milioni di euro relativi alle regolazioni debitorie (le quote più consistenti sono quelle per il fondo di solidarietà della Regione Sicilia, dei trasporti e del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria e della bonifica e irrigazione, per la tecnologia dell'informazione nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, nonché per interventi vari).

La Tabella D evidenzia, anche dal punto di vista dell'incremento quantitativo, il diverso ruolo che alla tabella stessa è attribuito dalla legge di riforma. Al netto dei nuovi interventi per le aree depresse e del fondo politiche comunitarie, vengono allocate in Tabella D risorse per circa 12.550 milioni di euro nel triennio (tra cui emergono gli interventi a favore delle Ferrovie dello Stato e del Fondo per l'occupazione).

3. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

Le risorse destinate alle aree depresse assommano ad oltre 23.250 milioni di euro nel triennio 2002 - 2004, così come viene analiticamente indicato nell'allegata tabella non senza tener conto che per l'anno 2005 e successivi risultano già previste risorse per ulteriori 3.098 milioni di euro.

Di particolare rilievo appaiono i nuovi interventi da attuarsi: da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso un maggior impulso della ricerca applicata nei settori produttivi, nonché dalle imprese, attraverso la stipula di accordi e intese istituzionali su programmi di sviluppo.

Significativa è la previsione di nuovi e più efficaci provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Prospetto n. 1					
Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzionamento) - previsioni 2002					
in migliaia di euro					
	legislazione vigente (al 1/1/2001)	Variaz.	legislazione vigente (al 30/9/2001)	effetti d.l.f.	L F 2002
Cap.2115 (Tab. C)	345,51	9,05	354,56 -	20,41	335,00

Prospetto n. 2					
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile					
in migliaia di euro					
	legislazione vigente 2002(al 1/1/2001)	Variaz.	legislazione vigente (al 30/9/2001)	Effetti LF	L F 2002
Cap.2184(Tab. C)	-	51,09	51,09	1,02	50,07
Cap.7443(Tab. F)	124,98	77,47	202,45	36,15	166,30
Cap.7443 (bil.)	288,70 1)	288,70	-	-	-
totale cap. 7443	413,68	-	202,45		166,30
Cap.7444(Tab. F)	2,58	-	2,58	-	2,58
Cap.7445(Tab. F)	15,49	-	15,49	-	15,49
Cap.7446 (Tab.C)	247,90	-	247,90	-	247,90
Cap.7446(Tab. F)	423,49	-	423,49	154,94 2)	268,56
totale cap. 7446	671,39	-	671,39		516,46
Cap. 7447 (tab C)	-	472,73	472,73		472,73
Cap. 7448(Tab. F)	30,99	-	30,99	-	30,99
totale protezione civile	1.134,14	312,59	1.446,73	192,11	1.254,62

(1) L'importo confuisce nel 2002 al cap. 7447

(2) Tabella D: +103,29; tabella F: - 258,23

Prospecto n. 3					
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - previsioni 2002					
in migliaia di euro					
	legislazione vigente (al 1/1/2001)	Variaz.	legislazione vigente (al 30/9/2001)	Variaz. LI	totale 2002
Cap. 2183 (tab C)	-	478,44	478,44	-	478,44
Cap. 7442 (Tab. C)	-	30,63	30,63	-	30,63
totale	-	509,07	509,07	-	509,07

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

(migliaia di EURO)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE</p> <p>LEGGE N. 1089 DEL 1988: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>-ART. 4: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA : 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP. 8932/P)</p> <p>LEGGE N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (a)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE : 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP. 7483)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N.64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</p> <p>(ATTIVITA' PRODUTTIVE : 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGE N. 36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE DI IMPEGNO)</p> <p>(AMBIENTE E TERRITORIO : 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - CAP. 8052)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 95 DEL 1995: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI</p> <p>-ART. 1: IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (ECONOMIA E FINANZE : 3.2.3.22 - Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - CAP. 7212)</p>	129.114	180.760	206.583	-	-	3
	965.774	1.032.914	1.032.914	774.685	-	3
	826.331	903.800	593.925	-	-	3
	(b) 10.329	(c) 18.076	18.076	-	-	3
	5.165	-	-	-	-	-

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(c) DI CUI 7.747 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNULLITA' DI UN LIMITE IMPEGNO QUINDICENNALE.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO-LEGGE N. 548 DEL 1996, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 841 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ART. 1)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE : 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 7493; 5.2.3.10 - Accordi di programma - CAP. 7685)</p> <p>LEGGE N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN BASE ALLA TABELLA E. (a)</p> <p>- ECONOMIA E FINANZE : 4.2.3.6 - Aree depresse - CAP. 7483; 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse - CAP. 7669; 5.2.3.10 - Accordi di programma - CAP. 7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 7707, 7709, 7710</p> <p>- ATTIVITA' PRODUTTIVE : 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - CAP. 7420</p> <p>- LAVORO E POLITICHE SOCIALI : 2.2.3.3 - Occupazione - CAP. 7141</p> <p>- ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA : 2.1.2.1 - Aree depresse - CAP. 1272; 25.2.3.2 - Ricerca applicata - CAP. 8932/P; 25.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 8981, 8992</p> <p>- INTERNO : 7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2764</p> <p>- AMBIENTE E TERRITORIO : 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8101; 5.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 8570, 8571</p>	516.457	258.228	-	-	-	3
	3.922.115	5.810.398	1.859.245	2.375.702	-	3
	571.718	981.268	1.032.914	-	-	3
	30.987	28.405	-	-	-	3
	274.522	151.993	-	-	-	3
	5.165	-	-	-	-	
	18.181	-	-	-	-	

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 7173; 2.2.3.9 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7213; 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7415; 3.2.3.11 - Area depresse - CAP. 7546; 3.2.3.23 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 7932, 7933; 5.2.3.12 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 8198, 8200 - POL. AGRICOLE E FORESTALI : 6.2.3.8 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8599 - BENI E ATTIVITA' CULTURALI : 3.2.3.8 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7621; 5.2.3.6 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8176; 6.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 8371, 8372 LEGGE N. 488 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA) -ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE : 3.2.3.22 - Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno - CAP. 7212) LEGGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). -ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (a) (ECONOMIA E FINANZE : 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP. 7150)	246.625	315.142	-	-	-	3
	13.893	-	-	-	-	-
	9.059	-	-	-	-	-
	154.937	154.937	61.975	-	-	3
	77.469	77.469	51.646	-	-	3
	7.777.841	9.913.390	4.857.277	3.150.387		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Gli interventi nei comparti delle infrastrutture risultano numerosi e concernono, tra gli altri: le calamità naturali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate da eventi alluvionali e sismici; le aree depresse, per il risanamento delle zone terremotate; la salvaguardia di Venezia; l'edilizia agevolata e convenzionata, con interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza, nonché interventi diretti ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

Nel settore dei trasporti sono previsti, tra l'altro, interventi per: lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione dei sistemi per il trasporto rapido di massa, l'installazione di particolari sistemi di controllo del traffico marittimo, il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, la mobilità ciclistica, le opere infrastrutturali relative ai porti, la realizzazione dell'autostrada del mare, l'apporto al capitale sociale delle F.S. nonché il risanamento del sistema idroviario padano-veneto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(MIGLIORI EURO)

TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA
LEGGI PLURIENNALI

2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
------	------	------	----------------------

3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995 E DECRETO LEGGE N. 154 DEL 1995,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 265 DEL 1995:
EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.

-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE

- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.10 - Calamita' naturali
e danni bellici - CAP. 7528

4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

LEGE N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE
DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI
REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN
FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI
PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:

-ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE
DEPRESSE.

- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per
le Strade - CAP. 7173; 2.2.3.9 - Intese istituzionali di
programma - CAP. 7213; 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione
zone terremotate - CAP. 7415; 3.2.3.11 - Aree depresse -
CAP. 7546; 3.2.3.23 - Intese istituzionali di programma -
CAPP. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 - Intese istituzionali di
programma - CAPP. 7932, 7933; 5.2.3.12 - Intese
istituzionali di programma - CAPP. 8188, 8200

52	-	-	-
52	-	-	-

246.625	315.142	-	-
246.625	315.142	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
32.537	58.360	58.360	-
51.646	-	-	-
15.494	-	-	-
6.817	-	-	-
73.957	-	-	-

3. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA

LEGE N. 139 DEL 1992; LEGGE N. 768 DEL 1984, ART. 3 PRIMO COMMA; LEGGE 295 DEL 1998, ART. 3 COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ART. 50 COMMA 1 LETTERA B); PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA. (LIMITE DI IMPEGNO)

- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAPP. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193

1. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA

LEGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.

ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ALLE NORME DI SICUREZZA ANTISISMICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.1 - Edilizia di servizio (CAP. 7348)

LEGE N. 21 DEL 2000: MISURE PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO ED INTERVENTI PER AUMENTARE L'OFFERTA DI ALLOGGI IN LOCAZIONE.

-ART. 4 COMMA 2: INTERVENTI PER L'EDILIZIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP. 7445)

-ART. 7 COMMA 3: INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP. 7446)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
<p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 211 DEL 1992: INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA</p> <p>-ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8163)</p> <p>-ART. 10: CONTRIBUTI PER I COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8165)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 517 DEL 1996 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMISSARIALE GOVERNATIVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP. 8095)</p> <p>LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE : 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 4.2.3.12 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 7954)</p>	<p>38.734</p> <p>5.165</p> <p>44.157</p> <p>4.389.884</p> <p>45.291</p>	<p>64.041</p> <p>5.165</p> <p>64.815</p> <p>5.112.923</p> <p>45.291</p>	<p>64.041</p> <p>5.165</p> <p>64.815</p> <p>5.112.923</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>4.892.396</p> <p>-</p>
<p>DECRETO-LEGGE N. 457 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 9-BIS: PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES-VTS). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.3 - Informatica di servizio - CAP. 8079)</p> <p>-ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP. 8122)</p>	<p>3.873</p> <p>1.808</p>	<p>7.747</p> <p>1.808</p>	<p>7.747</p> <p>1.808</p>	<p>-</p> <p>7.230</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI.
	100.709	100.709	100.709	704.354
	32.020	47.514	47.514	-
	15.494	15.494	15.494	-
	516	516	516	4.382
	25.823	25.823	25.823	113.821
	2.582	-	-	-
	56.810	56.810	56.810	172.687
	129.114	129.114	129.114	387.343
	12.911	10.329	-	-
	39.251	59.909	59.909	-

LEGGE N. 194 DEL 1998: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

-ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151)

- AR. 2 COMMA 5/A: PARCO AUTOBUS.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151)

- ART. 2 COMMA 6: ACQUISTO DI AUTOBUS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151)

-ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151)

-ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8164)

-ART. 3 COMMA 2: ONERE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO PER LA TRATTA VERONA-MONACO.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP. 8118)

LEGGE N. 354 DEL 1998: MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.

-ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.P PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP. 8119)

-ART. 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.P PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - CAP. 8120)

LEGGE N. 366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.11 - Mobilita' ciclistica - CAP. 8188)

LEGGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.

-ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - CAP. 7849)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVE
	2.582	2.582	2.582	-
	2.066	2.582	-	-
	516	1.033	1.033	-
	2.582	2.582	-	-
	15.494	25.823	-	-
	4.967.383	5.782.610	5.696.003	6.283.182

-ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 4.2.3.7 - Sistemi idroviali -
CAP. 7900)

LEGGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE
FINANZIARIA 2001)

-ART. 144 COMMA 12: LINEA FERROVIARIA PARMA-LA SPEZIA.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato
- CAP. 8128)

-ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER IL COMPLETAMENTO DELLA
FERROVIA SIRACUSA, RAGUSA-GELA.
(ECONOMIA E FINANZE : 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle
regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7511)

-ART. 145 COMMA 48: CANALE NAVIGABILE DEI NAVICELLI
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 4.2.3.7 - Sistemi idroviali -
CAP. 7901)

-ART. 145 COMMA 71: SERVIZIO FIERA DI MILANO.
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 5.2.3.9 - Trasporto rapido di
massa - CAP. 8167).

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
6.456	18.076	18.076	-
6.456	18.076	18.076	-

14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
 LEGGE N. 522 DEL 1999: ARTICOLO 2; SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA
 CANTIERISTICA.
 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 4.2.3.1 - Imprese
 navalmeccaniche e armatori-fall - CAP. 7807)

16. INTERVENTI PER LA VIABILITA ORDINARIA, SPECIALE E DI
 GRANDE COMUNICAZIONE
 DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE
 NAZIONALE PER LE STRADE:
 -ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' -
 SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI.
 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per
 le Strade - CAP. 7169)

LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
 FINANZA PUBBLICA
 - ART. 2 COMMA 203 LETTERA B) : INTESA ISTITUZIONALE DI
 PROGRAMMA BASILICATA; DECRETO LEGISLATIVO N. 76 DEL 1990,
 ART. 23 COMMA 2: INTERVENTI DI VIABILITA' DELLA VALLE
 D'AGRI.
 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per
 le Strade - CAP. 7175)
 -ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO
 DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.
 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.4 - Opere stradali -
 CAP. 7142)
 -ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE
 DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.
 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.4 - Opere stradali -
 CAP. 7143)

1.077.329	1.074.230	1.032.914	-
7.747	7.747	7.747	-
10.329	10.329	10.329	123.950
10.329	10.329	10.329	123.950

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
DECRETO-LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.4 - Opere stradali - CAP. 7144)	38.734	38.734	38.734	568.103
LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. -ART. 3: AUTOSTRADE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.4 - Opere stradali - CAP. 7145)	41.317	54.228	54.228	-
LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. -ART. 32 COMMA 5: INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7159)	20.658	20.658	20.658	-
LEGGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) - ART. 144 COMMA 7 LETT. A,B,C,D,E,F,G: FINANZIAMENTO INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 7169)	51.646	51.646	64.557	-
-ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA ATINA-ISERNIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.4 - Opere stradali - CAP. 7146)	2.582	2.582	-	-
-ART. 144 COMMA 10: INTERVENTI VIABILITA' NELLA REGIONE BASILICATA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 7176)	1.033	-	-	-
-ART. 144 COMMA 14: REALIZZAZIONE STRADA MEDIO ADRIATICA MEDIO TIRRENO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 7171)	8.780	13.428	8.263	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
1.970.484	1.283.911	1.247.759	816.003

51.646	51.646	327.950	-
51.646	51.646	327.950	-
113.621	154.937	103.291	-
105.874	152.355	-	-
219.494	307.292	103.291	-

17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA

LEGGI N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):

-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7473)

25. SISTEMAZIONE AREE URBANE

LEGGI N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA. CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP. 7657)

LEGGI N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

- ART. 2 COMMA 63 LETT. A): PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - CAP. 7131)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
	4.545	-	-	-
	5.165	10.329	10.329	-
	41.317	41.317	41.317	-
	15.494	15.494	15.494	216.912
	66.521	67.140	67.140	216.912
	6.935.155	7.884.177	7.518.579	7.315.097

27. INTERVENTI DIVERSI

LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - CAPP. 8344, 8345, 8346

DECRETO-LEGGE N. 168 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 248 DEL 1989; CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RAGGIO CALABRIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi città' - CAP. 7374)

LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

- ART. 2 COMMA 63 LETT. B): (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - CAP. 7437)

LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : 2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7156)

TOTALE TAB. F

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2002-2004.

Con il comma 4 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2002-2004 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

PREMESSA

La manovra fiscale della finanziaria per il 2002 è stata impostata nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del deficit e del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità. Il rigore richiesto dallo stato dei conti pubblici ereditato dalla precedente legislatura e le incertezze sopravvenute per effetto dei recenti drammatici eventi negli Stati Uniti, sono stati tuttavia fronteggiati senza deviare dagli impegni che questo Governo ha contratto con gli elettori e dagli indirizzi di politica economica già adottati con la manovra cosiddetta dei "cento giorni".

In particolare, i provvedimenti fiscali contenuti nel disegno di legge finanziaria per il 2002 sono articolati sulla base dei seguenti principi:

- **Aggredire l'area della povertà.** Date le scarse risorse attualmente disponibili e in attesa della più complessiva riforma fiscale prevista per il 2003, sono stati previsti interventi selettivi a favore delle fasce più deboli della popolazione: famiglie numerose, anziani, pensionati a basso reddito. Considerata la distribuzione territoriale della popolazione per classi di età e reddito, un ulteriore effetto è quello di aggredire le aree della povertà del Paese.
- **Sostegno alla domanda.** Il sostegno al reddito delle famiglie, soprattutto quelle dove la propensione al consumo è necessariamente più elevata, è anche un veicolo per alimentare la domanda (e quindi la crescita economica) attraverso i consumi, in una fase in cui domina l'incertezza e il timore per il futuro.
- **Efficienza del sistema.** Evidenti vantaggi al sistema economico possono derivare dai provvedimenti che incidono sull'offerta. Partecipazioni non quotate e aree edificabili, attualmente bloccate da una tassazione penalizzante ed un complesso sistema di calcolo delle plusvalenze, possono ora rientrare nel "circuito produttivo", favorendone la circolazione e/o facendo emergere base imponibile spesso occultata.
- **Equità.** Gli interventi a favore delle famiglie sono graduati in modo da incidere maggiormente sui redditi più bassi, fino ad annullarsi per coloro i quali gli interventi agevolativi risultano sostanzialmente indifferenti (ad esempio, 33 mila lire medie al mese in più per ogni figlio a carico sono utili a chi guadagna 2 milioni al mese, non modificano nulla per redditi superiori a 8 milioni al mese). Sempre nel segno dell'equità è l'aver consentito

alle persone fisiche quanto è stato concesso nello scorso anno alle sole società di capitali in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

- **Anticipare la riforma.** L'incremento delle detrazioni per i figli a carico rappresenta un primo passo di riforma dell'IRPEF coerente con il disegno complessivo che dovrà realizzarsi nel 2003. Con le detrazioni per ogni figlio pari ad un milione, infatti, si eleva fino a 22 milioni di lire il reddito esente da IRPEF di una famiglia tipo (lavoratore con coniuge e due figli a carico), così come promesso agli elettori.
- **Criticità strutturali.** Si interviene per i seguenti obiettivi: flessibilizzare il sistema economico; favorire la condizione economica delle famiglie numerose; sostenere le fasce deboli della popolazione; affrontare problemi strutturali (sistema economico bloccato, andamento demografico negativo, crescita delle condizioni di bisogno) i cui andamenti devono essere invertiti oggi (con relativi costi a breve) affinché non producano irrimediabilmente i loro effetti negativi nel medio-lungo termine sul sistema di welfare state e, più in generale, sullo livello di benessere della collettività.

* * *

L'art. 2 è diretta espressione dell'attenzione che si intende offrire con la nuova linea di politica legislativa in campo fiscale rivolta alle famiglie. La attuale polverizzazione di misure agevolative ai fini dell'IRPEF crea uno scenario normativo confuso, di scarsa coerenza sistematica e di non agevole lettura, introducendo inopportuni fattori di complicazione normativa a fronte della primaria esigenza di restituire immediatezza e semplicità all'ordinamento tributario. Tale esigenza, poi, risulta ulteriormente avvalorata nel caso di misure con le quali si intende mitigare il livello della imposizione fiscale rispetto alle ordinarie situazioni nelle quali l'individuo, soggetto ad IPEF, si imbatte quotidianamente. In particolare, costituisce una doverosa attenzione verso la funzione sociale del contribuente, la adeguata valorizzazione degli oneri connessi con la dimensione familiare dello stesso. Per questo motivo, sono riconosciute detrazioni per carichi di famiglia, nell'ordinamento vigente ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I reiterati e scarsamente coordinati interventi normativi registrati negli ultimi anni sulla materia hanno condotto alla moltiplicazione delle fattispecie, derivante dalla differenziazione esasperata tra ipotesi differenti, seppure riconducibili alla medesima esigenza di fondo.

Proprio per restituire l'ordinamento fiscale alla sua funzione originaria, con l'art. 2 si fissa un criterio unitario per l'individuazione dell'entità della detrazione per figli a carico spettante ai fini dell'IRPEF. In luogo delle molteplici e differenziate previsioni contenute nell'art. 12 TUIR, infatti,

si introduce un primo e drastico fattore di semplificazione: l'ammontare della detrazione è fissato in lire 1.000.000 per ciascun figlio. Unica condizione prevista, è data dal livello dei redditi complessivi del soggetto interessato, nel senso che tali novità si applicano ai titolari di redditi complessivi di ammontare non superiore a 70 milioni di lire. Oltre questa soglia reddituale, invece, restano ferme le previsioni contenute nell'art. 12 TUIR sopra citato.

Da tale assetto deriva che, in sintesi, per soggetti in possesso di redditi complessivi eccedenti la soglia citata (e cioè 70 milioni di lire) non si registra alcuna decurtazione dell'ammontare delle detrazioni già godute per figli a carico, tornando applicabile il meccanismo vigente delineato nell'art. 12 TUIR (ivi comprese le maggiorazioni dell'ammontare di L. 552.000 per i figli di età inferiore a tre anni e il superiore importo previsto per i figli successivi al primo, in presenza di redditi complessivi non superiori a lire 100 milioni, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 12, comma 1, lett. b).

Mentre per i contribuenti con redditi non superiori alla soglia indicata, tutte le detrazioni variamente riferite alla esistenza di figli a carico, se di importo inferiore a lire 1.000.000, vengono elevate fino a tale somma. È evidente, peraltro, che ove risultino applicabili detrazioni di importo superiore, restano confermate, come risulta chiaro dalla stessa formulazione espressa dell'art. 2, comma 1 che, non a caso, prevede l'elevazione delle detrazioni in oggetto.

In particolare, pertanto, nell'ipotesi prevista dall'art. 12, comma 2, TUIR, e quindi allorché l'altro genitore manchi o rientri nelle altre fattispecie ivi indicate (e cioè se l'altro genitore non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato), resta ferma l'applicazione della detrazione prevista ai sensi dello stesso art. 12, comma 1, lett. a) per il primo figlio (e cioè quella originariamente prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato), mentre per i figli successivi si applicheranno le altre detrazioni, contemplate alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12. In sostanza, allora, anche a seguito delle modifiche apportate con il presente art. 2, nell'evenienza segnalata, spetterà la detrazione di ammontare pari a lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni, per il primo figlio, mentre per gli altri figli il variegato panorama di detrazioni esistenti è ricondotto ad unità nell'importo di lire 1.000.000.

Naturalmente, tutti i criteri identificativi dei soggetti per i quali spetta la detrazione in argomento rinviano integralmente a quanto previsto ai sensi dell'art. 12 TUIR sopra citato. Analogamente, per le modalità di applicazione della detrazione.

Nel dettaglio, l'articolato prevede al comma 1 l'elevazione a lire 1.000.000 della misura della detrazione spettante per ciascun figlio a carico qualora il reddito complessivo non superi lire 70.000.000. Il limite reddituale va verificato in relazione al singolo coniuge che intende fruire della detrazione. In tal caso non è applicabile l'incremento della detrazione pari a lire 240.000 prevista per figli di età inferiore a tre anni, in quanto questo incremento è riferito al valore-base /della detrazione) di lire 552.000, e cioè al valore alternativo rispetto a quello elevato ai sensi dell'art. 2, comma 1 in esame.

Si esplicita, poi, che resta applicabile la disciplina contenuta nell'articolo 12 TUIR, ai fini di specie, in tutti i casi in cui il reddito complessivo sia superiore al limite di 70.000.000.

Nel comma 3 viene sospesa la rimodulazione delle aliquote Irpef prevista per l'anno 2002 dall'articolo 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

A completamento della manovra di correzione della curva dell'IRPEF operata, si prevede la sospensione per il solo anno 2002 del processo di variazione delle aliquote, segnato dalla manovra finanziaria per lo scorso anno. Attraverso la sospensione del particolare meccanismo di variazione delle aliquote previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la nuova articolazione di una detrazione di diffusa e decisiva rilevanza sociale, quale quella riconosciuta per figli a carico, si perviene così alla definizione di un nuovo assetto complessivo della imposizione sulle persone fisiche. Piuttosto che affidare interventi attenuativi della pressione fiscale all'indiscriminato operare del meccanismo progressivo degli scaglioni previsti dall'art. 11 TUIR, infatti, con l'intervento in esame si mira a concentrare l'efficacia sociale individuando una fattispecie di oggettiva e qualificata diffusione (l'esistenza di figli a carico) e un limite di reddito in grado di potenziarne gli effetti rispetto ai soggetti con minori disponibilità (non superiori a lire 70 milioni). Ne deriva un significativo e più potente riconoscimento del ruolo sociale connesso con la dimensione familiare e con gli oneri ordinariamente connessi alla presenza di figli a carico.

Con le disposizioni contenute negli articoli 3-5 si offrono strumenti normativi destinati a consentire di colmare il divario accumulato nel corso del tempo tra costo storico dei beni, e valore effettivo.

Pur in presenza di un contesto economico non caratterizzato, negli ultimi anni e in via ormai strutturale, da tassi di inflazione particolarmente elevati, resta evento del tutto fisiologico la possibilità di progressivo scostamento tra tali valori, espressione della ordinaria dinamica economica. Il riallineamento dei valori, allora, rappresenta una opportunità in grado di esprimere dati corrispondenti ai livelli effettivi espressi dal sistema economico, senza peraltro introdurre

soluzioni che possano rivelarsi economicamente penalizzanti per i contribuenti interessati, ma che, piuttosto, devono supportarne la possibilità di utile realizzazione.

Questa esigenza, espressione della necessità di ogni sistema economico di registrare al suo interno valori corrispondenti alle ordinarie quotazioni di mercato dei beni variamente interessati dalle operazioni in esame, risulta ulteriormente accentuata nell'attuale contesto storico, e cioè nell'imminenza dell'avvio della moneta unica. Con l'introduzione effettiva dell'Euro dal 1 gennaio 2002, infatti, gli operatori economici nazionali si confronteranno in un contesto monetario unitario ben più ampio di quello italiano, ma con altri operatori economici per i quali l'indicato divario tra costo storico e valore effettivo non risulta delle stesse dimensioni. Pertanto, si accentua il rischio di esporre il sistema economico e produttivo nazionale ad un confronto con altre realtà economiche in grado di deprimerne le effettive potenzialità produttive, per effetto della penalizzante rappresentazione di valori patrimoniali inferiori a quelli effettivi.

Questo obiettivo strategico si articola secondo tre direttrici.

In primo luogo, la ripresa della rivalutazione prevista dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 per i beni di impresa e le partecipazioni. Il ritardo con il quale sono stati adottati i necessari provvedimenti attuativi, infatti, hanno frenato la capacità di attrazione di tale disciplina. Si impone, pertanto, la necessità di riattivarne il meccanismo operativo, alle medesime condizioni ed aliquote originariamente previste.

Sono, tuttavia, introdotte due modifiche (art. 3, commi 2 e 3), finalizzate a rendere compatibile tale operazione e la conseguente necessità di indurre i contribuenti potenzialmente interessati ad avvalersene, con l'esigenza di equilibrata gestione delle relative conseguenze finanziarie.

Il secondo binario dell'intervento si dirige verso l'ulteriore ampliamento della possibilità di riallineamento dei valori anche per fattispecie ingiustificatamente escluse dalla rivalutazione prevista dalla legge n. 342/2000. ci si rivolge, in particolare, al riallineamento del valore di acquisto di partecipazioni non negoziale nei mercati regolamentati (art. 4).

Parallelamente, peraltro, si consente una ulteriore operazione di adeguamento dei valori (art. 5), riferita alla determinazione delle plusvalenze e minusvalenze dei terreni edificabili posseduti alla data del 1 gennaio 2002, se espressione di redditi diversi, e cioè, ai sensi dell'art. 81 TUIR, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Per completezza, occorre soggiungere che gli interventi rivolti alla rivalutazione di beni immobili, deve essere valorizzata parallelamente alla previsione contemplata nell'art. 6, ai sensi del quale non

è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002. Si tratta, in sostanza, della anticipazione di un anno del venir meno di tale imposizione, che libera potenti risorse altrimenti bloccate dall'imminenza del cessare di un prelievo significativo per l'alienante, restituendo al sistema economico e produttivo tutta la capacità propulsiva altrimenti repressa. Proprio per il concorrente venir meno di tale imposizione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, allora, l'imposta sostitutiva prevista nelle evenienze indicate dagli articoli 4 e 5 non tiene conto dell'INVIM.

Nel dettaglio dell'articolato, la disposizione di cui all'art. 3 consente la rivalutazione dei cespiti di impresa di cui alla legge n. 342/2000 anche con riferimento ai beni e alle partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000. E', quindi, data facoltà di rivalutare anche beni non posseduti al 31 dicembre 1999 contrariamente a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge n. 342/2000.

La rivalutazione dovrà interessare il bilancio dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000, sempre che l'approvazione avvenga dopo la data di entrata in vigore della legge.

L'ambito soggettivo, quello oggettivo e le modalità di applicazione della norma sono le stesse disciplinate dalla legge n. 342/2000, ad eccezione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del presente schema. Infatti, il comma 2, diversamente da quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della predetta legge, stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione rileva fiscalmente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. In sostanza, il riconoscimento dei maggiori valori decorre immediatamente ai fini civili ed è, invece, differito ai fini fiscali.

Il comma 3 stabilisce, per le società di capitali e gli enti commerciali che si avvalgono della facoltà di rivalutazione, che l'imposta sostitutiva liquidata concorre alla formazione delle imposte del cosiddetto "canestro A" che consente l'attribuzione ai soci di un credito d'imposta pieno in caso di distribuzione di somme agli stessi. Analoga disposizione non è, al contrario, presente nella legge n. 342/2000 in base alla quale l'imposta sostitutiva non concorre alla formazione del predetto "canestro".

In forza dell'art. 4, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 81 TUIR, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto può essere assunto il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata dai titoli, quote e diritti, determinato in base alle risultanze contabili al 1° gennaio 2002.

Il predetto valore deve risultare da una perizia giurata di stima redatta, con le responsabilità sancite dall'art. 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. La redazione della perizia e il giuramento deve avvenire entro il 30 settembre 2002.

Condizione per il riconoscimento della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati è il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4 per cento o del 2 per cento per, rispettivamente, le partecipazioni qualificate e non qualificate. L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2002, salva la possibilità di rateazione prevista dal comma 3.

Ai sensi del comma 4, la perizia giurata di stima deve essere riferita all'intero patrimonio netto sociale e deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita o trasmessa all'amministrazione finanziaria su richiesta della stessa. Non è quindi prevista alcuna indicazione in sede di dichiarazione.

In forza del comma 5, nel caso in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa della società o ente in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora, invece, la perizia è predisposta per conto dei possessori delle partecipazioni, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo sostenuto da ciascuno dei partecipanti.

Ai sensi del comma 6, il valore di acquisto rideterminato non consente, comunque, il realizzo di minusvalenze e i relativi utilizzi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 82 TUIR (compensazione con plusvalenze e riporti delle eccedenze).

L'articolo 5, come sopra accennato, introduce la possibilità di affrancare l'eventuale plusvalenza dei terreni edificabili posseduti alla data del primo gennaio 2002 con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% del terreno, come risulta stimato da un'apposita perizia redatta e giurata, entro il 30 settembre 2002, da ingegneri, architetti e geometri iscritti ai rispettivi albi.

Tale disposizione consente, in caso di successiva vendita del terreno, di ottenere un risparmio di imposta, atteso che l'eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà determinata dal valore del corrispettivo diminuito del valore periziato incrementato del costo sostenuto per la perizia in luogo del costo o del valore del terreno.

Per espressa previsione normativa, il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24). Inoltre, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato anche ratealmente, con rate annuali di pari importo fino ad un massimo di tre, a decorrere dal 30 settembre 2002. E' prevista l'applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuale sull'importo delle rate successive alla prima.

L'articolo 6 si inserisce nel processo graduale di abolizione dell'imposizione sugli incrementi di valori immobiliari.

L'Invim, istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 è un'imposta volta a colpire l'incremento del valore di un immobile che avviene con il decorso del tempo, e la cui manifestazione è data dal trasferimento dell'immobile o dal decorso di un decennio (quest'ultimo presupposto è previsto solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta *de qua*, ormai resa obsoleta dall'istituzione dell'ICI, è stata soppressa. Nonostante l'eliminazione, tuttavia, è stato previsto che la stessa imposta sopravvivesse fino al 1° gennaio 2003, ancorchè solo per gli incrementi di valore maturati fino al 31 dicembre 1992.

Con la norma in oggetto la residua applicazione dell'Invim viene ridotta di un anno, prevedendo che la stessa non trovi più applicazione già con riferimento ai presupposti di imposta (trasferimenti e decorso del decennio) avvenuti dopo il 1 gennaio 2002.

Il comma 1 dell'articolo 7 proroga, fino al 30 giugno 2002, l'agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 36% delle spese sostenute per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Naturalmente, i criteri per potere fruire del beneficio sono gli stessi di quelli indicati dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo i quali le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare si detraggono sino ad un massimo di 150 milioni di lire. Il limite, come indicato dalla citata norma in ordine ai periodi d'imposta precedenti al 2002, deve essere riferito sia a ciascuna unità immobiliare oggetto della ristrutturazione che a ciascun soggetto che beneficia dell'agevolazione. Del tutto analoghe rimangono anche le modalità per potere operare la detrazione, indicate nel decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Pertanto, i soggetti che vorranno beneficiare della detrazione dovranno osservare tutti gli adempimenti richiesti in ordine alla trasmissione dei prescritti moduli approvati con decreto dirigenziale 6 marzo 1998 e della eventuale dichiarazione sottoscritta dal professionista, alla comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori, alla conservazione ed eventuale esibizione della documentazione fiscale comprovante le spese, all'esecuzione del pagamento mediante bonifico bancario ed alla scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti.

Il comma 2 introduce un analogo beneficio a favore dei soggetti che acquistano unità immobiliari che sono state oggetto dei predetti interventi, ad opera di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono alla esecuzione dei medesimi interventi di recupero del patrimonio abitativo su interi fabbricati e alla successiva alienazione dell'immobile, anche quanto alle singole unità immobiliari eventualmente componenti il fabbricato, entro il 30 giugno 2002. In tal caso, tuttavia, la detrazione spetta sull'ammontare massimo del 25% del prezzo

dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita, e, comunque, su un importo non superiore a lire 150.000.000. La disposizione fa espresso riferimento all'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, richiamando, in tal senso, gli stessi criteri sopra descritti. Per effetto di tale richiamo, resta fermo, tuttavia, quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo, secondo il quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, anche alla luce della particolarità della norma in rassegna. Per quanto concerne l'inizio dei lavori per i quali potrà applicarsi la detrazione, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge in commento, mentre il termine ultimo per l'alienazione dei fabbricati è stabilito, in parallelo con le disposizioni di cui al comma 1, al 30 giugno 2002.

Il comma 3 differisce al 30 giugno 2002 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 10% dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Si tratta delle prestazioni di assistenza domiciliare effettuate nei confronti di particolari categorie di soggetti e delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio. Anche in relazione a tale fattispecie rimangono applicabili le disposizioni attuative emanate con riferimento alla disposizione agevolativa in esame ed, in particolare, il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488/99, provvedimento con il quale si individuano i beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2002 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce l'indetraibilità dell'I.V.A. per le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 633/72.

Le modifiche apportate con l'articolo 8 mirano alla soppressione dell'imposta comunale sulla pubblicità, riferita alle insegne di esercizio. Tali modifiche rispondono innanzitutto all'esigenza di snellire gli adempimenti burocratici posti a carico delle imprese, soprattutto le più piccole; molti vantaggi derivano anche al comune, che potrà in tal modo evitare appesantimenti alle procedure di gestione del tributo.

La pur contenuta perdita di gettito derivante dalle modifiche in esame potrà trovare utile riscontro in numerosi vantaggi per la collettività. Non bisogna infatti sottovalutare da un lato che soprattutto i piccoli imprenditori potranno evitare costi aggiuntivi per l'esercizio della loro attività; dall'altro, invece occorre sottolineare la utile funzione che svolgono le insegne, non solo ai fini dell'arredo urbano, ma anche ai fini della sicurezza delle strade cittadine.

In ogni caso, l'abolizione del tributo sulle insegne di esercizio non potrà non sviluppare un circuito virtuoso derivante dall' incentivazione alla loro installazione con conseguenti vantaggi sotto il profilo economico e dell'aumento di occupazione da parte delle imprese del settore.

Inoltre, analoghe esenzioni, limitatamente alle medesime fattispecie segnalate, sono state disposte laddove il comune in luogo dell'imposta di pubblicità abbia optato per l'istituzione del canone previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

L'articolo 9, in coerenza con quanto previsto dal DPEF, per il biennio 2002 -2003, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 determinano gli oneri annui a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale e integrativa in ragione dei seguenti criteri : un incremento pari al tasso di inflazione programmata (+1,7% per il 2002, +1,3% per il 2003); un ulteriore incremento dello 0,5 % per ciascuno degli anni 2000, 2003 da destinare alla contrattazione integrativa.

Il comma 3 stabilisce, a decorrere dal 2002, risorse aggiuntive pari a 108 milioni di euro per il personale docente del comparto Scuola da destinare al proseguimento delle iniziative volte alla valorizzazione professionale mediante incremento dell'apposito fondo previsto dalla legge n.388/2000. Gli ulteriori incrementi per gli anni 2003 e 2004, pari rispettivamente ad ulteriori 253 milioni di euro e a 108 milioni di euro, sono subordinati alla verifica delle economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 9. Per il personale dirigente della scuola, in aggiunta alle risorse previste dal comma 1, e per favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, viene stanziata la somma di 20 milioni di euro.

Il comma 4 prevede, per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al d.lgs.n.195/95 ulteriori risorse (274 milioni di euro per l'anno 2002 e, a decorrere dal 2003, 480 milioni di euro) allo scopo di differenziare il trattamento economico accessorio del personale impiegato in operazione di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio in considerazione delle concrete possibilità di pericolo a cui lo stesso è esposto. Una quota delle risorse è destinata alla copertura di eventuali oneri derivanti da possibili riflessi anche sul trattamento economico accessorio del personale in ferma volontaria.

Il comma 5 destina ulteriori somme per il personale delle carriere prefettizia e diplomatica, trattandosi di categorie chiamate a fornire un particolare e delicato contributo in considerazione delle attuali esigenze di sicurezza interna ed internazionale.

Il comma 6 precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura dei rinnovi contrattuali ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati al lordo degli oneri posti a carico delle amministrazioni statali.

Per quel che concerne il personale del settore pubblico, il comma 7 conferma che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa sono posti a carico dei bilanci dei singoli enti. Si stabilisce, inoltre, che le risorse del personale delle pubbliche amministrazioni non statali vengano quantificate dai comitati di settore in sede di deliberazione dell'atto di indirizzo sulla base dei criteri stabiliti ai commi 1 e 2 per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato. La quantificazione preventiva delle risorse risponde alla duplice esigenza di consentire un più agevole riscontro dei costi da parte del Governo in sede di esame delle direttive per i rinnovi contrattuali, e della Corte dei conti in sede di certificazione dei singoli accordi. Viene inoltre stabilito che per il biennio 2002 - 2003 i Comitati dovranno attenersi, per quel che concerne la contrattazione integrativa agli stessi limiti massimi stabiliti dal comma 1 per il personale con onere a carico dello Stato (+0,5% per ciascun anno del biennio).

L'articolo 10, reca disposizioni indispensabili per rafforzare la fase di controllo della spesa per i rinnovi contrattuali al fine di verificarne la compatibilità con le esigenze di finanza pubblica. Le modifiche apportate all'attuale disciplina consentono di individuare con maggiore certezza le risorse necessarie alla contrattazione degli enti del settore pubblico e di tenere sotto controllo gli effetti della contrattazione, anche integrativa, onde evitare il verificarsi di scostamenti tra spese effettive e previsioni. A tal fine, il comma 1 prevede che il controllo sulle ipotesi di accordo per il personale degli enti diversi dalle amministrazioni statali sia effettuato dal comitato

di settore competente e dal Governo, precisando che in caso di divergenze nella valutazione degli oneri debba escludersi il concorso dello Stato nella copertura delle relative spese consentendo, pertanto, un più rigoroso controllo delle politiche retributive a livello governativo; i commi 2, 3 e 4 prevedono iniziative per la verifica e il monitoraggio dei costi della contrattazione integrativa da effettuare anche in forma congiunta con i Comitati di settore. Viene inoltre prevista la nullità ed inapplicabilità delle clausole degli accordi decentrati che risultino non compatibili con i vincoli di bilancio; il comma 5 chiarisce, infine, che tra gli enti tenuti all'invio dei contratti integrativi per i controlli preventivi previsti dall'articolo 39 della legge n.449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricompresi anche gli enti dell'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n.165 del 2001.

La disposizione di cui all'articolo 11 rafforza e razionalizza l'intento già perseguito dall'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di realizzare maggiori economie ed un recupero di efficienza e funzionalità mediante la riduzione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni.

A tale scopo il comma 1 dispone, in via generale, che possono essere istituiti solo organismi collegiali a carattere strettamente tecnico e ad elevata specializzazione, purchè si tratti di attività indispensabili al raggiungimento delle finalità dell'amministrazione non perseguibili con l'utilizzo del proprio personale.

Il comma 2, nel prevedere la soppressione degli organismi collegiali già operanti presso l'amministrazione, demanda l'individuazione degli stessi ad appositi provvedimenti da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 introduce misure di carattere straordinario - alcune delle quali sono peraltro limitate al solo 2002 - dettate in particolar modo dall'impossibilità di assolvere con interventi ordinari le attuali esigenze di contenimento della spesa pubblica.

In particolare il comma 1 dispone, per il solo anno 2002, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale per le amministrazioni dello Stato, per le Agenzie, per gli enti pubblici non economici, per le università, limitatamente al personale amministrativo e tecnico, per gli enti di ricerca e per gli enti locali. La misura, proprio perché limitata nel tempo, non comprometterà la funzionalità delle amministrazioni interessate in quanto vengono salvaguardate le assunzioni a tempo determinato e quelle connesse con particolari situazioni (unicità e infungibilità delle figure professionali, comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) e si potrà contare sui processi di mobilità facilitati dall'attuale fase di riordino e accorpamento di strutture nonché di trasferimento di funzioni.

Il comma 2 dispone il ripristino del sistema autorizzatorio delle assunzioni, prevedendo per ciascuno degli anni 2003 e 2004 una riduzione di personale dell'1% rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2002.

I commi 3 e 4 considerano la particolarità e delicatezza dei compiti del settore militare che non consentono l'estensione del divieto di assunzione introdotto dal comma 1, tenuto anche conto dell'attuale difficile momento. Peraltro, anche nell'ambito del sistema autorizzatorio delle assunzioni si è dovuta considerare la peculiarità del personale militare tant'è che il settore ha assicurato una limitata partecipazione alla riduzione della spesa pubblica attraverso la riduzione del personale. Le norme che si propongono, più che ridurre le consistenze, sono pertanto dirette a razionalizzare il settore. Ad esso viene infatti richiesta la predisposizione di specifici piani annuali finalizzati alla riorganizzazione interna da realizzare anche attraverso la riallocazione in compiti esclusivamente istituzionali del personale in atto impiegato in compiti strumentali, compiti da far svolgere a personale assegnato ad altre amministrazioni ovvero, se economicamente più vantaggioso, ad esterni.

Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione dell'introdotta divieto. mentre il comma 6 introduce norme preordinate ad assicurare l'effettiva partecipazione degli enti locali e delle province alla riduzione complessiva della spesa pubblica, in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interna. A tal fine è

prevista, a decorrere dall'anno 2003, la verifica dei documenti di fabbisogno del personale da parte degli organi di revisione contabile per accertare gli effetti della politica del personale sulla spesa pubblica complessiva, secondo quanto indicato dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

L'articolo 13 prevede, ai commi da 1 a 6, che con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengano definiti nuovi parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, finalizzati a rendere più efficiente ed efficace la Scuola dell'autonomia, ricorrendo soprattutto ad una maggiore flessibilità dell'orario.

I commi 7 ed 8 modificano la composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, prevedendo che i membri siano tutti interni all'istituto, con il solo presidente esterno. L'innovazione comporta una riduzione della spesa per compensi e missioni del personale, oltre che uno snellimento delle procedure di nomina dei Commissari.

L'articolo 14, comma 1, reca interventi riduttivi sulla spesa in materia di trattamento economico dei ministri nonché dei docenti e dei ricercatori universitari. In particolare il comma 1 prevede la riduzione del 10 per cento della retribuzione dei membri del Governo come disciplinata dall'articolo 2, 1° comma, della legge 8 aprile 1952, n.212, mentre il comma 2 è finalizzato ad eliminare il contenzioso riguardante docenti e ricercatori universitari nel senso di precisare che la maggiorazione prevista per il tempo pieno non ha effetti sul conglobamento nello stipendio della quota di indennità integrativa speciale.

Il comma 3 ripropone anche per il triennio 2002-2004 il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale delle amministrazioni pubbliche già previsto per il triennio 1999-2001 dall'articolo 24 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le disposizioni recate dai primi tre commi dell'articolo 15 sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie locali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, si stabilisce che il complesso delle spese correnti per il 2002 al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia contenuto nell'ambito degli impegni a tale titolo relativi al 2000 aumentati del 4,5 per cento.

Dal computo di tale calcolo sono escluse le spese correnti necessarie all'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite ad Enti locali a decorrere dall'anno 2000 o anni successivi.

Il comma 4 prevede che, per l'acquisto di beni e servizi, gli Enti locali aderiscano obbligatoriamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e dell'articolo 59 della legge n. 388 del 2000.

Gli Enti che, per motivi di economicità, decidano di non avvalersi delle suddette convenzioni, sono tenuti a dimostrare la maggiore convenienza dell'acquisto di beni e servizi effettuato rispetto al prezzo stabilito nelle convenzioni, inviandone la relativa documentazione ai rispettivi organi di revisione contabile, addetti a svolgere l'attività di sorveglianza e di controllo. Al fine di perseguire maggiori risparmi, gli Enti devono impartire direttive promovendo, nel contempo, l'esternalizzazione dei servizi.

Il comma 7 prevede la riduzione dei trasferimenti erariali ai predetti enti (dell'1 per cento per il 2002, del 2 per cento per il 2003 e del 3 per cento per il 2004) in conseguenza delle economie realizzate con le disposizioni dei commi precedenti.

Con i commi da 8 a 11, sono definiti i criteri e i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno che gli Enti locali devono inviare al Ministero dell'Economia

e delle Finanze. Con successivo decreto del Ministero medesimo saranno individuate la modulistica e le modalità di rilevazione.

L'articolo 16 è inteso a modificare l'attuale formulazione del comma 7 dell'art.1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale prevede che l'attribuzione ai comuni del gettito dell'addizionale comunale all'Irpef sia basata sulla determinazione del gettito effettivamente riscosso in ogni singolo comune. Con tale modifica viene prevista che la ripartizione tra i comuni e le province dell'addizionale IRPEF è effettuata a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento e che il saldo sia dovuto sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno. Il successivo comma 2 contiene disposizioni finalizzate a rinviare al 1° gennaio 2003 l'applicazione a regime della compartecipazione comunale all'IRPEF in quanto a tutt'oggi non si dispone dei dati relativi all'imposta netta dovuta dai contribuenti e distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale. Pertanto, in attesa di superare gli inconvenienti di cui sopra, si ritiene di dare comunque avvio alla modifica del sistema dei trasferimenti agli enti locali prevedendo, solo per il 2002, di corrispondere una compartecipazione commisurata all'1,5 per cento del gettito IRPEF riscosso in conto competenza per l'anno 2001 ed attribuita agli enti in base ai dati statistici più recenti a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato si prevede la corrispondente riduzione dei trasferimenti e che, laddove l'ammontare dei trasferimenti non consente il recupero totale della compartecipazione, non si dà luogo alla compartecipazione stessa e si procede all'attribuzione dei trasferimenti con le modalità stabilite dalla normativa previgente.

L'articolo 17 prevede il differimento della riforma dei trasferimenti all'anno 2003 e l'utilizzazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti per gli enti locali,

per l'anno 2002, secondo la disciplina previgente (attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui). Le somme residue che vengono a determinarsi nello stesso anno 2002 in dipendenza dei mutui giunti ad estinzione (valutati in circa 258 milioni di euro) vengano distribuite a tutti gli enti locali per circa 129 milioni di euro e per la restante parte agli enti sotto media dei trasferimenti erariali. Tali ultimi enti sono per la maggior parte di piccola dimensione geografica.

L'articolo 18, comma 1, in attesa del riordino del sistema complessivo dei trasferimenti agli enti locali, detta i criteri per la definizione dei contributi erariali spettanti a ciascun ente locale per l'anno 2002. La base di partenza è data dai contributi attribuiti per l'anno 2001 dall'articolo 53 della legge finanziaria per il 2001 (legge n.388/2000), rettificati in ragione dei provvedimenti normativi intervenuti successivamente. Al fine poi di evitare incertezze applicative, si dispone il differimento della vigenza del decreto legislativo n.244 del 1997 di riordino dei trasferimenti all'avvenuta riforma del sistema.

Il comma 2 interviene in merito alle scadenze (rate) per l'erogazione dei contributi agli enti locali, demandando ad un decreto interministeriale Interno-Economia e Finanze, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione dei trasferimenti.

Il comma 3, attraverso il previsto incremento di 103 milioni di euro dei trasferimenti al Comune di Roma, è preordinato a soddisfare, ad un tempo, due esigenze strettamente correlate: ovviare all'attuale sperequazione dei trasferimenti erariali destinati al Comune di Roma rispetto alla media nazionale delle grandi città; garantire un adeguato supporto permanente alle attività istituzionali ed alle necessità strutturali che lo stesso comune deve fronteggiare in qualità di sede della Capitale della Repubblica.

Il comma 4 si prefigge l'obiettivo di rendere permanente la modalità di rideterminazione dei trasferimenti alle comunità montane - basata sui parametri del

territorio e della popolazione – a seguito di passaggio di comuni da una comunità montana all'altra.

Il comma 5 prevede alcune modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. L'opportunità delle modifiche, oltre che da esigenze di coordinamento ed aggiornamento, discende anche da modifiche normative sopravvenute in materia.

Il comma 6 precisa, modificandola, la disposizione recata dall'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, con la quale il Legislatore ha tentato di fare chiarezza sulla controversa tematica dei termini per l'approvazione di aliquote e tariffe di tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché dell'efficacia dei regolamenti sulle entrate approvati dopo il 1° gennaio.

La disposizione del comma 7 disciplina in modo coerente le ipotesi in cui, a seguito dell'iscrizione in catasto di una ditta, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) del gruppo catastale D in precedenza versata dalla stessa ad un solo comune viene ripartita tra i diversi comuni in cui opera la ditta.

La disposizione del comma 8, integrando la disciplina recata dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 in materia di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF, è volta ad evitare che le somme di spettanza degli enti locali versate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulle contabilità speciali intestate al Ministero dell'Interno siano soggette a procedure esecutive azionate nei confronti dello stesso Ministero, proprio per garantire l'accreditamento del gettito a favore degli enti locali beneficiari.

CAPO III

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

L'articolo 19 prevede l'emanazione da parte del Governo di regolamenti che individuino gli enti pubblici non economici e le Agenzie finanziati direttamente o anche indirettamente dallo Stato o da altri Enti pubblici, disponendone nel contempo la trasformazione in società per azioni o fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione.

L'articolo 20 prevede l'acquisto sul mercato di beni mobili durevoli e di servizi da parte di amministrazioni ed enti pubblici e privati interamente partecipati nonché il ricorso a forme di autofinanziamento, rivolte a ridurre progressivamente l'entità dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, anche grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti; modalità, quest'ultime, definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 21, comma 1, è inteso, nel triennio 2002-2004, a ridurre gradualmente, gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici economici nonché a realizzare economie di spese e a migliorare l'efficienza gestionale dei predetti enti grazie anche ad azioni di esternalizzazione dei propri servizi.

Con il comma 2 si stabilisce l'iscrizione degli importi dei contributi statali in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Con il comma 3 viene prevista la riduzione dei predetti contributi, nel triennio 2002-2004, nella misura del dieci per cento rispetto all'importo risultante dalla legislazione vigente.

L'articolo 22 prevede l'affidamento in concessione a soggetti privati dell'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali mediante apposito regolamento che ne stabilisce la durata per un periodo non inferiore a 5 anni e l'importo complessivo del canone da corrispondere allo Stato, stabilendo, altresì, che all'atto della cessazione della concessione medesima i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo.

L'articolo 23 prevede una nuova organizzazione del servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale, nel senso che l'ente locale può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e la gestione di reti ed infrastrutture e l'erogazione del servizio.

L'articolo 24 prevede che le pubbliche amministrazioni possano apportare variazioni alle proprie dotazioni organiche con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni recate dall'articolo 25 definiscono, per l'anno 2002, a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, la complessiva somma di 715.293 mila euro. Il predetto importo è attribuito : per 573.784 mila euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n.335 di riforma del sistema pensionistico; per lire 141.509 mila euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'articolo 59, comma 34, della legge n.449 del 1997.

L'articolo 26 prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni inferiori all'importo mensile di 516 euro siano elevate di un importo pari al raggiungimento di tale somma. A tal fine, il comma 2 stabilisce lo stanziamento di un importo annuo di 2.169 milioni di euro. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati le categorie di pensioni a cui si applica l'integrazione, nonché i soggetti beneficiari dell'integrazione medesima, tenuto conto anche della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e della quota parte di contributi eventualmente versati. Il comma 4 stabilisce che dall'attuazione del predetto decreto non debba derivare un onere superiore a 2.169 milioni di euro.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE

SANTITARIO

L'articolo 27 prevede che, relativamente all'integrazione del finanziamento statale per l'anno 2001, l'inosservanza degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001, comporta il ripristino del livello di spesa stabilito con il precedente Accordo del 3 agosto 2000.

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

L'articolo 28 è inteso a razionalizzare e a completare il quadro normativo di riferimento per la finanza degli enti territoriali, il quale è stato modificato sostanzialmente dal collegato alla legge finanziaria per il 1995 con l'introduzione dei

titoli obbligazionari dei Comuni (art. 35, legge 724 del 1994). La riforma proposta si preoccupa di assicurare il controllo dell'andamento del debito degli enti territoriali, che rappresenta una componente importante del debito della Pubblica Amministrazione, di offrire agli operatori un quadro di riferimento certo e coerente nonché di liberalizzare e razionalizzare ulteriormente il mercato del debito degli enti in questione. Le misure proposte mirano, infatti, sia a garantire l'efficienza e la flessibilità degli strumenti, allo scopo di minimizzare il costo del debito, sia a fissare limiti operativi adatti ad agevolare il confronto tra alternative di finanziamento e a contenere l'esposizione a rischi finanziari.

In particolare, si introducono il monitoraggio della consistenza del debito e il coordinamento delle emissioni obbligazionarie e dei mutui degli enti territoriali da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, l'emissione di titoli obbligazionari e la contrazione di mutui bancari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza previa costituzione di un fondo di ammortamento del debito, la possibilità di rifinanziare i prestiti obbligazionari ed i mutui bancari in presenza di condizioni di mercato che permettano di ridurre il costo del servizio del debito, l'abrogazione della norma che prevede il parere preventivo del CICR per le emissioni obbligazionarie delle Regioni, infine, la soluzione di talune ambiguità interpretative rilevabili nella normativa sulla finanza locale, specialmente per quanto attiene le procedure di appalto e la normativa fiscale.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

L'articolo 29 è diretto a dare continuità dal 2002 ad una serie di interventi miranti alla riduzione del costo del lavoro, i cui effetti, a decorrere dall'anno 2002 erano condizionati all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, concernenti la cosiddetta *carbon tax*. In particolare, il comma 1 conferma alla lettera a), la riduzione del

contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488; alla lettera b), la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.488. Il comma 2, lettera a), confermando il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'INAIL, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.144 e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, consente la rideterminazione dei premi della gestione industria cui fanno carico, mediante anticipazioni, i disavanzi della gestione agricoltura; la lettera b), conferma al 3 per cento la quota di retribuzione della contrattazione integrativa aziendale esente da contribuzione di cui all'articolo 60, della legge 17 maggio 1999, n.144.

L'articolo 30 prevede, per i nuovi assunti per l'anno 2002, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS per tutti i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per un periodo di 3 anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore. L'efficacia della misura, à comunque subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articolo 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità Europea.

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

L'articolo 31 autorizza i limiti di impegno di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, per il rifinanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

L'articolo 32 contempla l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di un Fondo per gli investimenti nel quale far confluire, sia le disponibilità di bilancio e sia i nuovi investimenti autorizzati. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11 comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 33 prevede lo svolgimento dell'attività di finanziamento del piano straordinario delle grandi opere infrastrutturali, da parte della Cassa depositi e prestiti sia intervenendo direttamente con mutui ed anticipazioni, sia attraverso Poste italiane s.p.a., banche, intermediari finanziari vigilati ed imprese di investimento privilegiando quei settori pubblici e privati che provvedono alla realizzazione delle opere con la forma del project financing.

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

L'articolo 34 prevede l'emanazione di un regolamento governativo di semplificazione del procedimento di sequestro amministrativo, nonché del procedimento di alienazione e distruzione dei beni mobili sequestrati e confiscati

Con l'articolo 35, comma 1, viene soppresso il comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto la dotazione del Fondo per l'occupazione viene determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Il comma 2 ha esteso le possibilità di utilizzo della procedura prevista dall'articolo 9 della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 3 svolge una funzione di tutela sociale dei pubblici dipendenti che richiedono prestiti pluriennali dietro cessione del quinto dello stipendio, mediante concessione della garanzia da parte dell'INPDAP.

Il comma 4 amplia il novero delle disposizioni legislative che disciplinano gli interventi e gli stanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche sociali.

Il comma 5 dispone l'adeguamento a 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003, dell'importo di 13 milioni di euro previsto dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale incremento è richiesto dalla necessità di garantire alla regione Friuli-Venezia Giulia le risorse necessarie a far fronte al maggior fabbisogno per la spesa sanitaria derivante dall'applicazione dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni dell'8 agosto 2001.

Le disposizioni contenute nel comma 6 mirano ad eliminare, a decorrere al 1° gennaio 2002, le riserve previste dalle pregresse manovre di finanza pubblica in favore dello Stato ed a carico della regione Sicilia; riserve che di fatto non sono più acquisite al bilancio statale per effetto dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 41/2001, che ha sospeso l'esecuzione del decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. Peraltro, le sentenze della medesima Corte nn. 98, 347 e 348 del 2000 e n. 288 del 2001 hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni in materia di finanza pubblica recanti le riserve in parola, inducendo ad eliminare gli effetti a decorrere dal prossimo esercizio finanziario.

Il comma 7 definanzia una autorizzazione di spesa di ^{oltre} 10 milioni di euro in conto residui di stanziamento del Ministero della Salute.

TITOLO IV

NORME FINALI

Con l'articolo 36 vengono quantificate, al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennale 2002-2004 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale tabella, negli allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 2001.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2002-2004 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Con il comma 4 viene previsto il definanziamento di autorizzazioni di spesa come indicato nella Tabella E, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 468/1978.

Con il comma 5 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F, che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del

triennio 2002-2004. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'allegato n. 5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanto riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più

estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 6 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

L'articolo 37 detta disposizioni in materia di copertura finanziaria.

La manovra di finanza pubblica di cui al presente disegno di legge si completa con la considerazione dei recenti decreti-legge nn. 350 e 351 del 2001, concernenti rispettivamente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro e in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Gli effetti di tali provvedimenti saranno recepiti in bilancio con opportune variazioni tecniche.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per i primi interventi per il rilancio dell'economia, per la legge di semplificazione e riordino normativo 2001, per il ripianamento del debito verso l'Ufficio Italiano dei Cambi in sede di esecuzione dell'Accordo Italia-Argentina, per il pagamento interessi e rivalutazione monetaria su somme tardivamente percepite a seguito di inquadramento definitivo, per interventi vari, per disposizioni in materia di minori entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'Ariet, per interventi per le pari opportunità, per il piano asili nido, per gli italiani all'estero, per interventi vari in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la montagna, per la disciplina dell'immigrazione, per la revisione delle pensioni di guerra e per interventi straordinari per il CONI.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento è rivolto a consentire interventi vari.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI

L'accantonamento si rende necessario per i primi interventi per il rilancio dell'economia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi per il rilancio dell'economia e per interventi vari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali ed alle esigenze di adeguamento funzionale del Ministero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento si rende necessario per assicurare i primi interventi per il rilancio dell'economia, per spese per il subentro dello Stato nei contratti di appalto per prestazioni A.T.A. stipulati dagli enti locali, per consentire la realizzazione di interventi per lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica e per interventi vari.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per consentire i primi interventi per il rilancio dell'economia.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato per i primi interventi per il rilancio dell'economia, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, nonché per interventi vari.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento si rende necessario per dare corso ad i primi interventi per il rilancio dell'economia e per interventi vari.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento e' preordinato alla realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento di rende necessario per i primi interventi per il rilancio dell'economia e per la perequazione stipendiale tra ufficiali delle Forze Armate e quelli delle Forze di Polizia.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi vari, in particolare repressione frodi, fermo pesca ed enti di irrigazione statale.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato al fine di consentire i primi interventi per il rilancio dell'economia, realizzare interventi nel settore dei musei e per il rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n.39 per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi .

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per i primi interventi per il rilancio dell'economia e per interventi vari

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento è rivolto a consentire l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali cui l'Italia partecipa, per il fondo di solidarietà per la Regione Sicilia, per la falda acquifera di Milano, per i lavori della Metropolitana a Roma, per contributi straordinari alla Regione Lombardia ed alle province interessate al sistema pedemontano, per interventi strutturali a favore della regione Piemonte per le Olimpiadi 2006, per la tecnologia dell'informazione nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e per i Mondiali di sci 2005 in Valtellina.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento si rende necessario a consentire interventi vari.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è preordinato ad interventi per l'edilizia carceraria.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi in materia di scuola, università e ricerca scientifica.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è diretto alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato alla diga foranea di Molfetta e per interventi nel comparto dei trasporti e sistema infrastrutturale.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento è rivolto ad assicurare interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è diretto a prevenire incendi boschivi, ad attuare interventi di bonifica e di irrigazione e a consentire l'attuazione di interventi vari.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è rivolto ad assicurare interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per il ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie locali e per un intervento straordinario a favore della regione Lazio.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE



ALLEGATO N. 1

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA d, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)
(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
LEGGE N. 195 DEL 1958 E LEGGE N. 1198 DEL 1987: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. (CAP. 2107)	19.287	-238	19.048	22.595	21.086
LEGGE N. 17 DEL 1973: AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CAP. 2106)	15.760	-315	15.445	15.583	15.717
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.216 DEL 1974. LEGGE N.281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N.417 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (CAP. 1560)	25.823	-516	25.308	24.790	24.273
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (CAP. 5217)	10.923	-294	10.629	10.412	10.195
LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (CAP. 3026)	87.798	-	87.798	87.798	87.798
LEGGE N. 468 DEL 1978: RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9 TER: FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (CAP. 3003)	-	361.520	361.520	361.520	361.520

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>LEGGI N. 16 DEL 1980 E LEGGE 137 DEL 2001: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO (CAP. 7256)</p> <p>LEGGI N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1980):</p> <p>-ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (CAP. 1680/P)</p> <p>-ART. 36: FINANZIAMENTO CENSIMENTI (CAP. 1680/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 285 DEL 1980, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1980: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI</p> <p>-ART. 12: CONFERIMENTO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404 (LIQUIDAZIONE ENTI SOPPRESSI) (CAP. 1630)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AGEA) (CAP. 1555)</p> <p>LEGGI N. 67 DEL 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (CAPP. 2183, 7442)</p>	<p>111.835</p> <p>126.532</p> <p>129.114</p> <p>5.165</p> <p>-</p> <p>509.065</p>	<p>-60.189</p> <p>-2.582</p> <p>42.989</p> <p>-5.165</p> <p>25.823</p> <p>-</p>		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	297	-	297		
<p>LEGGES N. 440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (CAP. 1539)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (CAP. 7446/P)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: SPESE AMMORTAMENTO MUTUI (CAP. 7446/P)</p> <p>LEGGES N. 225 DEL 1992: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>-ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 2184)</p> <p>-ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 7447)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993: RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 421 DEL 1992.</p> <p>-ART. 50: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (CAP. 5223)</p>	154.937	-	154.937	154.937	154.937
	92.962	-	92.962	92.962	92.962
	51.087	-1.022	50.065	49.044	48.022
	472.733	-	472.733	472.733	472.733
	4.648	-93	4.555	4.462	4.369

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002				2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 1993: NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>-ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A. (CAP. 1707)</p> <p>LEGGE N. 20 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.</p> <p>-ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA. (CAP. 2160)</p> <p>LEGGE N. 109 DEL 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>-ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (CAP. 1702)</p> <p>LEGGE N. 481 DEL 1995: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.</p> <p>-ART. 2: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. (CAP. 1719)</p> <p>LEGGE N. 675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CAP. 1604)</p> <p>LEGGE N. 94 DEL 1997: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 488 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (CAP. 1321)</p>	<p>13.428</p> <p>237.872</p> <p>15.494</p> <p>2.582</p> <p>11.362</p> <p>12.395</p>	<p>-269</p> <p>-10.631</p> <p>-310</p> <p>-52</p> <p>-227</p> <p>-1.033</p>	<p>13.159</p> <p>227.241</p> <p>15.184</p> <p>2.531</p> <p>11.135</p> <p>11.362</p>		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>LEGE N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (CAP. 1575)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</p> <p>-ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (CAP. 2701)</p> <p>LEGE N. 128 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE.</p> <p>-ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (CAP. 1723)</p> <p>LEGE N. 230 DEL 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA</p> <p>-ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE. (CAP. 2185)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVINEZ (CAP. 7330)</p>	<p>25.823</p> <p>-</p> <p>5.165</p> <p>123.950</p> <p>1.911</p>	<p>-516</p> <p>1.906.242</p> <p>-103</p> <p>-</p> <p>-38</p>		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002				2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999 E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (CAP. 1525/P) (a)	180.158	-3.603	176.554	125.407	122.794	
DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (CAP. 5200)	15.545	-311	15.234	14.924	14.613	
DECRETO LEGISLATIVO N. 287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (CAP. 3935)	5.435	-270	5.165	5.061	4.958	
DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999: RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.	2.348.050	27.652	2.375.702	2.375.702	2.375.702	
-ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (CAPP. 3890, 3891, 7775)	217.549	14.856	232.406	232.406	232.406	
-ART. 70 COMMA 2 LETT. A): FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DEL DEMANIO) (CAPP. 3901, 3902, 7777)	431.998	6.990	438.988	438.988	438.988	
-ART. 70 COMMA 2 LETT. B): FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DEL TERRITORIO) (CAPP. 3911, 3912, 7779)	525.740	16.540	542.280	542.280	542.280	
-ART. 70 COMMA 2 LETT. C): FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE). (CAPP. 3920, 3921, 7781)						

NOTE ESPLICATIVE

(a) LO STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE TIENE CONTO DELLE RIDUZIONI DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI N. 227 E N. 228 DEL 2001.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (CAP. 2115)	354.556	-20.408	334.148	327.950	320.203
LEGE N. 205 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.	152.874	-3.061	149.814	146.756	143.699
-ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (CAP. 2170/P)	6.499.851	2.291.345	8.791.196	6.601.805	6.564.913
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
LEGE N. 287 DEL 1990: NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO					
-ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (CAP. 2275)	33.570	-8.263	25.306	24.790	24.273
LEGE N. 292 DEL 1990: ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (CAP. 2270)	33.570	-7.747	25.823	25.306	24.790
LEGE N. 282 DEL 1991: RIFORMA DELL'ENEA - LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995. (CAP. 7630)	268.558	-25.823	242.735	206.583	206.583
LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAPP. 2280, 5107) (a)	31.000	-	31.000	31.000	31.000

NOTE ESPLICATIVE

(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002				2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>LEGE N. 68 DEL 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. A): CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO. (CAP. 5101)</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. B): CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (CAP. 5102)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGE N. 385 DEL 1995: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>-ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (CAP. 1990)</p> <p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (CAP. 1395)</p> <p>LEGE N. 328 DEL 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>-ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. 1711)</p>	<p>105.874</p> <p>77.469</p> <p>550.039</p> <p>2.582</p> <p>2.582</p> <p>1.594.483</p> <p>1.599.648</p>	<p>-2.582</p> <p>-9.296</p> <p>-53.712</p> <p>-52</p> <p>-52</p> <p>-</p> <p>-103</p>	<p>103.291</p> <p>68.172</p> <p>496.327</p> <p>2.531</p> <p>2.531</p> <p>1.594.483</p> <p>1.599.544</p>		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>-ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI (CAP. 1768/P)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1160) (a)</p> <p>LEGGE N. 678 DEL 1996: PROROGA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE DI MILANO. (CAP. 1806) (a)</p>	10.329	-	10.329	10.329	10.329
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N. 1612 DEL 1962: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE (CAP. 2201)</p> <p>LEGGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (CAP. 4131)</p>	10.492	-	10.492	10.492	10.492
	155	-	155	155	155
	8	-	8	8	8
	3.099	-62	3.037	2.975	2.913
	1.808	-36	1.771	1.735	1.699
NOTE ESPLICATIVE					
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA. DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002				2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA	2002		
<p>LEGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (CAP. 3749)</p> <p>LEGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (CAP. 4052)</p> <p>LEGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) (a)</p> <p>LEGE N. 948 DEL 1982: NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI AGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (CAPP. 1161, 1162) (b)</p> <p>LEGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (CAPP. 4061, 4063)</p> <p>LEGE N. 411 DEL 1985: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO ALLA SOCIETA' "DANTE ALIGHIERI" (CAP. 2744) (b)</p> <p>LEGE N. 760 DEL 1985: ADESIONE DELL'ITALIA ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO, ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ISTITUTO TENUTASI A ROMA IL 9 NOVEMBRE 1984, E SUA ESECUZIONE (CAP. 3383) (b)</p>	981	-	981	981	981	981
	284	-	284	284	284	284
	361.520	103.291	464.811	516.457	568.103	
	2.094	-	2.094	2.094	2.094	2.094
	2.841	-	2.841	2.841	2.841	2.841
	1.653	-	1.653	1.653	1.653	1.653
	258	-	258	258	258	258

NOTE ESPLICATIVE

(a) LO STANZIAMENTO COMPRENDE LA SOMMA DI 227.241 MIGLIAIA DI EURO RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUENDO FONDO GLOBALE PER LA SALUTE, VOLTO ALLA LOTTA CONTRO L'AIDS, LA MALARIA E LA TUBERCOLOSI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

(b) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>LEGE N. 505 DEL 1995: PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (CAPP. 4042, 4232, 4332, 4432) (a)</p> <p>LEGE N. 299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (CAP. 4534)</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE N. 407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (CAP. 8973)</p> <p>LEGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (CAP. 5547)</p> <p>LEGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (CAP. 2193)</p>	<p>3.099</p> <p>5.165</p> <p>382.800</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>103.193</p>		
<p>LEGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (CAP. 5547)</p> <p>LEGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (CAP. 2193)</p>	<p>3.099</p> <p>7.747</p>	<p>3.099</p> <p>-155</p>	<p>6.197</p> <p>7.592</p>	<p>4.648</p> <p>7.437</p>	<p>4.648</p> <p>7.282</p>
	387	-	387	387	387

NOTE ESPLICATIVE

(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002				2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>LEGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (CAP. 5496)</p> <p>LEGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP. 5502)</p> <p>LEGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (CAP. 5517)</p> <p>LEGE N. 537 DEL 1993: INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 5 COMMA 1 LETT. A): COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' (CAP. 5507/P)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1692) (a)</p> <p>LEGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA B7: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (CAP. 5512)</p> <p>LEGE N. 440 DEL 1997 E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ART. 68 COMMA 4, LETT. B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (CAP. 1722)</p>	<p>126.532</p> <p>108.456</p> <p>129.114</p> <p>6.184.055</p> <p>9.229</p> <p>43.899</p> <p>256.228</p>	<p>-</p> <p>2.582</p> <p>-</p> <p>65.074</p> <p>-</p> <p>-878</p> <p>-25.523</p>	<p>126.532</p> <p>111.038</p> <p>129.114</p> <p>6.249.128</p> <p>9.229</p> <p>43.021</p> <p>232.408</p>	<p>126.532</p> <p>111.038</p> <p>129.114</p> <p>6.145.837</p> <p>9.229</p> <p>42.143</p> <p>222.076</p>	<p>126.532</p> <p>111.038</p> <p>129.114</p> <p>6.042.546</p> <p>9.229</p> <p>41.265</p> <p>206.563</p>	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (CAP. 8922)</p> <p>LEGGE N. 338 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (CAP. 8967)</p> <p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (CAP. 2674)</p> <p>LEGGE N. 968 DEL 1969 E DECRETO LEGGE N. 361 DEL 1995 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): FONDO SCORTA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. (CAP. 1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>-ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (CAPP. 2668, 2815)</p>	<p>1.603.857</p> <p>30.987</p> <p>8.505.591</p> <p>25.823</p> <p>20.658</p> <p>3.512</p>	<p>-28.663</p> <p>-</p> <p>15.235</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1286) (a)</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (CAPP. 2754, 2756)</p> <p>DECRETO-LEGE N. 2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N. 150 DEL 1992, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (CAPP. 2068, 2069/P)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2251) (a)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999: RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>-ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (CAPP. 1550, 1565, 7240)</p>	522	-	522	522	145
	50.515	-	50.515	50.515	50.138
	54.228	-2.582	51.646	50.613	49.560
	646	-387	258	258	258
	63.524	-	63.524	63.524	63.524
	62.775	-1.255	61.520	60.265	59.010
	181.173	-4.225	176.948	174.661	172.373
NOTE ESPLICATIVE					
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (CAP. 2661)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAP. 2719)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE:</p> <p>- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI. (CAP. 7169/P)</p> <p>- ART. 3: FUNZIONAMENTO. (CAP. 7169/P)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1336) (a)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 595 DEL 1996 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRIM". (CAP. 2098) (a)</p>	<p>5.165</p> <p>1.653</p> <p>516.457</p> <p>551.060</p> <p>487</p> <p>775</p>	<p>-</p> <p>-33</p> <p>-</p> <p>-34.603</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>5.165</p> <p>1.620</p> <p>516.457</p> <p>516.457</p> <p>487</p> <p>775</p>	<p>5.165</p> <p>1.587</p> <p>516.457</p> <p>516.457</p> <p>487</p> <p>775</p>	<p>5.165</p> <p>1.554</p> <p>516.457</p> <p>516.457</p> <p>487</p> <p>775</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002				2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (CAP. 2161)	102.474	-50.828	51.646	51.646	51.646	51.646
LEGGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (CAP. 1690)	335.697	-77.469	258.228	258.228	258.228	258.228
MINISTERO DELLA DIFESA	1.513.766	-162.932	1.350.833	1.350.800	1.350.767	1.350.767
REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI: -ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (CAP. 3908)	47.256	-	47.256	47.256	47.256	47.256
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (CAP. 2691)	16.785	-	16.785	16.785	16.785	16.785
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 4091) (a)	7.230	-	7.230	7.230	7.230	5.165
DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999: RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.	2.066	-41	2.025	1.983	1.942	1.942
-ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (CAP. 4761)	73.337	-41	73.296	73.254	71.147	71.147
NOTE ESPLICATIVE						
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA (CAPP. 2853, 2954/P, 2955/P, 2956, 3053, 3055, 3060)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1661) (a)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 454 DEL 1999: " RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59" (CAP. 2083)</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGE N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (CAP. 1941)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (CAPP. 1261, 1262, 1942, 1943)</p>	<p>15.684</p> <p>6.714</p> <p>14.394</p> <p>36.791</p>	<p>7.557</p> <p>-</p> <p>6.265</p> <p>13.821</p>	<p>23.241</p> <p>6.714</p> <p>20.658</p> <p>50.613</p>	<p>23.241</p> <p>6.714</p> <p>20.658</p> <p>50.613</p>	<p>23.241</p> <p>6.714</p> <p>20.658</p> <p>50.613</p>
NOTE ESPLICATIVE					
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA. DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGI N. 163 DEL 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (CAPP. 1381, 1382, 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195, 3460, 8501, 8502, 8641, 8642, 8643, 8645)</p> <p>LEGGI N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (CAP. 2363)</p> <p>LEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (CAP. 2052)</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2121) (a)</p> <p>LEGGI N. 534 DEL 1996: NUOVE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI (CAP. 2051) (a)</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (CAP. 3440)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 DEL 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (CAP. 2380)</p>	<p>521.621</p> <p>1.033</p> <p>3.957</p> <p>20.175</p> <p>10.329</p> <p>564.779</p> <p>19.367</p> <p>36.684</p>	<p>-</p> <p>-21</p> <p>186</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>521.621</p> <p>1.012</p> <p>3.543</p> <p>20.175</p> <p>10.329</p> <p>564.779</p> <p>19.367</p> <p>36.684</p>	<p>521.621</p> <p>992</p> <p>3.471</p> <p>20.175</p> <p>10.329</p> <p>564.520</p> <p>19.367</p> <p>36.684</p>	<p>521.621</p> <p>971</p> <p>3.398</p> <p>20.175</p> <p>10.329</p> <p>564.262</p> <p>19.367</p> <p>36.684</p>
NOTE ESPLICATIVE					
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA, DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002			2003	2004
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
LEGGE N. 927 DEL 1980: CONTRIBUTI ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE, CON SEDE A PARIGI (CAP. 3410)	129	-	129	129	129
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA	223.858	8.547	232.406	198.319	194.188
-ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (CAP. 2300)	103.291	-2.066	101.226	99.160	97.094
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (CAP. 2320)	77.469	-5.165	72.304	74.370	72.820
DECRETO LEGISLATIVO N. 268 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVIDENZA E SICUREZZA DEL LAVORO (CAP. 2330)					
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:					
-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2390) (a)	7.489	-	7.489	7.489	7.489
LEGGE N. 434 DEL 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (CAP. 3420)	3.099	-568	2.531	2.479	2.427
LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2, COMMA 4) (CAP. 2391)	6.611	-132	6.478	6.346	6.214
	477.996	617	478.613	444.343	436.412
T O T A L E G E N E R A L E	20.446.779	2.203.199	22.649.977	20.058.153	19.935.399
N O T E E S P L I C A T I V E					
(a) AUTORIZZAZIONE CONSIDERATA NELLA TABELLA 2 ALLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA. DA SOTTOPORRE AL CONSEGUENTE PREVISTO TAGLIO.					

ALLEGATO N. 2

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2002-2004
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato N. 2
 VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988) (migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 195 DEL 1958 E LEGGE N. 1198 DEL 1967: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. (CAP.2107)</p> <p>LEGGE N. 17 DEL 1973: AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CAP.2106)</p> <p>DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.216 DEL 1974, LEGGE N.281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N.417 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB).</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (CAP.5217)</p> <p>LEGGE N. 468 DEL 1978: RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO</p> <p>- ART. 9 TER: FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (CAP.3003)</p> <p>LEGGE N. 16 DEL 1980 E LEGGE 197 DEL 2001: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (CAP.7256)</p> <p>LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):</p> <p>-ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. (CAP.1680/P)</p>	-238	-238	+2.923	+1.414
	-315	-315	-177	-43
	-516	-516	-1.033	-1.549
	-294	-294	-1.725	-1.942
	+361.520	+361.520	+361.520	+361.520
	-60.189	-60.189	-29.202	-18.872
	-2.582	-2.582	-5.165	-7.747

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
-ART. 36: FINANZIAMENTO CENSIMENTI (CAP.1680/P)	+42.969	+42.969	-25.823	-7.747
DECRETO LEGGE N. 285 DEL 1980, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1980: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA				
-ART. 12: CONFERIMENTO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404 (LIQUIDAZIONE ENTI SOPPRESSI) (CAP.1630)	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVACOMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AGEA) (CAP.1555)	+25.823	+25.823	-	-
LEGGE N. 225 DEL 1982: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.				
-ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAP.2184)	-1.022	-1.022	-2.044	-3.065
DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993: RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 421				
-ART. 50: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (CAP.5223)	-93	-93	-186	-279
DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 1993: NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.				
-ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (CAP.1707)	-269	-269	-568	-826
LEGGE N. 20 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.				
-ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA. (CAP.2160)	-10.631	-10.631	-10.631	-10.631

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
	<p>LEGGE N. 109 DEL 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. -ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (CAP.1702)</p> <p>LEGGE N. 481 DEL 1995: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.</p> <p>-ART. 2: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. (CAP.1719)</p> <p>LEGGE N. 675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CAP.1604)</p> <p>LEGGE N. 94 DEL 1997: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (CAP.1321)</p> <p>LEGGE N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (CAP.1575)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.</p> <p>-ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (CAP.2701)</p> <p>LEGGE N. 128 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE.</p> <p>-ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (CAP.1723)</p>	-310		
	-52	-52	-103	-155
	-227	-227	-454	-682
	-1.033	-1.033	-1.291	-1.549
	-516	-516	-1.033	-1.549
	+1.906.242	+1.906.242	-	-
	-103	-103	-207	-310

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
	<p>LEGE N. 230 DEL 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA -ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE. (CAP.2185)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINODEGLI ENTI</p> <p>-ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (CAP.7330)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999 E DECRETO LEGISLATIVO N.188 DEL 2000; AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (CAP.1525/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1999; RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (CAP.5200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (CAP.3935)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999: RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11DELLA LEGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>-ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (CAP.3890)</p> <p>-ART. 70 COMMA 2 LETT. A): FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DEL DEMANIO). (CAP.3901) (CAP.7777)</p>	-		
	-38	-38	-76	-114
	-3.603	-3.603	-5.226	-7.838
	-311	-311	-622	-933
	-270	-270	-373	-477
	+27.652	+27.652	+27.652	+27.652
	+66.502	+66.502	+66.502	+66.502
	-51.646	-51.646	-51.646	-51.646

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
-ART. 70 COMMA 2 LETT. B): FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DEL TERRITORIO). (CAP.3911)	+6.990	+6.990	+6.990	+6.990
-ART. 70 COMMA 2 LETT. C): FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE). (CAP.3920)	+16.540	+16.540	+16.540	+16.540
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (CAP.2115)	-20.408	-20.408	-26.606	-34.353
LEGGE N. 205 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.				
-ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (CAP.2170/P)	-3.061	-3.061	-7.926	+25.169
	+2.291.345	+2.291.345	+299.063	+342.221
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
LEGGE N. 287 DEL 1990: NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO				
-ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (CAP.2275)	-8.263	-8.263	-8.780	-9.296
LEGGE N. 292 DEL 1990: ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (CAP.2270)	-7.747	-7.747	-8.263	-8.780
LEGGE N. 282 DEL 1991: RIFORMA DELL'ENEA - LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995. (CAP.7630)	-25.823	-25.823	-72.304	-25.823

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
	<p>LEGE N. 68 DEL 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. A): CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO. (CAP.5101)</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. B): CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE. (CAP.5102)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGE N. 335 DEL 1995: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>-ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (CAP.1990)</p> <p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (CAP.1395)</p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGE N. 1612 DEL 1962: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE (CAP.2201)</p> <p>LEGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (CAP.4131)</p>	-2.582		
	-9.296	-9.296	-13.015	-14.358
	-53.712	-53.712	-106.597	-64.609
	-52	-52	-103	-155
	-52	-52	-103	-155
	-103	-103	-207	-310
	-62	-62	-124	-186
	-36	-36	-72	-108

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
LEGE N. 7 DEL 1981; E LEGGE N. 49 DEL 1987; STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (CAP. 2160)	+103.291	+103.291	+154.937	+206.583
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	+103.193	+103.193	+154.741	+206.288
LEGE N. 407 DEL 1974; RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESINO (CAP. 8973)	+3.099	+3.099	+1.549	+1.549
LEGE N. 394 DEL 1977; POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (CAP. 5547)	-155	-155	-310	-465
LEGE N. 243 DEL 1991; UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP. 5502)	+2.582	+2.582	+2.582	+2.582
LEGE N. 537 DEL 1993; INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.				
-ART. 5 COMMA 1 LETT. A): COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.	+65.074	+65.074	-64.041	-167.332
LEGE N. 662 DEL 1996; MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA				
-ART. 1 COMMA 87; COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (CAP. 5512)	-878	-878	-1.756	-2.634
LEGE N. 440 DEL 1997 E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ART. 68 COMMA 4, LETT. B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (CAP. 1722)	-25.823	-25.823	-36.152	-51.646

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-28.663	-28.663	-51.904	-51.904
LEGGE N. 398 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. -ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (CAP.8967)	-	-	+30.987	+30.987
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	+15.235	+15.235	-119.043	-238.861
LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)	-1.549	-1.549	-2.582	-1.549
(CAP.2754)	-1.033	-1.033	-1.033	-3.099
(CAP.2756)	-23	-23	-23	-23
DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N. 150 DEL 1992, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.	-364	-364	-364	-364
(CAP.2069/P)	+811	+811	+8.387	+7.132
DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999: RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
-ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.	-4.225	-4.225	+2.319	+31

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAP.2719)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE;</p> <p>- ART. 3: FUNZIONAMENTO. (CAP.7169/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>LEGGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)</p>	-33	-33	-66	-99
	-34.603	-34.603	-34.603	-34.603
	-50.828	-50.828	-50.828	-50.828
	-77.469	-77.469	-77.469	-77.469
	-162.932	-162.932	-162.965	-162.998
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999: RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>-ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (CAP.4761)</p>	-41	-41	-83	-124

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAP. 2853)</p> <p>(CAP. 2954/P)</p> <p>(CAP. 2955/P)</p> <p>(CAP. 2956)</p> <p>(CAP. 3053)</p> <p>(CAP. 3055)</p> <p>(CAP. 3060)</p>	-3	-3	-6	-9
	-3	-3	-6	-9
	-31	-31	-62	-93
	-31	-31	-62	-93
	-52	-52	-103	-155
	+7.681	+7.681	+9.618	+9.742
	-4	-4	-8	-12
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 454 DEL 1999: " RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997. N. 59"</p>	+6.265	+6.265	+6.265	+6.265
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (CAP. 1941)</p>	+13.821	+13.821	+15.635	+15.635
	-62	-62	-124	-186

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (CAP. 1261) (CAP. 1262) (CAP. 1942) (CAP. 1943)	-36 -25 -21 -22	-36 -25 -21 -22	-72 -50 -41 -43	-108 -74 -62 -65
LEGGE N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (CAP. 2363)	-21	-21	-41	-62
LEGGE N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (CAP. 2052)	+186	+186	+114	+41
MINISTERO DELLA SALUTE	-	-	-258	-516
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA	+8.547	+8.547	-25.539	-29.670
-ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (CAP. 2300)	-2.066	-2.066	-4.132	-6.197
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	-5.165	-5.165	-3.099	-4.648
DECRETO LEGISLATIVO N. 268 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVIDENZA E SICUREZZA DEL LAVORO.	-568	-568	-620	-671
LEGGE N. 434 DEL 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (CAP. 3420)				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
LEGGI N. 129 DEL 2001: AGENZIA SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2, COMMA 4).	-132	-132	-264	-397
	+617	+617	-33.853	-41.584
I N C O M P L E S S O	+2.203.199	+2.203.199	+48.951	+55.173

ALLEGATO N. 3

**VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2002
PER IL RIFINANZAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2002 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978) (miliardi di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N. 64 DEL 1986; ARTICOLO 15, COMMA 52, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 E ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1989, N. 186, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1989, N. 284, NONCHÉ LEGGE 16 MAGGIO 1989, N. 184; DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO (SETTORE N. 4) (CAP. 7483)	1.466.910	2.453.170	2.453.170	-	-	-	1.032.914
LEGGE N. 183 DEL 1987; COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (SETTORE N. 27) (CAP. 7493)	3.409.928	3.925.072	3.925.072	619.748	619.748	619.748	6.817.231
LEGGE N. 183 DEL 1989 E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12); NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO (SETTORE N. 19) (CAP. 7469)	273.722	284.051	284.051	-	-	-	258.228
DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991; PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991 - ART. 6 COMMA 1; REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N. 3) (CAP. 7446)	835.405	676.113	459.201	103.291	103.291	103.291	103.291

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 4: FONDO DI SOLIDARIETA' (SETTORE N.21) (CAP. 7411)</p>	-	-	-	41.317	41.317	-	-
<p>LEGGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (SETTORE N.27) (CAP. 7520)</p>	28.405	28.405	28.405	-	-	-	15.494
<p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.27) (CAP. 7499)</p>	163.717	103.808	103.808	41.317	41.317	61.975	160.102
<p>LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (CAP. 7698)</p>	82.633	49.063	49.063	9.296	9.296	-	-
<p>LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. (SETTORE N.11) (CAP. 7122)</p>	3.718.490	3.718.490	3.718.490	671.394	671.394	1.549.371	2.478.993

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN BASE ALLA TABELLA E. (SETTORE N. 4) (CAP. 7483)</p> <p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50. COMMA 1 LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (SETTORE N.27) (CAP. 7464)</p> <p>LEGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (SETTORE N. 4) (CAP. 7150)</p> <p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (SETTORE N. 4) (CAP. 7420)</p>	1.174.354	2.453.170	2.453.170	-	-	1.239.497	1.859.245
	992.114	1.677.968	1.419.740	-	-	-	516.457
	-	-	-	-	-	-	51.646
	12.145.678	15.369.312	14.894.171	1.486.363	1.486.363	3.573.882	13.293.601
	-	-	-	413.166	413.166	413.166	413.166

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N. 2) (CAP. 7420)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (CAP. 7141)</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE N. 1089 DEL 1968: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>- ART. 4 : FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (SETTORE N. 4) (CAP. 8932)</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (CAP. 8957)</p>	361.520	413.166	413.166	77.469	77.469	103.291	258.228
	361.520	413.166	413.166	490.634	490.634	516.457	671.394
	378.821	378.821	378.821	568.103	568.103	568.103	568.103
	378.821	378.821	378.821	568.103	568.103	568.103	568.103
	103.291	129.114	129.114	25.823	25.823	80.051	206.583
	278.887	154.937	154.937	-	-	-	154.937

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 2: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA (SETTORE N.13) (CAP. 8921)</p>	46.481	28.405	28.405	-	-	-	28.405
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992. N. 421:</p> <p>- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (CAP. 7236)</p>	428.659	312.456	312.456	25.823	25.823	80.051	389.925
<p>DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3 : CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27) (CAP. 7239)</p>	129.114	46.481	46.481	-	-	-	103.291
<p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 27 : FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (SETTORE N.27) (CAP. 7243)</p>	98.127	-	-	98.127	98.127	98.127	98.127
	330.532	46.481	46.481	201.418	201.418	201.418	304.710

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A. L. V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (CAP. 7082)</p>	-	129.114	103.291	-	-	-	129.114
<p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 49 : PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (SETTORE N.19) (CAP. 7082)</p>	67.139	103.291	103.291	-	-	-	129.114
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SETTORE N.17) (CAP. 7473)</p>	67.139	232.406	206.583	-	-	-	258.228
<p>LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (SETTORE N.25) (CAP. 7657)</p>	49.063	193.671	193.671	-	-	-	51.646
	87.798	87.798	87.798	25.823	25.823	56.810	103.291

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE; - ART. 3 : FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI. (SETTORE N.16) (CAP. 7169)	1.418.707	664.164	664.164	-	-	-	1.032.914
MINISTERO DELLA DIFESA LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. ART. 50 COMMA 1 LETT. H): PROSECUZIONE INTERVENTI LEGGE 266 DEL 1997 ART. 4 COMMA 3 (SETTORE N.27) (CAP. 7177)	1.555.568	945.633	945.633	25.823	25.823	56.810	1.187.851
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (SETTORE N.27) (CAPP. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	31.572	19.671	19.671	-	154.937	-	10.329
				154.937	154.937		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 2001 (COMPETENZA)	2002 A L.V.		2002 VARIAZIONI		2003	2004
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGI N. 499 DEL 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.</p> <p>- ART. 4 : ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (SETTORE N.21) (CAP. 7810)</p> <p>LEGGI N. 398 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE. (SETTORE N.21) (CAP. 7476)</p>	-	-	-	103.291	103.291	103.291	103.291
	31.572	19.671	19.671	118.785	118.785	103.291	113.621
	15.299.490	17.717.945	17.216.982	3.071.886	3.071.886	5.100.012	16.787.432

ALLEGATO N. 4

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 4

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE
DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(ART.11, COMMA 3, LETTERA E), DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N.362 DEL 1988)
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003	2004
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI.</p> <p>(CAP. 7116/ECONOMIA E FINANZE)</p>	-67.139	-67.139	-	-
<p>LEGGE N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.</p> <p>(CAP. 7483/ECONOMIA E FINANZE)</p>	-77.469	-77.469	-	-
	-144.608	-144.608	-	-

ALLEGATO N. 5

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)**



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 5

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (Cronologico) (TABELLA F)

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 1089 DEL 1988: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>-ART. 4: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8932/P)</p>	129.114	180.760	206.583	-	-	4
<p>LEGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7171)</p>	15.494	5.165	-	-	-	21
<p>LEGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7415)</p>	20.658	-	-	-	-	27
<p>DECRETO-LEGE N. 251 DEL 1981, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE.</p>	77.469	-	-	-	-	9
<p>-ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7301)</p>						
<p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p>	13.428	-	-	-	-	27
<p>-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI CAPP. 7111, 7112)</p>						
<p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 94 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7073)</p>	88.779	51.646	-	-	-	8

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO TERMINALE					SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI		
<p>LEGGI N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7452)</p> <p>LEGGI N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) - AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 8550/P</p> <p>- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAPP. 8344, 8345, 8346</p>	1.291 5.165 4.545 9.709	- - -	- - -	- - -	- - -	3 27 27
<p>LEGGI N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7473)</p>	2.066	-	-	-	-	3
<p>LEGGI N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1984)</p> <p>-ART. 18 COMMI 8 E 9: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p>	68.895	77.469	-	-	-	9
<p>DECRETO LEGGE N. 159 DEL 1984: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7445)</p>	15.494	-	-	-	-	3

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGGES N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1985).</p> <p>-ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p> <p>DECRETO-LEGGES N. 480 DEL 1985 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 662 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI Fiemme e PER LA DIFESA DA FENOMENI DI ALCUNI CENTRI ABITATI. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7942)</p> <p>LEGGES N. 808 DEL 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI 'COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGES N. 547 DEL 1984, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1984, ART. 2 COMMA 6. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7421)</p> <p>LEGGES N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>-ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7380)</p> <p>LEGGES N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p> <p>LEGGES N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGES N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7483)</p>		23.034	-	-	-	-	9
		5.165	-	-	-	-	3
		51.129	51.129	51.646	-	-	2
		5.165	5.165	-	-	-	6
		17.869	-	-	-	-	9
		965.774	1.032.914	1.032.914	774.685	-	4

Segue: Allegato 5

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002					2003		2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F					
<p>LEGGI N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3 LETT. D): OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 8111)</p> <p>LEGGI N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7473)</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8957/P)</p>	5.165	5.165	-	-	-	19					
	51.646	51.646	327.950	-	-	17					
	154.937	258.228	353.773	-	-	23					
<p>DECRETO LEGGE N. 8 DEL 1987: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL COMUNE DI SENISE ED IN ALTRI COMUNI INTERESSATI DA DISSESTO DEL TERRITORIO E NELLE ZONE COLPITE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987, NONCHE' PROVVEDIMENTI RELATIVI A PUBBLICHE CALAMITA'</p> <p>-ART. 1: INTERVENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7448)</p> <p>LEGGI N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7493)</p>	206.583	309.874	681.723	-	-	-					
	30.987	-	-	-	-	19					
	3.202.033	4.234.947	6.817.231	1.032.914	-	27					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7658)</p> <p>LEGE N. 321 DEL 1990: AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7165)</p>	63.421	65.693	-	-	-	3
<p>LEGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA. CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7657)</p>	113.621	154.937	103.291	-	-	25
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7446/P)</p>	268.558	258.228	464.811	-	-	3
<p>LEGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAPP. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002)</p>	19.671	15.494	10.329	-	-	27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	Segue: Allegato 5 SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 433 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7451)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1992 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 217 DEL 1992: DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE FORZE DI POLIZIA. (INTERNO CAP. 7401)</p> <p>LEGE N. 32 DEL 1992: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76 (ART.1 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7444)</p> <p>LEGE N. 139 DEL 1992; LEGGE N. 768 DEL 1984, ART. 3 PRIMO COMMA; LEGGE 295 DEL 1998, ART. 3 COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ART. 50 COMMA 1 LETTERA B); PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA.</p> <p>- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAPP. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193</p> <p>- BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 8911</p>		180.760	180.760	268.558	-	2004	3
		20.142	20.142	20.142	-	-	-
<p>LEGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7439)</p>		2.582	2.582	-	-	-	3
		32.537	58.360	58.360	-	-	-
<p>- BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 8911</p>		516	516	516	-	-	6
		33.053	58.876	58.876	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO TERMINALE					2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005	2006			
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7411)	185.924	-	-	-	-	-	21	
	289.216	-	-	-	-	-		
LEGGI N. 211 DEL 1992: INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA								
-ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8163)	38.734	64.041	64.041	-	-	-	11	
-ART. 10: CONTRIBUTI PER I COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8165)	5.165	5.165	5.165	-	-	-	11	
	43.899	69.205	69.205	-	-	-		
LEGGI N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7520)	28.405	15.494	15.494	-	-	-	27	
DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N.64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO								
-ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P)	826.331	903.800	593.925	-	-	-	4	
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA								
-ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE CAP. 7010)	51.646	-	-	-	-	-	27	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002					2003		2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421;</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO CAP. 7236)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI CAP. 7141)</p> <p>-ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7499)</p> <p>LEGGE N. 36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 8052)</p> <p>LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7698)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE;</p> <p>-ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7169)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO CAP. 7232)</p>	113.621	105.874	103.291	-	-	27				
	568.103	568.103	568.103	-	-	27					27
	145.124	160.102	160.102	-	-	27					27
	713.227	728.204	728.204	-	-						
	10.329	18.076	18.076	-	-	4					4
	58.360	51.646	46.481	-	-	19					19
	1.077.329	1.074.230	1.032.914	-	-	16					16
	116.203	-	-	-	-	27					27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO TERMINALE					SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI		
DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 -ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7299) -ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7943/P - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7528	36.152	36.152	281.985	-	-	9
	10.272	-	-	-	-	3
	52	-	-	-	-	3
	46.476	36.152	281.985	-	-	
DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 95 DEL 1995: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI -ART. 1: IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7212)	5.165	-	-	-	-	4
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 7561)	2.582	2.582	2.582	2.582	2005	7
DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. -ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INF. (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8920/P)	12.911	-	-	-	-	13

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Segue: Allegato 5				
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>DECRETO LEGGE N. 517 DEL 1996 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMISSARIALE GOVERNATIVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8095)</p>	44.157	64.815	64.815	-	-	11
<p>DECRETO-LEGGE N. 548 DEL 1996, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ART. 1)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE CAPP. 7493, 7685)</p>	516.457	258.228	-	-	-	4
<p>DECRETO-LEGGE N. 630 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 21 DEL 1997: FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITARIE SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 - INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART. 1 B15)</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE CAP. 7464)</p>	154.937	-	-	-	-	27
<p>LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAPP. 8960/P, 8964/P)</p>	30.987	30.987	-	-	-	23
<p>- ART. 1 COMMA 90, 91 E 92: LEGGE N. 331 DEL 1985 ART.1; LEGGE N. 910 DEL 1986 ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8957/P)</p>	20.656	43.899	43.899	-	-	23
<p>-ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7122)</p>	4.389.884	5.112.923	5.112.923	4.892.396	2005	11
<p>- ART. 2 COMMA 203 LETTERA B) : INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA BASILICATA; DECRETO LEGISLATIVO N. 76 DEL 1990. ART. 23 COMMA 2: INTERVENTI DI VIABILITA' DELLA VALLE D'AGRI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7175)</p>	7.747	7.747	7.747	-	-	16

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO TERMINALE					2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005	2006			
- ART. 2 COMMA 63 LETT. A): PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7131)	105.874	152.355	-	-	-	-	-	25
	41.317	41.317	41.317	-	-	-	-	8
PPPP (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7437)								
-ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7142)	10.329	10.329	10.329	123.950	123.950	2016	2016	16
-ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7143)	10.329	10.329	10.329	123.950	123.950	2016	2016	16
	4.617.125	5.409.886	5.226.544	5.140.296	5.140.296			
DECRETO-LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7144)	38.734	38.734	38.734	568.103	568.103	2017	2017	16
-ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO CAP. 7239)	98.127	98.127	98.127	-	-	-	-	27
	136.861	136.861	136.861	568.103	568.103			
LEGGE N. 196 DEL 1997: NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7525)	77.469	-	-	-	-	-	-	27
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7954)	45.291	45.291	-	-	-	-	-	11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002					2003		2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGGI N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: PROGRAMMI DEL SETTORE AERONAUTICO (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P)</p> <p>-ART. 5 COMMA 3: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8921)</p> <p>-ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P)</p> <p>-ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7299)</p> <p>-ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p> <p>-ART. 14 COMMA 1: INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7423)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 457 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 9-BIS: PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES-VTS). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8079)</p>	51.646	28.405	-	28.405	-	38.734	38.734	25.823	258.228	2007
	28.405					38.734	38.734	25.823	374.431	2006	13
	30.987										2
	38.734										9
	25.823										9
	2.582										2
	178.178			92.962		92.962	92.962				
	3.873			7.747			7.747				11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002					2003		2004	2005 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
-ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8122)	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808			1.808	7.230	7.230	2008	11
	5.681	9.554	9.554	9.554	9.554			9.554	7.230	7.230		
DECRETO-LEGGE N. 6 DEL 1998, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA ED ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALANITOSI.	103.291	129.114	129.114	129.114	129.114			129.114	1.089.724	1.089.724	2019	3
-ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)	18.076	18.076	18.076	18.076	18.076			18.076	234.988	234.988	2017	3
-ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)	121.367	147.190	147.190	147.190	147.190			147.190	1.324.712	1.324.712		
DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO	41.317	46.481	46.481	46.481	46.481			-	-	-	-	27
-ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7401)	51.646	-	-	-	-			-	-	-	-	27
-ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7400)	92.962	46.481	46.481	46.481	46.481			-	-	-		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Segue: Allegato 5					
	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA. -ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7850) -ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)	154.937	154.937	206.583	-	-	3
	2.066	2.066	2.066	6.197	2007	3
	157.003	157.003	208.649	6.197		
LEGGE N. 194 DEL 1998: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI -ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) - AR. 2 COMMA 5/A: PARCO AUTOBUS. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) - ART. 2 COMMA 6: ACQUISTO DI AUTOBUS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) -ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) -ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8164) -ART. 3 COMMA 2: ONERE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO PER LA TRATTA VERONA-MONACO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8118)	100.709	100.709	100.709	704.964	2011	11
	32.020	47.514	47.514	-	-	11
	15.494	15.494	15.494	-	1	11
	516	516	516	4.132	2012	11
	25.823	25.823	25.823	113.621	2009	11
	2.582	-	-	-	-	11
	177.145	190.056	190.056	822.716		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998; DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7310)</p> <p>LEGE N. 208 DEL 1988: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA TABELLA E.</p> <p>- ECONOMIA E FINANZE CAPP. 7483, 7531, 7669, 7685, 7707, 7709, 7710</p> <p>- ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420</p> <p>- LAVORO E POLITICHE SOCIALI CAP. 7141</p> <p>- ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAPP. 1272, 8932/P, 8981, 8992</p> <p>- INTERNO CAP. 2764</p> <p>- AMBIENTE E TERRITORIO CAPP. 8101, 8570, 8571</p> <p>- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAPP. 7173, 7213, 7415, 7546, 7690, 7693, 7695, 7932, 7933, 8198, 8200</p> <p>- POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 8599</p> <p>- BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAPP. 7621, 8176, 8371, 8372</p>	5.165	-	-	-	-	13
	3.922.115	5.810.398	1.859.245	2.375.702	-	4
	571.718	981.268	1.032.914	-	-	4
	30.987	28.405	-	-	-	4
	274.522	151.993	-	-	-	4
	5.165	-	-	-	-	4
	18.181	-	-	-	-	4
	246.625	315.142	-	-	-	4
	13.893	-	-	-	-	4
	9.059	-	-	-	-	4
	5.092.265	7.287.207	2.892.159	2.375.702	-	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO TERMINALE					SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	2007	
<p>LEGGES N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7348)</p> <p>-ART. 3: AUTOSTRADE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7145)</p>	51.646	-	-	-	-	8
	41.317	54.228	54.228	-	-	16
	92.982	54.228	54.228	-	-	
<p>LEGGES N. 354 DEL 1998: MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE P FERROVIE DELLO STATO S.P.A.P PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8119)</p> <p>-ART. 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE PFERROVIE DELLO STATO S.P.A.P PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8120)</p>	56.810	56.810	56.810	172.497	2007	11
	129.114	129.114	129.114	387.343	2007	11
	185.924	185.924	185.924	559.839		
<p>LEGGES N. 362 DEL 1998: EDILIZIA SCOLASTICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7080)</p> <p>LEGGES N. 366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8188)</p> <p>LEGGES N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7156)</p>	30.987	30.987	30.987	-	-	27
	12.911	10.329	-	-	-	11
	15.494	15.494	15.494	216.912	2018	27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002		2003		2004		2005 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA OI SETTORE.</p> <p>-ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7849)</p> <p>-ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7900)</p>	39.251	59.909	59.909	59.909	62.491	62.491	-	-	-	11
	2.582	2.582	2.582	2.582	62.491	62.491	-	-	-	11
	41.833	62.491	62.491	62.491	62.491	62.491	-	-	-	-
<p>LEGE N. 423 DEL 1998: INTERVENTI STRUTTURALI E URGENTI NEL SETTORE AGRICOLO, AGRICOLTURA E ZOOTECNICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI STRUTTURALI PER IL SETTORE AGRICOLTURA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7624)</p>	5.165	-	-	-	-	-	-	-	-	21
<p>LEGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7082/P)</p>	103.291	103.291	103.291	180.760	180.760	180.760	-	-	-	19
<p>- ART. 3 COMMI 1,2,3. E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO CAPP. 7281, 7300, 7301, 7302, 7535, 7611)</p>	28.405	-	-	-	-	-	-	-	-	19
<p>-ART. 4 COMMA B: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7081/P)</p>	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	-	-	-	19
	133.762	105.357	105.357	180.760	180.760	180.760	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Segue: Allegato 5					SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
<p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO CAP. 7243)</p> <p>-ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7082)</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT. H): PROSECUZIONE INTERVENTI LEGGE N. 266 DEL 1997, ART. 4 COMMA 3. (DIFESA CAP. 7177)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. I): RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7095)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 LETT. C): MUTUI EDILIZIA A NAPOLI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7072)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. F): MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7528)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1, LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7464)</p> <p>-ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P)</p> <p>-ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SALUTE CAP. 7040)</p>	<p>103.291</p> <p>77.469</p> <p>154.937</p> <p>48.547</p> <p>23.241</p> <p>10.329</p> <p>851.637</p> <p>490.634</p> <p>309.874</p> <p>2.069.959</p>	<p>103.291</p> <p>77.469</p> <p>-</p> <p>48.547</p> <p>23.241</p> <p>23.241</p> <p>1.142.403</p> <p>593.925</p> <p>-</p> <p>2.012.116</p>	<p>103.291</p> <p>206.593</p> <p>-</p> <p>48.547</p> <p>23.241</p> <p>23.241</p> <p>1.032.914</p> <p>258.228</p> <p>-</p> <p>1.696.044</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.549.371</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.549.371</p>	<p>27</p> <p>19</p> <p>27</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>17</p> <p>27</p> <p>2</p> <p>27</p>	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002					2003		2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>DCRETO-LEGGE N. 450 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA. (SALUTE CAP. 7090)</p> <p>LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI CAP. 7245)</p> <p>LEGGE N. 483 DEL 1998: FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>-ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7505)</p> <p>LEGGE N. 28 DEL 1999: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI PER LA GUARDIA DI FINANZA (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7822)</p> <p>DCRETO-LEGGE N. 132 DEL 1999, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 266 DEL 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALANITOSI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)</p>	15.494	11.879	11.879	10.071	-	-	-	-	-	27
	2.066	2.066	2.066	-	-	-	-	-	-	6	
	9.813	22.724	22.724	22.724	-	-	-	-	-	12	
	24.273	24.273	24.273	24.273	364.102	2019	2019	3			
	1.549	1.549	1.549	1.549	23.757	2019	2019	3			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002					2003		2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGE N. 499 DEL 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.</p> <p>-ART. 2: INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7810)</p> <p>-ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7810)</p> <p>LEGE N. 522 DEL 1999: ARTICOLO 2; SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7807)</p> <p>LEGE N. 21 DEL 2000: MISURE PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO ED INTERVENTI PER AUMENTARE L'OFFERTA DI ALLOGGI IN LOCAZIONE.</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: INTERVENTI PER L'EDILIZIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7445)</p> <p>-ART. 7 COMMA 3: INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7446)</p> <p>LEGE N. 285 DEL 2000: INTERVENTI PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7366)</p>	52.214	-	-	-	-	191.089	185.924	103.291	-	-
	243.303	185.924	103.291	-	-	6.456	18.076	18.076	-	-	14
	15.494	-	-	-	-	6.817	-	-	-	-	8
	22.311	-	-	-	-	17.560	17.560	17.560	-	-	8
	17.560	17.560	17.560	17.560	-	-	-	-	-	-	27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004	2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGGI N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. A): INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7724)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. B): PREVENZIONE BSE. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7725)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. C): INFLUENZA ARIANA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7726)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. D): IMPIANTI VITICOLI. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7477)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. E): CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7624)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. F): IMPIANTI FRUTTICOLI COLPITI DA SLARKA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7478)</p> <p>-ART. 141 COMMA 1: INTERVENTI PER IL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7328)</p> <p>-ART. 144 COMMA 6: EVENTI SISMICI IN CAMPANIA 1962 (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7476)</p> <p>- ART. 144 COMMA 7 LETT. A,B,C,D,E,F,G: FINANZIAMENTO INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7169)</p> <p>-ART. 144 COMMA 8: COMPLETAMENTO DORSALE APPENNINICA ATINAI-SERNIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7146)</p>	<p>10.329</p> <p>10.329</p> <p>15.494</p> <p>12.911</p> <p>12.911</p> <p>2.582</p> <p>23.757</p> <p>516</p> <p>51.646</p> <p>2.582</p>	<p>10.329</p> <p>10.329</p> <p>15.494</p> <p>12.911</p> <p>12.911</p> <p>-</p> <p>47.514</p> <p>516</p> <p>51.646</p> <p>2.582</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>47.514</p> <p>516</p> <p>64.557</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>21</p> <p>21</p> <p>21</p> <p>21</p> <p>21</p> <p>21</p> <p>27</p> <p>3</p> <p>16</p> <p>16</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005 E SUCCESSIVI					ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005			
-ART. 144 COMMA 10: INTERVENTI VIABILITA' NELLA REGIONE BASILICATA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7176)	1.033	-	-	-	-	-	16
-ART. 144 COMMA 12: LINEA FERROVIARIA PARMA-LA SPEZIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8128)	2.066	2.582	-	-	-	-	11
-ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FERROVIA SIRACUSA, RAGUSA-GELA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7511)	516	1.033	1.033	-	-	-	11
-ART. 144 COMMA 14: REALIZZAZIONE STRADA MEDIO ADRIATICA MEDIO TIRRENO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7171)	8.780	13.428	8.263	-	-	-	16
-ART. 144 COMMA 15: INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DELL'ARNO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7470)	1.033	2.582	2.582	-	-	-	19
-ART. 144 COMMA 16: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI COLLEGAMENTO CON LA VALLE D'AOSTA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7536)	1.549	1.549	1.549	-	-	-	16
-ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (DIFESA CAPP. 7127, 7177, 7510)	103.291	103.291	103.291	-	-	-	27
-ART. 145 COMMA 48: CANALE NAVIGABILE DEI NAVICELLI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7901)	2.582	2.582	-	-	-	-	11
-ART. 145 COMMA 71: SERVIZIO FIERA DI MILANO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8167)	15.494	25.823	-	-	-	-	11
	279.403	317.105	229.307	-	-	-	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO TERMINALE					2005 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2002	2003	2004	2005	2006			
<p>LEGE N. 84 DEL 2001: FONDO BALCANI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7521)</p> <p>LEGE N. 122 DEL 2001: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE.</p> <p>-ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7810)</p> <p>LEGE N. 135 DEL 2001: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO.</p> <p>-ART. 10 COMMA 4: FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7460)</p> <p>-ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7359)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p>	51.646	-	-	-	-	-	27	
	25.823	25.823	-	-	-	-	21	
	3.615	-	-	-	-	-	27	
	28.405	2.582	-	-	-	-	27	
	27.808.456	29.197.320	24.703.941	16.044.767				

ALLEGATO N. 6

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N.468 DEL 1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI)**

**N. B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI CHE VENGONO
EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI, SONO INDICATI SOLO LA
PRIMA VOLTA IN CUI SI PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE
NEL CASO IN CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI
SPESA**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F)
 CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
 (art. 11, comma 3, lettera C), e art. 11-quater, comma 4, della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)
 (migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI LEGGE N. 808 DEL 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1984, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7421) LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. -ART. 4 COMMA 3: PROGRAMMI DEL SETTORE AERONAUTICO (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P) -ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P) -ART. 14 COMMA 1: INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7423)	1.083.837 (2.294.809)		-15.494	-15.494	-15.494	+30.987	-
LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. -ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P)	(2.582)		(2.535.915)	(2.329.943)	(212.854)		
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI LEGGE N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7452)	(1968)	9.231					
				-15.494	-15.494	+30.987	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESTIUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGE N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7473)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 159 DEL 1984: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7445)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 480 DEL 1985 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 662 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 INVAL DI FIERME E PER LA DIFESA DA FENOMENI DI ALCUNI CENTRI ABITATI. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7942)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988);</p> <p>-ART. 17 COMMA 5: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE TERREMOTATE NEL 1988 (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7043)</p> <p>LEGGE N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, RONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7658)</p>	(775)						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
				COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7448/P)</p> <p>LEGE N. 439 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7451)</p> <p>LEGE N. 32 DEL 1992: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N. 76 (ART. 1 COMMA 4). (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7444)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995 E DECRETO LEGGE N. 154 DEL 1995, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 265 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7943/P - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7528</p>		63.527 (580.392)		-258.228 (76.830)	-258.228 (76.830)	-103.291 (76.830)	+361.520 (76.830)	-
		1.901						
		53.917						
		14.386						

Segue: Allegato 6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO-LEGGE N. 6 DEL 1998, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA ED ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. -ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMIICI CAP. 7443) (ECONOMIA E FINANZE -ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE CAP. 7443) (ECONOMIA E FINANZE DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA. -ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7850) -ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. CAP. 7443) (ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. ART. 50 COMMA 1 LETT. I): RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7095) DECRETO-LEGGE N. 132 DEL 1999, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 266 DEL 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. -ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)	12.946 (301.231)		-36.152 (322.405)	-36.152	-87.798 (322.405)	-87.798 (322.405)	+211.747
	(17.580)			-103.291	-103.291	+206.583	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)							
-ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7443)							
LEGGI N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)							
-ART. 144 COMMA 6: EVENTI SISMICI IN CAMPANIA 1962 (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7476)							
4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE							
LEGGI N. 1089 DEL 1988: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.	117.808 (109.451)						
-ART. 4: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8932/P)							
LEGGI N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 186 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 248 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7483)	677.783						
DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							
-ART. 1 COMMA 3: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420/P)							
			-397.672	-397.672	-294.380	+480.305	+211.747
			-12.911	-12.911	+12.911	-	-
			-774.685	-774.685	-	-	+774.685
			-154.937	-154.937	-25.823	+180.760	-

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
LEGGE N. 36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 8052) DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 95 DEL 1995: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI -ART. 1: IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7212) DECRETO-LEGGE N. 548 DEL 1996, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ART. 1) (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7493 CAP. 7685)	4.357 (3.358.282) 944.899 (56.588)			-258.228	+258.228		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 208 DEL 1998; ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN BASE ALLA TABELLA E.</p> <p>- ECONOMIA E FINANZE</p> <p>CAP. 7483 CAP. 7531 CAP. 7669 CAP. 7685 CAP. 7707</p> <p>CAP. 7709 CAP. 7710</p> <p>- ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7420 CAP. 7141 - LAVORO E POLITICHE SOCIALI CAP. 1272 - ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8932/P CAP. 8981 CAP. 8992</p> <p>- INTERNO CAP. 2764 - AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 8101</p> <p>CAP. 8570 CAP. 8571</p> <p>- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7173</p> <p>CAP. 7213</p> <p>CAP. 7415 CAP. 7546 CAP. 7690</p> <p>CAP. 7693 CAP. 7695 CAP. 7832 CAP. 7933 CAP. 8198</p> <p>CAP. 8200</p> <p>- POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 8599 - BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 7621 CAP. 8176</p>	<p>627.333</p> <p>(2.146.311)</p> <p>(45.236)</p> <p>(6.417)</p> <p>90 (1.137)</p> <p>(37.586)</p> <p>(2.957) 112.302 (105.385)</p> <p>(112.415)</p> <p>11.748 (5.939)</p> <p>1.951</p> <p>14.058 (10.814) 5.424 (6.030)</p> <p>(1.831) (3.877)</p>			<p>-774.685</p> <p>-774.685</p> <p>-774.685</p>	<p>-1.601.016</p> <p>-258.228</p> <p>+1.032.914</p>		<p>+2.375.702</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
CAP. 8371 CAP. 8372	(13.082) 413 (3.284)						
LEGGI N. 488 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA) -ART. 27 COMMA 11: DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7212)	104.841		-30.987	-30.987	-30.987	+61.975	-
LEGGI N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). -ART. 145 COMMA 21: METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7150)	12.171		-2.781.120	-2.781.120	-1.644.915	+1.275.649	+3.150.387
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA							
LEGGI N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. -ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE CAP. 7380)							
LEGGI N. 139 DEL 1992; LEGGE N. 768 DEL 1984, ART. 3 PRIMO COMMA; LEGGE 295 DEL 1998, ART. 3 COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ART. 50 COMMA 1 LETTERA B); PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA. - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7186	(1.446) (140.520) (124.562)						
CAP. 7187 CAP. 7189 CAP. 7191 CAP. 7193	(413)						
- BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 8911	(1.033)						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 483 DEL 1988: FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>-ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7505)</p> <p>7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA;</p> <p>-ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 7561)</p> <p>8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 94 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRAFFI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7073)</p> <p>LEGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 2 COMMA 64: PPPP (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7437)</p> <p>LEGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7348)</p>	(1.549)						
	(2.582) ¹	2.588.029	(258)		(258)	(258)	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
	COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 LETT. C): MUTUI EDILIZIA A NAPOLI. CAP. 7072)</p> <p>LEGE N. 21 DEL 2000: MISURE PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO ED INTERVENTI PER AUMENTARE L'OFFERTA DI ALLOGGI IN LOCAZIONE.</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: INTERVENTI PER L'EDILIZIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7445)</p> <p>-ART. 7 COMMA 3: INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7446)</p> <p>9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST S.P.A.</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 251 DEL 1981, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE.</p> <p>-ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7301)</p> <p>LEGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>-ART. 18 COMMI 8 E 9: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p> <p>LEGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).</p> <p>-ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p>	<p>RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01</p> <p>21.949</p> <p>(77.469)</p> <p>(98.127)</p>	<p>GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01</p> <p>2.209.431</p>			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI		
	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01				2002	
						COMPETENZA	CASSA
<p>LEGGI N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994</p> <p>-ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7299)</p> <p>LEGGI N. 286 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7299)</p> <p>-ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7298)</p> <p>10. ARTIGIANCASSA</p> <p>LEGGI N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7165)</p> <p>LEGGI N. 321 DEL 1990: AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7165)</p>	<p>44.860 (38.734)</p> <p>10.370 (32.463)</p>	<p>250.973</p>					

Segue: Allegato 6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 211 DEL 1992: INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA</p> <p>-ART. 9: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE URBANE E PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8163)</p> <p>-ART. 10: CONTRIBUTI PER I COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8165)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 517 DEL 1996 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 611 DEL 1996: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: ONERI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8095)</p> <p>LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7122)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7954)</p>	<p>(71.974)</p> <p>(21.085)</p> <p>(287.042)</p> <p>(3.615.198)</p> <p>(53.038)</p>	<p>332.360</p>	<p>(71.974)</p> <p>(21.085)</p>	<p>(71.974)</p> <p>(21.085)</p> <p>(5.575)</p>	<p>(71.974)</p> <p>(21.085)</p> <p>(5.575)</p>	<p>(71.974)</p> <p>(21.085)</p> <p>(5.575)</p>	<p>+4.892.396</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01			
DECRETO-LEGGE N. 457 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998; DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. - ART. 9-BIS: PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO (VESSEL TRAFFIC SERVICES-VTS). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8079) -ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8122) LEGGE N. 194 DEL 1998: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI -ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) - AR. 2 COMMA 5/A: PARCO AUTOBUS. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) - ART. 2 COMMA 6: ACQUISTO DI AUTOBUS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) -ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8151) -ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8164) -ART. 3 COMMA 2: ONERE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO PER LA TRATTA VERONA-MONACO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8118)	3.911 (3.098) 89.716 (145.879)	(3.098)	(3.098)	(25.624) (25.624)	(25.624)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 354 DEL 1998: MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE P FERROVIE DELLO STATO S.P.A.P. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8119)</p> <p>-ART. 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE PFERROVIE DELLO STATO S.P.A.P. PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8120)</p> <p>LEGGI N. 366 DEL 1998: NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8188)</p> <p>LEGGI N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>-ART. 9: OPERE INFRASTRUTTURALI RELATIVA AI PORTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE AUTOSTRADE DEL MARE. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7849)</p> <p>-ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7900)</p> <p>LEGGI N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)</p> <p>-ART. 144 COMMA 12: LINEA FERROVIARIA PARMA-LA SPEZIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8128)</p> <p>-ART. 144 COMMA 13: MUTUI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FERROVIA SIRACUSA-RAGUSA-GELA (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7511)</p> <p>-ART. 145 COMMA 48: CANALE NAVIGABILE DEI NAVICELLI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7901)</p>	<p>72.304</p> <p>131.697</p> <p>6.714 (5.681)</p> <p>(51.646)</p>			<p>(5.681)</p> <p>(51.646)</p>	<p>(5.681)</p> <p>(51.646)</p>		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.8.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.8.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 145 COMMA 71: SERVIZIO FIERA DI MILANO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8167)							
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE			-	-	-2.220.765	-2.671.632	+4.892.396
LEGE N. 28 DEL 1999: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI PER LA GUARDIA DI FINANZA CAP. 7822) (ECONOMIA E FINANZE							
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA.	(19.236)	1.605					
-ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INF. (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8920/P)							
LEGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
-ART. 5 COMMA 3: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8921)							
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA							
-ART. 1 COMMA 3: FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7310)	51.846						
LEGE N. 10 DEL 2001: NAVIGAZIONE SATELLITARE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7311 CAP. 7572)							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA LEGGI N. 522 DEL 1999: ARTICOLO 2; SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CANTIERISTICA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7807)	(439.709)		(471.946)		(371.037)	(390.730)	
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE; -ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI; (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7169)	(3.220.691)		+413.166	+413.166	-413.166	-	-
LEGGI N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 203 LETTERA B) : INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA BASILICATA: DECRETO LEGISLATIVO N. 76 DEL 1990. ART. 23 COMMA 2: INTERVENTI DI VIABILITA' DELLA VALLE D'AGRI. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7175)	(7.747)		(7.747)		(7.747)	(7.747)	
-ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7142)	(10.329)		(10.329)		(10.329)	(10.329)	
-ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7143)	(10.329)		(10.329)		(10.329)	(10.329)	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 144 COMMA 16: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI COLLEGAMENTO CON LA VALLE D'AOSTA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7535)			+384.760	+384.760	-449.318	+64.557	-
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA							
LEGGI N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):							
-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7473)	46.942 (299)		-142.026	-142.026	-134.279	+276.304	-
LEGGI N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
ART. 50 COMMA 1 LETT. F): MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7528)	(1.947)		-142.026	-142.026	-134.279	+276.304	-
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
LEGGI N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.							
- ART. 4 COMMA 3 LETT. D): OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 811)							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N. 8 DEL 1987: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL COMUNE DI SENISE ED IN ALTRI COMUNI INTERESSATI DA DISSESTO DEL TERRITORIO E NELLE ZONE COLPITE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987, NONCHE' PROVVEDIMENTI RELATIVI A PUBBLICHE CALAMITA'.</p> <p>-ART. 1: INTERVENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7448)</p> <p>LEGGE N. 183 DEL 1989 E DECRETO LEGGE N. 280 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.</p> <p>- ECONOMIA E FINANZE CAP. 7469</p> <p>- AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 8051</p> <p>LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7698)</p> <p>LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7082/P)</p> <p>- ART. 3 COMMI 1,2,3, E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 7281)</p> <p>CAP. 7300</p> <p>CAP. 7301</p> <p>CAP. 7302</p> <p>CAP. 7535</p> <p>CAP. 7611)</p>	<p>2.443 (5.738)</p> <p>774</p> <p>56.159 (15.393)</p> <p>(674) 3.180 (7.796) 41 (5.177) 46 (222) 4.073 2.864</p>			<p>-</p> <p>-25.823</p> <p>(222) (382)</p>	<p>-46.481</p> <p>-25.823</p> <p>(362)</p>	<p>+46.481</p> <p>+51.646</p> <p>(362)</p>	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 4 COMMA 8: PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA PORTUALE DI GENOVA. CAP. 7081/P) (AMBIENTE E TERRITORIO LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. -ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. CAP. 7082) (AMBIENTE E TERRITORIO LEGGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) -ART. 144 COMMA 15: INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DELL'ARNO. CAP. 7470) (ECONOMIA E FINANZE	(848)		-25.823	-25.823	-51.646	+77.469	-
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA LEGGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' CULTIVATRICE (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7171) LEGGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. -ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7439) - ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7411)	(15.484)		-51.646	-51.646	-123.950	+175.595	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 423 DEL 1998: INTERVENTI STRUTTURALI E URGENTI NEL SETTORE AGRICOLO, AGRUMICOLO E ZOOTECNICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI STRUTTURALI PER IL SETTORE AGRUMICOLO. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7824)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 25: FONDO PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7811)</p> <p>LEGE N. 499 DEL 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.</p> <p>-ART. 2: INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7810)</p> <p>-ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7810)</p> <p>LEGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. A): INTERVENTI ALLEVAMENTI OVINI. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7724)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. B): PREVENZIONE BSE. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7725)</p> <p>- ART. 129 COMMA 1 LETT. C): INFLUENZA ARIANA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7726)</p>	<p>32.031</p> <p>123.950</p> <p>76.797 (24.015)</p> <p>(7.747)</p> <p>(10.329)</p>						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01		GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
	30.6.01	(10.329)		COMPETENZA	CASSA			
- ART. 129 COMMA 1 LETT. D): IMPIANTI VITICOLI. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7477)	(10.329)							
- ART. 129 COMMA 1 LETT. E): CRISI MERCATO DEGLI AGRUMI. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7624)	(2.582)							
- ART. 129 COMMA 1 LETT. F): IMPIANTI FRUTTICOLI COLPITI DA SLARKA. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7478)								
LEGGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).								
-ART. 145 COMMA 36: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7476)					-25.823	+25.823	-	-
LEGGE N. 122 DEL 2001: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL SETTORE AGRICOLA E FORESTALE.					-25.823		-	-
-ART. 15 COMMA 1: INCREMENTO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 499 DEL 1999. (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7810)								
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI								
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):								
-ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 8104)	6.197 (4.242)							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): -ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8957/P) LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8960/P CAP. 8964/P) - ART. 1 COMMA 90, 91 E 92: E LEGGE N. 331 DEL 1985 ART. 1; LEGGE N. 910 DEL 1986 ART. 7 COMMA 8: INTERVENTI DI DECONGESTIONAMENTO DEGLI ATENEI. (ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA CAP. 8957/P)	(38.269) (25.823) (5.165)		-	-198.836 (25.823) (5.165)	+198.836 (25.823) (5.165)	-	
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE LEGGE N. 398 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7657) LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 63 LETT. A): PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7131)	279.559 23.754 (7.281)		-	-198.836	+198.836	-	
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI LEGGE N. 17 DEL 2001: RIPIANO DEFICIT USL (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7563)	(3.615.198)						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>27. INTERVENTI DIVERSI</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981; E LEGGE N. 49 DEL 1987: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7415)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI CAP. 7111 CAP. 7112)</p> <p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)</p> <p>- AMBIENTE E TERRITORIO CAP. 8550/P</p> <p>- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 8344 CAP. 8345 CAP. 8346</p> <p>LEGGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7493)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPRIERE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7646)</p>	<p>(25.823)</p> <p>(7.747) (5.681)</p> <p>4.115 83 (1.496) (33)</p> <p>(12.802)</p>						
			-1.032.914	-1.032.914			+1.032.914

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STAGIONARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7374)</p> <p>LEGGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI. L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA IN BASE ALLA TABELLA E. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7116)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARRITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERICCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARRITTIMA (POL. AGRICOLE E FORESTALI CAP. 7991 CAP. 7992 CAP. 7994 CAP. 7997 CAP. 7999 CAP. 8002)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1992 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 217 DEL 1992: DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE FORZE DI POLIZIA. (INTERNO CAP. 7401)</p> <p>LEGGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7520)</p>	<p>3.815 (927)</p> <p>67.139</p> <p>5.136 (106)</p> <p>(5.216) 64.557 2.066 (3.115)</p> <p>134.067 (153.723)</p>						
			(149.522)		(149.392)	(149.580)	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
	COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>-ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (SALUTE) CAP. 7010)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO) CAP. 7236)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) CAP. 7141)</p> <p>-ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (ECONOMIA E FINANZE) CAP. 7499)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO) CAP. 7232)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 630 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 21 DEL 1997: FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITA@ SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 - INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART. 1 BIS) (ECONOMIA E FINANZE) CAP. 7464)</p>	<p>RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01</p> <p>(17.608)</p> <p>131.958 (538.148)</p> <p>(1.375.796)</p>	<p>GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01</p>			

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
	COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO- LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE:</p> <p>-ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO CAP. 7239)</p> <p>LEGGE N. 196 DEL 1997: NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7525)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7401)</p> <p>-ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7400)</p> <p>LEGGE N. 362 DEL 1998: EDILIZIA SCOLASTICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7080)</p> <p>LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAP. 7156)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (INTERNO CAP. 7243)</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT. H); PROSECUZIONE INTERVENTI LEGGE N. 266 DEL 1997, ART. 4 COMMA 3. (DIFESA CAP. 7177)</p>	<p>RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01</p> <p>(103.291)</p> <p>(51.646)</p> <p>(15.494)</p> <p>(607.937)</p>	<p>GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01</p>	<p>COMPETENZA</p> <p>(15.494)</p>	<p>CASSA</p> <p>(15.494)</p>	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
- ART. 50 COMMA 1, LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7464)							
-ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SALUTE CAP. 7040)	560.356		-671.394	-671.394	-877.977	-	+1.549.371
DECRETO-LEGGE N. 450 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000.							
-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA. (SALUTE CAP. 7090)	175.618						
LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI CAP. 7245)	2.519 (4.104)						
LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
-ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA IPZS. L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINIZIATA FINO ALL'ANNO 2019 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7335)	(41.317)						
-ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7151)	5.165						
LEGGE N. 488 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA)							
-ART. 55: CONTRIBUTO SOLIDARIETA' NAZIONALE SICILIANA. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7507)	(28.922)						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO</p> <p>LEGGE N. 285 DEL 2000: INTERVENTI PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7386)</p> <p>LEGGE N. 388 DEL 2000: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)</p> <p>-ART. 141 COMMA 1: INTERVENTI PER IL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE. (ECONOMIA E FINANZE CAP. 7328)</p> <p>-ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (DIFESA CAP. 7127 CAP. 7177 CAP. 7510)</p> <p>LEGGE N. 400 DEL 2000: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 513 DEL 1999 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 7431 CAP. 7881 CAP. 7981 CAP. 8121 CAP. 8314 CAP. 8336 CAP. 8521 CAP. 8782 CAP. 8804)</p> <p>LEGGE N. 29 DEL 2001: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAP. 8314 CAP. 8316 CAP. 8336 CAP. 8337 CAP. 8542)</p>	<p>(251.506)</p> <p>(234.050)</p> <p>(2.582)</p> <p>(17.074)</p> <p>(3.292)</p>						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.01	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.01	2002		2003	2004	2005 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
LEGGE N. 57 DEL 2001: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI -ART. 22 COMMA 1: ACQUISTO RICEVITORI - DECODIFICATORI. (COMUNICAZIONI) CAP. 7590) -ART. 23 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI. (COMUNICAZIONI) CAP. 7580) LEGGE N. 84 DEL 2001: FONDO BALCANI (ECONOMIA E FINANZE) CAP. 7521) LEGGE N. 135 DEL 2001: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO. -ART. 10 COMMA 4: FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO. (ATTIVITA' PRODUTTIVE) CAP. 7460) -ART. 12 COMMA 3: FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA. (ATTIVITA' PRODUTTIVE) CAP. 7359)							
			-1.704.308	-1.704.308	-877.977	-	+2.582.285
TOTALE			-4.733.327	-4.733.327	-5.934.090	-169.398	+10.836.815

ALLEGATO N. 7

**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2002**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 7

LEGGE FINANZIARIA 2002 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Entrate in milioni di euro				Fabbisogno settore statale				Indebitamento netto P.A.			
			2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
		A) ENTRATE CORRENTI	2.324	238	-322	2.419	489	-	2.207	868	144			
		Interventi in materia di entrate	1.834	-983	-1.489	1.534	-483	-1.488	1.431	-1.130	-1.853			
2		Detrazioni carichi familiari	-1.085	-1.841	-1.801	-1.085	-1.841	-1.801	-1.085	-1.841	-1.801			
		Detrazioni carichi familiari (Add. Reg. IRPEF)	0	0	0	0	0	0	0	-44				
		Modifica aliquota Irap	831	601	-183	831	601	-183	831	601	-183			
3		Ribattimento beni di impresa:	374	14	19	374	14	14	374	14	15			
		IRPEF - IRPEG	0	-13	-142	0	-13	-142	0	-13	-142			
		IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		Rideterminazione valore acquisto partecipazioni non negoziabile	1.006	858	879	1.006	858	879	1.006	858	879			
5		Rideterminazione valore terreni edificabili (Imp. sostitutiva)	154	-19	-17	154	-19	-17	154	-19	-17			
6	1	Soppressione INVM	-256	0	0	-256	0	0	-256	0	0			
7		Provv. Incasmi fiscali:	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1 Provv. IRPEF 30% ristrutturazioni	-39	-387	-253	-39	-387	-253	-39	-387	-253			
		2 Provv. IRPEF 30% acquisto imm. ristrutturati	-1	-10	-4	-1	-10	-4	-1	-10	-4			
		3 Provv. IVA 10%	-240	0	0	-240	0	0	-240	0	0			
		4 Detrazione 10% IVA acquisto auto e detrazione Imp. IR	-113	7	10	-113	7	10	-113	7	10			
8		Soppressione imposta Insegna di esercizio	0	0	0	0	0	0	-103	-103				
		Interventi in materia di lavoro	0	0	0	0	0	0	-448	-1.127	-1.121			
29	1	Riduzione costo del lavoro (incentivi ed autogestione)	0	0	0	0	0	0	-420	-420				
		2 Riduzione costo del lavoro (INAIL e CIA)	0	0	0	0	0	0	-174	-183				
30		Spese contributivi nuovi assunti	0	0	0	0	0	0	-155	-310				
		Altri interventi	0	0	0	86	171	317	94	171	317			
34		Beni mobili recuperati e confiscati	0	0	0	77	129	237	77	129	237			
32		Servizi beni culturali	0	0	0	18	42	80	18	42	80			
		Effetti indotti	789	1.220	1.178	789	1.220	1.178	1.030	2.754	2.838			
28		IRPEF - IRPEG	789	1.228	1.178	789	1.228	1.178	789	1.228	1.178			
		1 Riduzione costo del lavoro (incentivi ed autogestione)	171	127	130	171	127	130	171	127	130			
		2 Riduzione costo del lavoro (INAIL e CIA)	42	42	42	42	42	42	42	42	42			
8		Rinnovi contrattuali	613	883	883	613	883	883	613	883	883			
		Valorizzazione funzione docente a dipendenza scolastica	27	78	101	27	78	101	27	78	101			
		Accantonamento forze di polizia e forze armate	56	99	99	56	99	99	56	99	99			
13		Organizzazione scolastica	-20	-76	-148	-20	-76	-148	-20	-76	-148			

0039 6 47613536

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 7

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			Camera	Senato
			2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004		
			C	C	C	C	C	C	C	C			
9		Rinnovi contrattuali INPS-LAP	0	0	0	0	0	0	667	1.218	1.162		
		Verifica indone docente e dirigente scolastica	0	0	0	0	0	0	594	1.104	1.104		
		Accessorio forze di polizia e forze armate	0	0	0	0	0	0	30	0	117		
13		Organizzazione scolastica	0	0	0	0	0	0	65	114	114		
			0	0	0	0	0	0	-23	-81	-173		
			0	0	0	0	0	0	173	318	301		
9		Rinnovi contrattuali Votazione indone docente e dirigente scolastica	0	0	0	0	0	0	154	266	266		
		Accessorio forze di polizia e forze armate	0	0	0	0	0	0	8	24	30		
13		Organizzazione scolastica	0	0	0	0	0	0	17	29	29		
			0	0	0	0	0	0	-8	-23	-45		
		B) ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		TOTALE ENTRATE	2.324	239	-322	2.419	409	-3	2.207	688	144		

N.B. I rinnovi contrattuali sono al netto della indennità di vacanza contrattuale

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.7

Art.	Co.	M) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	(Importi in milioni di euro)							Fabbisogno settore statale				Indebitamento netto P.A.				Camera	Senato
			2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004		
		MINORI SPESE CORRENTI	-1.662	-2.434	-2.327	-2.885	-3.517	-7.366	-2.327	-3.920	-5.888								
		Oneri di personale	-223	-319	-856	-907	-882	-1.406	-807	-982	-1.469								
11		Ricordo organici collegiali	0	0	0	-26	-26	-26	-26	-26	-26								
12	1	Chiedo nuove assunzioni	0	0	0	-187	-313	-268	-187	-313	-268								
	2	Programmi di assunzioni	0	0	0	0	53	-160	0	-65	-160								
13	1-8	Organizzazione scolastica	-95	-381	-727	-66	-381	-727	-66	-381	-727								
	7-8	Commissioni d'esame	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129								
14	1	Ricordi di retribuzioni inibite, ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2	Personale universalizzato	0	0	0	-80	-80	-80	-80	-80	-80								
	3	Chiedo assunzione pubblica	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50								
		Spesa della Amministrazione pubblica	-117	-324	-338	-1.090	-2.231	-3.392	-1.199	-2.231	-3.392								
15	1-7	Patto di stabilità interno province e comuni	-111	-224	-338	-1.136	-2.117	-3.202	-1.136	-2.117	-3.202								
16	2	Compensazione PPP-EP comuni (del. (cost. CELL. esp. n.1))	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
34		Basi mobili sculture e cartucce	0	0	0	-82	-82	-82	-82	-82	-82								
35	7	Interventi settore sanitario	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10								
		Patto di stabilità interno Enti pubblici	-20	-20	-20	-492	-716	-871	-492	-716	-871								
18-21		Ricordo di enti pb - Efficienza P.A. - Contenzioso spese	-20	-20	-20	-392	-516	-671	-392	-516	-671								
23		Scelta di proprietà e gestione nei servizi pb locali	0	0	0	-100	-200	-300	-100	-200	-300								
		Effetti indiretti	-1.297	-1.880	-1.712	-800	-1.600	-1.600	-800	-1.600	-1.600								
25		Gestioni previdenziali - adeguamento parametri	-715	-715	-715	0	0	0	0	0	0								
9		Appalto INPDAP	-381	-708	-782	-810	-1.389	-1.335	-810	-1.335	-1.335								
9		IRAP	-181	-189	-285	-179	-339	-349	-179	-339	-349								
		MAGGIORI SPESE CORRENTI	4.101	7.918	8.258	6.242	8.238	9.327	5.161	7.248	8.009								
		Oneri per il personale	1.956	3.233	3.341	2.804	3.804	4.719	2.804	3.804	4.719								
9	1-2	Rinnovi contrattuali	1.241	2.356	2.366	2.647	4.128	4.728	2.647	4.128	4.728								
3		Valorizzazione funzione docente e dirigenza scolastica	129	302	491	129	382	481	129	382	481								

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.7

A.C.	C.O.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno settore statale				Indebitamento netto P.A.				Camera	Senato
			2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004		
	4	Accessorio forze di polizia e forze armate	774	497	427	274	750	502	274	274	274	450	450			
	5	Cantiera diplomatica e prefettizia	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
		Providenza sociale	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004			
25		Gestione previdenziali - adempimenti pensioni	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0			
26		Misure post pensioni (spese di gestione)	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169			
		Salute Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Questione debita pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28		Finanza Enti territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Interventi in materia di lavoro	1.311	1.488	1.513	646	1.327	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351			
29	1	Riduzione costo del lavoro (materiali ed addebiamento)	620	639	659	610	639	659	659	659	659	659	659			
30	2	Riduzione costo del lavoro (INAIL e CIA)	336	340	340	174	174	174	174	174	174	174	174			
		Nuovi assunti	125	310	310	155	210	310	310	310	310	310	310			
		Altri interventi	376	232	245	132	176	219	219	219	219	219	219			
18	3	Trasferimenti cassa di Roma	103	103	103	26	82	77	77	77	77	77	77			
19	4	Suppressione imposta su indagini	163	102	103	100	103	103	103	103	103	103	103			
34	5	Imposta mobili e successioni e conflitti	13	13	13	3	3	3	3	3	3	3	3			
35	6	Failli Venezia GdA	0	13	26	0	13	26	26	26	26	26	26			
		Ente di lavoro	26	166	272	26	135	272	272	272	272	272	272			
12		Appalto INFODAP	23	81	173	23	81	173	173	173	173	173	173			
		Organizzazione scolastica	23	81	173	23	81	173	173	173	173	173	173			
13		IRAP	6	91	99	6	91	99	99	99	99	99	99			
7		Organizzazione scolastica	6	21	45	6	21	45	45	45	45	45	45			
8		Deroghe carichi familiari (Art. 10, Reg. RUF)	0	44	44	0	44	44	44	44	44	44	44			
9		Rivoluzione buste di Impresa	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10			
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE	90	222	315	92	161	310	310	310	310	310	310			
31		Limiti di impegno	90	222	315	92	161	310	310	310	310	310	310			
		MINORI SPESE CONTO CAPITALE	0	0	0	-100	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
33		Finanziamento grandi opere	0	0	0	-100	-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
		TOTALE	4.030	5.784	5.644	3.089	3.349	1.871	2.886	3.609	2.124	2.124	2.124			

ALLEGATO N. 8

**QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2002
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2001**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 8

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2002

(in milioni di euro)

	DLB 2002 emendato			Legge finanziaria						Effetti indotti dalla manovra	Bilancio integrato 2002			
	Ass. emendato 2001	DLB 2002	D.L. Euro e altro	D.L. Cartolarizzazione imm. (1)	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E			Tab. F	Totale	
ENTRATE														
Tributarie	324.207	335.354	-149	17	2.324							2.324	1.808	339.352
Extra tributarie	22.465	21.761	0	0								0		21.761
Alien. e amm.to, ecc.	2.421	1.066	981	5.165								0		7.212
ENTRATE FINALI	349.093	358.181	833	5.181	2.324	0	0	0	0	0	0	2.324	1.808	368.326
SPESE														
Spese correnti (netto interessi)	260.133	271.567			4.539	273	497		0			5.308	-362	276.514
Interessi	81.226	76.952	-413		0							0		76.539
Spese Conto Capitale	50.818	49.300			90	765	-200	3.072	-145	-4.733		-1.154		48.147
SPESE FINALI	392.177	397.820	-413		4.630	1.038	297	3.072	-145	-4.733		4.159	-362	401.199
Rimborso prestiti	190.865	174.839												174.839
Risparmio pubblico	5.313	8.596	264	17	-2.216	-273	-497	0	0	0		-2.986	2.169	8.061
Saldo netto da finanziare	-43.084	-39.639	1.246	5.181	-2.306	-1.038	-297	-3.072	145	4.733		-1.835	2.169	-32.874
Ricorso al mercato	-233.949	-214.478	1.246	5.181	-2.306	-1.038	-297	-3.072	145	4.733		-1.835	2.169	-215.067

(1) Considera la vendita di immobili dello Stato per un importo di circa il 70% del ricavo programmato per il 2002 (15.000 mld)

RELAZIONE TECNICA



ART. 2**(Modifiche alla disciplina IRPEF per le famiglie)*****ANNO d'imposta 2002***

Le variazioni normative apportate alla legislazione operante nel 2002 rispetto a quella vigente sui redditi percepiti nel 2001¹ si concretizzano essenzialmente nella riduzione di 1 punto percentuale dell'aliquota del II scaglione e di mezzo punto percentuale relativamente alle aliquote del IV e V scaglione e nell'incremento dell'importo della detrazione spettante per i figli/altri familiari a carico. Viene proposto di non concedere le sopracitate riduzioni di aliquote di imposizione e, in luogo delle previste detrazioni per carichi familiari diversi dal coniuge, di concedere i medesimi importi previsti per il 2002 se il reddito risulta superiore a 70 milioni di lire ovvero pari ad 1 milione di lire qualora il reddito risulti non superiore a 70 milioni di lire.

La detrazione aggiuntiva per i figli di età non superiore a 3 anni risulta assorbita dall'importo di 1 milione di lire ovvero continua a sussistere per i contribuenti con reddito superiore a 70 milioni di lire.

Inoltre per i carichi familiari diversi dal coniuge e dai figli (compresi i naturali riconosciuti, adottivi e gli affidati o gli affiliati) ovvero per le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile rimangono le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR per l'anno 2002.

La mancata riduzione delle aliquote comporta una maggiore imposta lorda per circa 2.375 miliardi a fronte di maggiori detrazioni per i carichi familiari pari a circa 3.100 miliardi.

In definitiva, a livello complessivo, la modifica normativa proposta comporta un minor gettito di competenza annua IRPEF² pari a circa -725 miliardi unitamente ad ulteriori - 40 miliardi a carico dell'addizionale regionale.

ANNO d'imposta 2003

La proposta in esame conferma le aliquote previste per tale anno dalla legge Finanziaria 2001 modificando quindi le sole detrazioni per figli a carico così come precedentemente illustrato per l'anno d'imposta 2002.

In questo caso le modifiche normative proposte comportano solo una maggiore fruizione di detrazioni per i carichi familiari pari a circa 3.100 miliardi.

¹ Legge Finanziaria 2001

² Variazioni di gettito rispetto alla normativa vigente per il 2002 (secondo il dettato della Finanziaria 2001)

In definitiva, a livello complessivo, la modifica normativa proposta comporta un minor gettito di competenza annua IRPEF 2003³ pari a circa -3.100 miliardi unitamente ad ulteriori - 40 miliardi a carico dell'addizionale regionale.

L'andamento sul gettito di cassa, causa il meccanismo dell'autotassazione e le ritenute alla fonte risulta essere il seguente:

	2002	2003	2004
Modifica aliquote (solo 2002)	+1.610	+1.125	-355
Modifica detr. Figli (2002 e 2003)	-2.100	-3.565	-3.100
TOTALE IRPEF	-490	-2.440	-3.455
TOTALE ADDIZ. REGIONALE	-	-85	-85

Importi in miliardi di lire

	2002	2003	2004
Modifica aliquote (solo 2002)	+831,5	+581,0	-183,3
Modifica detr. Figli (2002 e 2003)	-1.084,6	-1.841,2	-1.601,1
TOTALE IRPEF	-253,1	-1.260,2	-1.784,4
TOTALE ADDIZ. REGIONALE	-	-43,9	-43,9

Importi in milioni di Euro

³ Variazioni di gettito rispetto alla normativa vigente per il 2003 (secondo il dettato della Finanziaria 2001)

ART. 3**(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)**

Il presente provvedimento ripropone quasi interamente un recente intervento normativo (articoli 10 - 15 Legge 342/2000, Collegato alla Finanziaria 2000), costituendone una proroga relativa ai beni presenti nel bilancio 2000.

E' infatti prevista la possibilità, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di rivalutare i beni materiali ed immateriali tranne quelli "merce" nonché le partecipazioni in società controllate e collegate dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili.

La rivalutazione - volontaria e a titolo oneroso - è effettuabile anche dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, deve essere operata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2001 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta 2000 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi: in caso di rateizzazione sulla rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura pari al 6% annuo.

In virtù delle norme di copertura relative alla detassazione del reddito di impresa reinvestito non risulta applicabile quanto previsto nella precedente legge di rivalutazione (art. 13 comma 6). Il fatto che il saldo attivo da rivalutazione risultante sulla scorta del presente provvedimento non produca effetti ai fini del calcolo del reddito agevolato in base alla Dual Income Tax rappresenta un importante elemento di novità. In passato, grazie alla normativa del 2000, le società che operavano la rivalutazione, godevano di una doppia agevolazione: una minore imposta sostitutiva ed una minore imposta sui redditi futuri, determinata dall'operare congiunto del meccanismo di rivalutazione della DIT. In pratica, l'aumento di capitale conseguente alla rivalutazione consentiva una riduzione permanente della tassazione sugli utili societari che, attualizzata sulla scorta

dell'attuale prime rate, risulta pari al 18%⁴, superiore di 3 punti percentuali all'imposta pagata sul maggior valore delle partecipazioni (15%). Si verificava, quindi, di fatto, un finanziamento da parte dell'Erario a favore dei soggetti che operavano la rivalutazione. Ora, invece si assume che il saldo attivo, al netto della imposta sostitutiva pagata, non concorra come variazione in aumento del capitale investito al calcolo della reddito agevolabile ai fini DIT; infine il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, con conseguente deducibilità dei maggiori ammortamenti e minore imputazione di plusvalenze a partire da quella data.

La stima complessiva delle conseguenze in termini di gettito - di cassa, in miliardi di lire - è la seguente:

2002	2003	2004
+ 724	+ 2	- 265

Ai fini della valutazione delle maggiori entrate si è tenuto conto dei seguenti elementi:

Legge 21 novembre 2000 Numero 342 quale precedente immediato

La proposta in oggetto ripropone - prorogandola - una analoga iniziativa (Articoli 10 - 16 Legge 21 novembre 2000, n. 342), con le seguenti differenze:

- ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati erano nello stesso esercizio riconosciuti;
- I beni rivalutabili dovevano risultare dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Determinazione della base imponibile

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile si può, in via preliminare, osservare che:

- I medesimi beni potenzialmente oggetto della normativa erano rivalutabili anche in base alla precedente legge su basi volontarie, sia nell'esercizio di imposta 2000 che - per i soggetti i

⁴ Il 18% è il risultato della divisione per 0,075 dello vantaggio fiscale derivante da una lira di rivalutazione. Tale vantaggio è pari al prodotto fra:

- a) la percentuale (7%) del maggiore capitale investito soggetto ad aliquota agevolata DIT, incrementata di un coefficiente moltiplicativo pari ad 1,4;
- b) la differenza fra l'aliquota ordinaria (36%) e l'aliquota agevolata (19%) IRPEG.

quali alla data di emanazione del decreto del Ministero delle Finanze contenente le modalità di attuazione avevano già approvato il bilancio - nel successivo esercizio. In entrambi i casi i beni rivalutabili erano quelli risultanti in bilancio al 31 dicembre 1999;

- L'interesse dimostrato dai contribuenti nei confronti della legge 342/2000 è risultato sensibilmente superiore a quanto ipotizzato. In base ai dati dei versamenti, l'importo versato mediante modello F24 nel 2001 a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione in oggetto è risultato pari a circa 9.700 miliardi, di cui circa 9.425 da parte delle persone giuridiche, 230 da parte delle società di persone e 45 dalle ditte individuali;
- In sede di Relazione Tecnica al provvedimento del Collegato alla Finanziaria 2000 l'ammontare di rivalutazione massimo teorico al 1999 per le partecipazioni di controllo e collegamento era stato stimato in circa 15.000 miliardi, di cui circa il 15% sarebbe stato effettivamente iscritto in bilancio dietro pagamento della imposta sostitutiva;
- Sempre in tale sede l'ammontare di rivalutazione massimo teorico al 1999 per i beni materiali ed immateriali era stato stimato in circa 92.550 miliardi, di cui circa 7.000 non ammortizzabili (in particolare 3.910 miliardi di terreni edificabili).

Per quanto riguarda la determinazione della nuova base imponibile teorica relativa ai *beni materiali ed immateriali* interessati dalla norma, si è proceduti nel seguente modo considerando i seguenti elementi:

- In base al gettito di imposta sostitutiva accertato a tutto agosto 2001, tenuto conto che qualche contribuente può avere scelto il pagamento rateale e quindi versato solo la prima rata e che alcuni contribuenti effettueranno la rivalutazione relativamente ai beni iscritti nel bilancio 1999 anche nell'esercizio 2001, è stato stimato un gettito di competenza complessivo pari a circa 11.000 miliardi: questo valore è pari a circa 3 volte l'ammontare di imposta sostitutiva stimato in sede di Relazione Tecnica originaria (Collegato 2000).
- Per le *persone giuridiche* la quota di adesione stimata era pari a circa il 20,4%, con un conseguente gettito di circa 3.370 miliardi: in base ai dati accertati di versamento l'effettiva adesione al provvedimento è stata invece $11.000 \times (9.425 / 9700) / 3.370 = 3,17$ volte la percentuale stimata, pari pertanto a circa il $(20,4\% \times 3,17) 65\%$ del livello teorico. Ne consegue che la base imponibile complessiva al 1999 residua è pari a circa $90.080 \times 35\% = 31.530$ miliardi.
- Per le *società di persone e le imprese individuali* la quota di adesione stimata era pari a circa il 4,3%, con un corrispondente gettito di circa 140 miliardi: in base ai dati accertati di versamento l'effettiva adesione al provvedimento è stata pari a $11.000 \times ((9.700 - 9.425) / 9700) / 140 =$

2,2 volte la percentuale stimata, e quindi a circa il $(4,3\% \times 2,2)$ 9,5% del livello teorico. Ne consegue che la base imponibile complessiva al 1999 residua è pari a circa $17.500 \times (100\% - 9,5\%) = 15.840$ miliardi.

In base a quanto esposto (gettito da imposta sostitutiva circa 3,17 volte superiore a quanto ipotizzato) si ritiene che i contribuenti *persone giuridiche* abbiano già proceduto a rivalutare le partecipazioni in misura pari a circa il $(15\% \times 3,17)$ 50%: pertanto il valore occulto residuo è pari a circa 7.500 miliardi, valore che non si ritiene di incrementare tenuto anche conto del corso negativo dei titoli azionari successivo al marzo 2000. Per quanto riguarda i terreni edificabili il maggiore valore residuo per tutti i contribuenti è pari a circa $3.910 \times 50\% = 1.950$ miliardi, di cui circa 1.700 da parte delle persone giuridiche.

Stima del grado di adesione

Nella stima del possibile grado di adesione al provvedimento si è in primo luogo assunto che il contribuente ponga in essere un comportamento "fiscalmente razionale", ovvero sia interessato a conseguire un risparmio di imposta, immediato o differito. Nel caso delle partecipazioni e dei beni non ammortizzabili oggetto di rivalutazione la convenienza fiscale, non essendo ammortizzabili, va riferito al gioco delle plusvalenze e delle minusvalenze.

In caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto (rispetto al quale si commisura l'eventuale plusvalenza) terrà conto del maggiore valore attribuito, con conseguente risparmio di imposta IRPEG e IRAP (ancorché in questo ultimo caso rilevino solo le plusvalenze sui beni strumentali).

Nel caso dei beni ammortizzabili il contribuente consegue a partire dal secondo esercizio successivo - il 2003 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare - un risparmio di imposta in virtù delle maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

Relativamente alla stima del grado di adesione, in considerazione sia della proroga già in atto per il periodo di imposta 2001, sia pure a determinate condizioni, sia a motivo della minore convenienza fiscale della nuova formulazione (a causa del ritardo di due anni per il riconoscimento a fini fiscali del maggior valore attribuito) si ritiene opportuno indicare, a titolo prudenziale, le seguenti percentuali rispetto ai beni ancora non rivalutati:

	<i>Beni ammortizzabili</i>	<i>Altri beni</i>
Persone giuridiche	12%	15%
Imprese individuali ed in forma associata	2%	3%

Sempre per motivi prudenziali si ritiene opportuno considerare, ai fini della stima, i beni entrati nel 2000 nel bilancio in misura pari a quelli usciti per obsolescenza o dismissione, mantenendo pertanto uguale la stima della base imponibile teorica.

Conseguenze in termini di gettito

La nuova base imponibile teorica delle persone giuridiche (31.530 miliardi) a sua volta è costituita da circa 21.000 miliardi relativi ai beni ammortizzabili e da circa 10.530 miliardi relativi ai beni non ammortizzabili ed alle partecipazioni. Per gli altri contribuenti la base imponibile teorica (15.840 miliardi) è costituita da circa 15.370 miliardi relativi ai beni ammortizzabili e da circa 470 miliardi relativi ai beni non ammortizzabili.

Applicando ad ogni ammontare teorico la quota stimata di adesione e le rispettive aliquote di imposta sostitutiva (beni ammortizzabili al 19%, beni non ammortizzabili al 15%) il gettito di competenza 2001 è pari a circa $21.000 \times 12\% \times 19\% + 10.530 \times 15\% \times 15\% = 716$ miliardi da parte delle persone giuridiche ed a circa $15.370 \times 2\% \times 19\% + 470 \times 3\% \times 15\% = 60$ miliardi da parte degli altri contribuenti, per un totale di circa 776 miliardi.

Di cassa il gettito, ipotizzando una percentuale di rateizzazione del 10% - che tiene conto della misura dell'interesse sulle rate del 6% - sarà pari a circa $776 \times 90\% + 776 \times 10\% / 3 = 724$ miliardi nel 2002, $776 \times 10\% / 3 \times 1,06 = 27$ miliardi nel 2003 e a circa $776 \times 10\% / 3 \times 1,12 = 29$ miliardi nel 2004, poiché sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, al tasso annuo semplice del 6%.

L'ammontare di maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili a partire dal 2003 è stato stimato in base alle ipotesi ed ai pesi utilizzati in sede di Relazione Tecnica al provvedimento originario ed è pari a circa 245 miliardi l'anno per le persone giuridiche ed a circa 30 miliardi l'anno per gli altri contribuenti.

Il minore gettito IRPEQ per le maggiori quote di ammortamento è pari a circa $245 / 80\% \times 35\% = 69$ miliardi dal 2003 mentre il minore gettito IRPEF per lo stesso motivo è pari a circa $30 \times 80\% \times$

32% = 8 miliardi dal 2003, con una aliquota marginale IRPEF del 32% ed una riduzione del 20% per tenere conto dei contribuenti non in utile.

Sempre in base ai dati della relazione tecnica originaria il minore gettito IRAP complessivo per le maggiori quote di ammortamento deducibili è pari invece a circa $(245 + 30) \times 4,25\% \times 95\% = 11$ miliardi dal 2003, avendo riguardo (95%) anche della deduzione di 10 milioni dalla base imponibile dei piccoli contribuenti.

In base ai dati evidenziati in precedenza $(7.500 + 1.700) \times 15\% = 1.380$ miliardi è la quota (15%) di maggiore valore occulto delle partecipazioni di controllo (7.500 miliardi) e dei terreni edificabili (1.700 miliardi) delle persone giuridiche che si è stimato sarà affrancato nel 2001.

Per gli altri contribuenti tale valore è pari a circa 250 (valore dei terreni edificabili) $\times 3\%$ (quota di adesione) = 8 miliardi.

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla rivalutazione dei beni non ammortizzabili si ipotizza che circa il 20% l'anno delle partecipazioni di controllo e dei terreni edificabili rivalutati in base al presente provvedimento sia *ceduto* a partire dal 2003.

Il minore gettito IRPEG/IRPEF conseguente alle minori plusvalenze imponibili sarà pari a circa $(1.380 + 8) \times 20\% \times 26\% = 72$ miliardi di competenza a partire dal 2003, con una aliquota IRPEF/IRPEG del 26% per tenere conto dei contribuenti non in utile.

E' attribuito alle società di capitali ed agli enti commerciali che si avvarranno delle presenti disposizioni la possibilità di computare la imposta sostitutiva versata nel cd "Canestro A", ai fini della determinazione del credito di imposta attribuibile ai soci in caso di distribuzione di utili.

L'imposta sostitutiva attribuibile alle persone giuridiche è stata stimata pari a circa 716 miliardi: tale importo, in virtù della norma introdotta, alimenterà il "canestro A". Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si evidenzia che in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO99 società di capitali ed enti commerciali, quadro RF, risulta che circa il 10% del credito di imposta attribuito ai soci sia formato da credito limitato invece che pieno e che quindi il canestro A non sia sempre sufficiente.

Si ipotizza che, in ogni distribuzione annua di utili netti da parte delle società le quali hanno effettuato la rivalutazione dei beni mediante la proroga, sia compresa una quota di utili

corrispondenti alla imposta sostitutiva memorizzata in misura pari al 10%, vale a dire circa $716 \times 10\% / 56,25\% = 127$ miliardi: in assenza di questa specifica disposizione tali utili netti non sarebbero stati coperti da un corrispondente credito di imposta pieno, bensì da uno limitato.

L'aliquota di 56,25% è la misura del credito di imposta spettante al socio percettore sulle distribuzioni di utili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, periodo a partire dal quale la aliquota ordinaria IRPEG è il 36% ($36\% / 64\% = 56,25\%$).

In termini di variazione di gettito si hanno effetti solo nel caso in cui il contribuente - utilizzando il credito di imposta pieno - abbia la possibilità di andare a rimborso o di riportare il credito di imposta residuo, possibilità che gli è negata utilizzando il credito di imposta limitato. Assumendo per prudenza che questo accada per il 20% degli utili, la riduzione di gettito da parte dei soci percettori di utili è pari a circa $20\% \times 71,6 = 14$ miliardi l'anno a partire dall'esercizio 2002, poiché i dividendi sugli utili 2001 sono erogati dalla società e percepiti dal socio nel 2002.

La perdita di gettito ai fini IRPEF/IRPEG complessiva per il 2002 di competenza è pari pertanto a 14 miliardi mentre per il 2003 è pari a circa $(69 + 8 + 72 + 14) = 163$ miliardi.

Si indica di competenza l'andamento del gettito nel triennio (in miliardi di lire):

Competenza	2001	2002	2003
Imposta sostitutiva	+ 776		
Minore IRPEG/IRPEF		- 14	- 163
Minore IRAP			- 11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di cassa, con un acconto del 75% per l'IRPEG/IRPEF e dell' 85% ai fini IRAP, le conseguenze in termini di gettito sono le seguenti:

<i>Cassa (in miliardi di lire)</i>	2002	2003	2004
Imposta sostitutiva	+ 724	+ 27	+ 29
Saldo IRPEG/IRPEF 2002		- 14	
Acconto IRPEG/IRPEF 2003		- 11	+ 11
Saldo IRPEG/IRPEF 2003			- 163
Acconto IRPEG/IRPEF 2004			- 122
TOTALE IRPEG/IRPEF		- 25	- 274
Saldo IRAP 2003			- 11
Acconto IRAP 2004			- 9
TOTALE IRAP			- 20
TOTALE	+ 724	+ 2	- 265

<i>Cassa (in milioni di Euro)</i>	2002	2003	2004
Imposta sostitutiva	+ 373,9	+ 13,9	+ 15,0
TOTALE IRPEG/IRPEF		- 12,9	- 141,6
TOTALE IRAP			- 10,3
TOTALE	+ 373,9	+ 1,0	- 136,9

ART. 4**(Rideterminazione valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)**

Il provvedimento in questione prevede, ai fini della tassazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c)-bis del comma 1 dell'articolo 81 del T.U.I.R., il pagamento di una imposta sostitutiva commisurata al valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e possedute al primo gennaio 2002.

L'imposta sostitutiva, da versare il 30 settembre 2002, sarà determinata sulla base di una percentuale pari al 4% del valore delle partecipazioni qualificate (rappresentative del 25% del capitale sociale oppure del 20% dei voti esprimibili nelle assemblee ordinarie) e al 2% del valore delle altre partecipazioni.

Dalla Relazione Annuale della Banca d'Italia (dati 1999) risulta un ammontare complessivo di azioni e partecipazioni pari a circa 2.653.000 miliardi, di cui 1.220.000 miliardi relativi a società non negoziate in mercati regolamentati.

Considerando, sempre da fonte Banca d'Italia, che la percentuale di partecipazioni in possesso di persone fisiche è dell'ordine del 50%, avremo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del T.U.I.R., uno stock totale di azioni e partecipazioni non quotate pari a circa 610.000 miliardi.

Ai fini della presente stima, sono stati presi in considerazione tutti i contribuenti che hanno convenienza a "liberarsi" dalla tassazione delle plusvalenze anche in vista di vendite future, aderendo così alle condizioni del provvedimento, che prevede la tassazione dell'intero stock in luogo della tassazione delle plusvalenze stesse: si è ipotizzato che siano dell'ordine del 50% dell'ammontare totale.

Nell'ambito di tali contribuenti, sono stati inoltre estrapolati quelli che avrebbero comunque avuto intenzione di vendere nel breve periodo le loro partecipazioni (massimo un triennio) e che, per avere convenienza ad aderire all'emendamento, hanno anche maturato una plusvalenza superiore al

18%: in mancanza di dati puntuali in materia, si suppone incidano per circa il 10% sull'ammontare totale delle partecipazioni non quotate.

Tale percentuale, è stata poi ulteriormente divisa tra coloro che hanno una potenziale intenzione di vendere nel 2002 stesso (si stima circa l'8%) e coloro che invece manifestano la stessa volontà per il 2003 e il 2004 (1% in ogni anno).

Si è ipotizzato, infine, una plusvalenza media dei soggetti sopra citati pari al 25% e una percentuale di contribuenti con partecipazioni qualificate dell'ordine del 50%.

Considerando che nell'attuale legislazione le plusvalenze in esame sono tassate al 27% per le cessioni di partecipazioni qualificate e al 12,5% per le cessioni delle altre e che gli introiti si esauriscono nel 2002, avremo:

ANNO 2002

PROVVEDIMENTO:

Partecipazioni qualificate: $610.000 \text{ mld.} \times 50\% \times 50\% \times 4\% = 6.100 \text{ miliardi}$

Altre partecipazioni: $610.000 \text{ mld.} \times 50\% \times 50\% \times 2\% = 3.050 \text{ miliardi}$

ATTUALE LEGISLAZIONE:

Partecipazioni qualificate: $(610.000 \text{ mld.} \times 50\% \times 25\%) \times 8\% \times 27\% = 1.647 \text{ miliardi}$

Altre partecipazioni: $(610.000 \text{ mld.} \times 50\% \times 25\%) \times 8\% \times 12,5\% = 763 \text{ miliardi}$

INCREMENTO DI GETTITO: $(9.150 \text{ mld.} - 2.410 \text{ mld.}) = 6.740 \text{ MILIARDI}$

ANNI 2003 e 2004

ATTUALE LEGISLAZIONE:

Partecipazioni qualificate: $(610.000 \text{ mld.} \times 50\% \times 25\%) \times 1\% \times 27\% = 206 \text{ miliardi}$

Altre partecipazioni: $(610.000 \text{ mld.} \times 50\% \times 25\%) \times 1\% \times 12,5\% = 95 \text{ miliardi}$

PERDITA DI GETTITO ANNUA: 301 MILIARDI

Complessivamente, avremo un incremento di gettito di competenza di **6.740 miliardi per il 2002** ed una perdita di gettito di **301 miliardi annui per il 2003 e 2004**.

Rateizzazione

La norma prevede, inoltre, di rateizzare l'imposta sostitutiva sulle partecipazioni in società non quotate, fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal 30 settembre 2002, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al 3% annuo a partire dalla seconda rata.

Sulla base dei dati sopra riportati, assumendo una percentuale di versamenti rateizzati del 50%, avremo un'imposta sostitutiva pari a:

per il 2002

$$(9.150 \text{ mld.} \times 50\%) + (9.150 \text{ mld.} \times 50\% / 3) = 6.100 \text{ mld.}$$

per il 2003

$$(9.150 \text{ mld.} \times 50\% / 3) \times 1,03 = 1.571 \text{ mld.}$$

per il 2004

$$(9.150 \text{ mld.} \times 50\% / 3) \times (1 + 0,03 \times 2) = 1.616 \text{ mld.}$$

In conclusione, l'applicazione della norma comporta, in termini di cassa e competenza, i seguenti effetti per il triennio 2002 - 2004:

	2002	2003	2004
Imposta sostitutiva proposta	+ 6.100	+ 1.571	+ 1.616
Minore imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 2.410	- 301	- 301
TOTALE	+ 3.690	+ 1.270	+ 1.315

Importi in miliardi di lire

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004
Imposta sostitutiva proposta	+ 3.150,4	+ 811,4	+ 834,6
Minore imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 1.244,7	- 155,5	- 155,5
TOTALE	+ 1.905,7	+ 655,9	+ 679,1

Importi in milioni di Euro

ART. 5**(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)**

Il provvedimento in questione prevede, ai fini della tassazione delle plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 del T.U.I.R., relativamente ai terreni edificabili, il pagamento di una imposta sostitutiva, commisurata al valore degli stessi, determinato in base ad una perizia stilata da ingegneri o geometri iscritti all'albo, posseduti alla data del 1° gennaio 2002.

L'imposta sostitutiva, da versare il 30 settembre 2002, sarà calcolata sulla base di una percentuale pari al 4% del valore di cui sopra.

Dai dati ANCI-CNC per l'anno 1996 risulta un ammontare complessivo di gettito ICI, per le aree fabbricabili, pari a circa 391 miliardi, calcolato sul valore commerciale dei terreni e che quindi, ad un'aliquota media del 6%, corrisponde ad un valore di 65.200 miliardi.

Da elaborazioni sui dati del Registro, anno 1998, risulta che il 52% del valore dei trasferimenti di aree fabbricabili è posto in essere da persone fisiche ed enti non commerciali; la stessa percentuale si ipotizza che si possa applicare allo stock sopra indicato, ottenendo un valore di:

$$65.200 \text{ mld.} \times 52\% = 33.900 \text{ mld.}$$

Ai fini della presente stima, sono stati presi in considerazione tutti i contribuenti che hanno convenienza a "liberarsi" dalla tassazione delle plusvalenze anche in vista di vendite future, aderendo così alle condizioni della norma, che prevede la tassazione dell'intero stock in luogo della tassazione delle plusvalenze stesse: si è ipotizzato che siano dell'ordine del 50% dell'ammontare totale.

Nell'ambito di tali contribuenti, sono stati inoltre estrapolati quelli che avrebbero comunque avuto intenzione di vendere nel breve periodo i terreni edificabili (massimo un triennio) e che, da elaborazioni sui dati Registro 1998, risultano circa il 4,5% annuo.

Ipotizzando un valore periziato dei terreni sostanzialmente simile al valore commerciale ai fini ICI degli stessi così come sopra determinato, una plusvalenza media dei soggetti sopra citati pari al 50%

e considerando che nell'attuale legislazione le plusvalenze in esame sono tassate separatamente al 20%, si avrà:

ANNO 2002

PROVVEDIMENTO:

33.900 mld. x 50% *percentuale di adesione* x 4% *aliquota imposta sostitutiva* = 678 miliardi

ATTUALE LEGISLAZIONE:

(33.900 mld. x 50% *di plusvalenza*) x 4,5% *vendita tendenziale* x 20% *aliquota plusvalenza* = 153 miliardi

INCREMENTO DI GETTITO: (678 mld. - 153 mld.) = 525 MILIARDI

ANNI 2003 e 2004

ATTUALE LEGISLAZIONE:

(33.900 mld. x 50% *di plusvalenza*) x 4,5% *vendita tendenziale* x 20% *aliquota plusvalenza* = 153 miliardi

PERDITA DI GETTITO ANNUA: 153 MILIARDI

Complessivamente, avremo un incremento di gettito di competenza di **525 miliardi per il 2002** ed una perdita di gettito di **153 miliardi annui per il 2003 e 2004**.

Si fa, tuttavia, presente che il recupero di gettito indicato potrebbe essere sottostimato, in quanto nelle valutazioni sopra riportate sono stati utilizzati i valori dei terreni così come risultanti dall'ICI e quindi, generalmente, inferiori al valore reale degli stessi, quali potrebbero desumersi da una perizia giurata.

Non si è tenuto conto, inoltre, della disposizione secondo cui il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile, in quanto ritenuto esiguo.

Rateizzazione

La norma prevede, inoltre, di rateizzare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dei terreni edificabili, in possesso di privati ed enti non commerciali, fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal 30 settembre 2002, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al 3% annuo a partire dalla seconda rata.

Sulla base dei dati sopra riportati, assumendo una percentuale di versamenti rateizzati del 50%, avremo un'imposta sostitutiva pari a:

per il 2002

$(678 \text{ mld.} \times 50\%) + (678 \text{ mld.} \times 50\% / 3) = 452 \text{ mld.}$

per il 2003

$(678 \text{ mld.} \times 50\% / 3) \times 1,03 = 116 \text{ mld.}$

per il 2004

$(678 \text{ mld.} \times 50\% / 3) \times (1 + 0,03 \times 2) = 120 \text{ mld.}$

In conclusione, l'applicazione della norma comporta, in termini di cassa e competenza, i seguenti effetti per il triennio 2002 - 2004:

	2002	2003	2004
Imposta sostitutiva proposta	+ 452	+ 116	+ 120
Minore imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 153	- 153	- 153
TOTALE	+ 299	- 37	- 33

Importi in miliardi di lire

	2002	2003	2004
Imposta sostitutiva proposta	+ 233,4	+ 59,9	+ 62,0
Minore imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 79,0	- 79,0	- 79,0
TOTALE	+ 154,4	- 19,1	- 17,0

Importi in milioni di Euro

ART. 6

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

La norma che prevede la non applicabilità dell'INVIM per i trasferimenti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002, produrrà una riduzione di gettito, per l'esercizio 2002, pari a **494 miliardi di lire (255,1 milioni di Euro)**, cifra indicata a bilancio a legislazione vigente.

ART. 7**(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)****Comma 1 - Proroga della detrazione IRPEF al 36%**

La norma in esame prevede una modifica della detrazione di cui all'art.13-bis (detrazione per oneri) del T.U.I.R. a fronte delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria sulle unità abitative e di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio.

La detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute viene concessa anche per il primo semestre dell'anno 2002.

Dai dati delle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 1993 da parte dei soggetti esercenti attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (ripartendo i rispettivi volumi di affari grazie alla differente aliquota) risulta un ammontare complessivo pari a circa 13.730 miliardi di manutenzione straordinaria e circa 34.400 miliardi di manutenzione ordinaria (al lordo delle eventuali duplicazioni imputabili ai subappalti).

Applicando a tali ammontari la percentuale del 30% per stimare la quota relativa alla manutenzione residenziale (ipotesi intermedia rispetto alla percentuale stimata dal CRESME pari al 20% e quella stimata dal Ministero dei Lavori Pubblici pari al 40%) si ottengono i seguenti importi di base imponibile della manutenzione residenziale:

- manutenzione straordinaria 4.120 miliardi
- manutenzione ordinaria 10.320 miliardi

Tali importi, attualizzati al 2002 mediante i tassi del CRESME sul valore degli investimenti in rinnovo delle costruzioni, a prezzi correnti, vengono stimati rispettivamente in circa € 140 miliardi e 15.380 miliardi.

D'altro canto, circa il 92% delle unità immobiliari è posseduto dalle persone fisiche (fonte ISTAT) per cui, in definitiva, gli ammontari di riferimento per la presente valutazione vengono stimati pari a: 5.650 miliardi per la manutenzione straordinaria e 14.150 miliardi per quella ordinaria.

Occorre tuttavia tenere presente che la norma in esame consente la detraibilità delle spese di manutenzione ordinaria limitatamente alle parti in comune dell'edificio. Pertanto, applicando all'ammontare sopra citato di 14.150 miliardi la percentuale stimata dal CRESME (Indagine recupero -1996), pari al 51%, relativa alla ripartizione delle spese sostenute dalle famiglie tra interventi sul fabbricato ed interventi all'interno della propria abitazione, si ottiene l'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria per le quali viene concessa l'agevolazione.

L'ammontare complessivo di spesa sostenuto nell'intero anno 2002 risulta essere pari a circa 12.870 miliardi. Tuttavia, si è ritenuto opportuno, in via cautelativa, incrementare detto ammontare di circa il 10%, anche per tenere conto dell'effetto imputabile ai casi di interventi di manutenzione ordinaria, interni all'abitazione, inglobati negli interventi di manutenzione straordinaria effettuati contestualmente e ai casi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In definitiva, l'ammontare complessivo delle spese sostenute dalle persone fisiche nell'intero anno 2002 per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le opere volte ad evitare infortuni domestici e per quelle aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ad aliquote IVA correnti, viene stimato pari a circa 14.160 miliardi.

L'ammontare sopra esposto di 14.160 miliardi, oggetto della precedente valutazione, essendo comprensivo dell'IVA al 20% si dovrà ridurre per la parte inerente ai servizi, soggetta ad aliquota ridotta del 10%.

Analizzando i dati delle dichiarazioni IVA presentate da parte dei soggetti esercenti attività di manutenzione, si è giunti a stimare in circa il 25% la base imponibile IVA relativa ai soli servizi ovvero soggetta ad aliquota ridotta.

Inoltre è consentita un'aliquota ridotta al 10% (anziché il 20%) anche relativamente ai materiali acquistati, per un importo non superiore a quello concesso per la parte afferente ai servizi, nell'ambito quindi di ciascuna commessa. Ne consegue che l'ammontare complessivo delle spese sostenute dalle persone fisiche nel 2002 è, in questo caso, pari a circa 13.570 miliardi.

Ai fini della stima non è stato considerato l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo sull'ammontare delle spese detraibili perché considerato marginale dato l'elevato valore di detto limite.

Essendo la norma valevole per solo un semestre dell'anno 2002 si avrà un ammontare complessivo di detrazioni IRPEF fruibili pari a 2.445 miliardi; data la obbligatorietà della ripartizione in cinque anni si perviene ad una perdita annuale di competenza pari a circa 490 miliardi per ciascun anno di fruizione della detrazione.

Ai fini della valutazione degli effetti di cassa si assume che circa il 25% dei contribuenti fruirà della detrazione IRPEF, tramite sostituto di imposta (mediante presentazione del modello 730), con rimborso immediato e senza alcun effetto sull'acconto; di conseguenza la percentuale per il calcolo del minore acconto dovuto è più bassa di quella usualmente considerata.

Un effetto in termini di cassa è atteso già nel 2002, in virtù di una probabile contrazione del versamento dell'acconto di novembre, stimabile in un 15% del credito maturato.

	2002	2003	2004
-saldo	-	-417	-215
-acconto	- 73	-275	-275
TOTALE	-73	-692	-490

Importi in miliardi di lire

	2002	2003	2004
TOTALE	- 37,7	- 357,4	- 253,1

Importi in milioni di Euro

Si osserva che pur riconoscendo al provvedimento un'indubbia valenza positiva sull'andamento economico generale, si è ritenuto di trascurare tale effetto per motivi prudenziali.

Comma 2 - Detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili già ristrutturati

Si propone di estendere la detrazione del 36% alle persone fisiche che acquistino entro il 30 giugno 2002 immobili che facciano parte di ristrutturazioni riguardanti interi fabbricati eseguite dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare della detrazione sarà calcolato sulla quota di spese di manutenzione, sostenute dalle imprese di cui sopra e imputabili all'unità abitativa acquistata.

In base ai dati esposti per la stima della proroga dell'agevolazione per le persone fisiche, si trae un ammontare complessivo delle spese per manutenzione agevolabile pari a circa 13.983 mld: (manutenzione straordinaria 6.140 mld. + 51% manutenzione ordinaria 15.380 mld.)

dove 51% rappresenta la quota legata alle spese di manutenzione straordinaria.

Considerando la limitazione dell'agevolazione al primo semestre del 2002 si ritiene di ridurre di un 50% l'ammontare sopra riportato ottenendo 6.992 miliardi.

L'incentivo riguarda interventi di recupero effettuati sugli interi fabbricati, che si stimano pari a 699 miliardi (10%).

In considerazione del breve periodo entro cui deve essere perfezionato l'acquisto (30 giugno 2002) si ritiene che l'agevolazione possa interessare il 25% degli interventi di recupero, ottenendo un ammontare agevolabile pari a circa 174 miliardi.

La detrazione di imposta che deriverà sarà pari a 62 miliardi (174 miliardi x 36%) da ripartire in cinque anni, per una detrazione annua pari a circa 12 miliardi.

Ai fini della stima non è stato considerato l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita in quanto considerato marginale e anche in relazione al limite dei 150 milioni (art. 1 L. 449/97).

Parte degli effetti in termini di gettito può manifestarsi già in sede di versamento della seconda rata di acconto IRPEF (novembre 2002) determinando una contrazione in termini di cassa pari a 2 miliardi, pari al 15% dell'importo di competenza.

Di conseguenza in termini di cassa si avrà:

	2002	2003	2004
Saldo	-	- 10	- 3
Acconto	- 2	- 9	- 9
Totale	- 2	- 19	- 12

Importi in miliardi di lire

	2002	2003	2004
Totale (in milioni di Euro)	- 1,0	- 9,8	- 6,2

Importi in milioni di Euro

Comma 3- Proroga IVA al 10% per attività di assistenza

La norma proroga fino al 30 giugno 2002 l'aliquota IVA al 10 per cento per i servizi ad alta intensità di lavoro.

Tale disposizione, così come era stato stimato nella precedente finanziaria, comporta una perdita di gettito in termini di competenza pari a circa 30 miliardi su base annua.

In termini di cassa l'effetto sarà il seguente:

2002	2003	2004
-15	-	-

Importi in miliardi di lire

2002	2003	2004
-7,7	-	-

Importi in milioni di Euro

Comma 3 - Proroga IVA al 10% per ristrutturazioni edilizie

La norma intende prorogare fino a giugno 2002 l'agevolazione dell'aliquota IVA sui servizi ad alto contenuto di lavoro e pertanto consente, nel caso specifico, di ridurre l'aliquota di imposizione dal 20% al 10% nel settore delle ristrutturazioni edilizie.

In particolare, detta aliquota ridotta competerebbe al solo comparto inerente le riparazioni e ristrutturazioni delle sole abitazioni private ovvero il campo di applicazione della riduzione dell'aliquota risulta essere esclusivamente la parte inerente i servizi nelle ristrutturazioni dell'edilizia residenziale.

Per valutare gli effetti di tale disposizione si procede in misura analoga a quanto stimato nella precedente finanziaria.

Gli importi della precedente valutazione, attualizzati al 2002 mediante i tassi del CRESME sul valore degli investimenti in rinnovo delle costruzioni, alla luce dei recenti dati disponibili (in virtù dell'incentivazione fiscale tramite detrazione d'imposta IRPEF), a prezzi correnti, vengono stimati complessivamente in circa 21.500 miliardi.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno, in via cautelativa incrementare detto ammontare di circa il 10% anche per tenere conto dell'effetto incentivante di recenti norme agevolative fiscali che hanno senz'altro costituito un volano per questo settore.

In definitiva, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria ed ordinaria, ad aliquote IVA correnti, viene stimato pari a circa 23.650 miliardi ovvero si stima un volume d'affari pari a circa 19.710 miliardi.

Adottando la medesima metodologia della nota tecnica della proroga dell'ultima Legge Finanziaria il volume d'affari beneficiario della riduzione di 10 punti di aliquota di imposizione risulta determinato in circa 4.930 miliardi.

Essendo la norma estesa fino al 30 giugno 2002, l'andamento sul gettito di cassa sarà il seguente:

	2002	2003	2004
Aliquota ridotta solo "servizi"	- 225	-	-

Importi in miliardi di lire

Unitamente alla sopra stimata agevolazione per la prestazione d'opera, viene proposta l'estensione dell'aliquota agevolata anche sul valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni.

L'aliquota ridotta relativamente alle forniture dei beni viene subordinata all'istituzione di un plafond ovvero l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, al netto del valore dei predetti beni.

Anche in questo caso, essendo la norma estesa a tutto giugno 2002, analogamente a quanto stimato per i precedenti provvedimenti, l'andamento sul gettito di cassa relativo all'aliquota ridotta per i beni forniti dall'impresa sarà il seguente:

	2002	2003	2004
Aliquota ridotta beni con plafond	- 225	-	-

Importi in miliardi di lire

Pertanto l'effetto complessivo sul triennio è il seguente:

2002	2003	2004
-450	-	-

Importi in miliardi di lire

2002	2003	2004
- 232,4		

Importi in milioni di Euro

Comma 4 - Proroga della detraibilità del 10% dell'I.V.A. assolta per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto

L'art. 19-bis¹ del DPR 26/10/72 n. 633 dispone al comma 1, lettera c) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

L'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha ammesso la detrazione del 10% dell'imposta assolta per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Si propone una proroga di tale misura.

Riferendosi alla Relazione Tecnica originaria al precedente provvedimento, complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonta a **218** miliardi.

Occorre, tuttavia, considerare l'effetto erariale positivo di una minore deducibilità ai fini delle imposte dirette della quota d'imposta divenuta detraibile ai fini IVA.

Considerando un'aliquota media del 28% (per tenere conto dei contribuenti in perdita), avremo una maggiore deducibilità pari a 61 mld. In termini di competenza annuale, tenendo conto delle quote di ammortamento, avremo quanto segue:

2002	2003	2004	2005
7,5	15	15	15

In termini di cassa, con un acconto del 75%, l'effetto complessivo è esposto nella seguente tabella:

	2002	2003	2004
IVA	-218	-	-
II.DD. saldo 2001		7,5	
II.DD. acconto 2002		5,5	-5,5
II.DD. saldo 2002			15
II.DD. acconto 2003			11
Totale	-218	13	20,5

Importi in miliardi di lire

	2002	2003	2004
IVA	-112,6	-	-
Imposte dirette		6,7	10,6
Totale	-112,6	6,7	10,6

Importi in milioni di Euro

ART. 8**(Suppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio)**

Il D.lgs. n. 507/93, all'articolo 1, stabilisce che la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, i Comuni sono classificati, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, in cinque classi, che vanno dalla I per quelli con più di 500 mila abitanti, alla V per i Comuni con meno di 10 mila abitanti.

La proposta in esame riformula l'articolo 17 del citato Decreto legislativo, nel quale sono elencati i casi di esenzione dall'imposta, ampliandoli anche alle insegne.

In particolare, nel comma 1, lettera A), viene prevista l'esenzione per le insegne relative alla pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni e prestazioni di servizi, nonché per le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

Il comma 1, lettera D), estende inoltre l'esenzione dall'imposta anche alle insegne relative alla pubblicità dei giornali e alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché alle relative insegne di esercizio.

Effetti sul gettito

In base ai dati del 1996 della Corte dei Conti, i Comuni hanno accerato circa 400 miliardi per l'imposta sulla pubblicità.

Secondo l'Anacap, l'Associazione delle concessionarie che riscuotono l'imposta stessa per i Comuni, i dati sopra citati sono ampiamente sottostimati, in quanto, secondo tale associazione, il gettito annuo a livello nazionale si aggirerebbe intorno agli 800 miliardi di lire, comprensivi dei diritti di affissione.

Verosimilmente, per il 2001, il gettito annuo può essere stimato nell'ordine di 1.000 miliardi, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe stabilito dal D.P.C.M. del 16/2/2001.

Per ciò che concerne, invece, l'effetto erariale relativo all'accoglimento della proposta in esame, si ritiene, analogamente a quanto stimato recentemente dalla Confesercenti, che il minor gettito di imposta sulla pubblicità, dovuto all'ampliamento dell'esenzione alle insegne, è quantificabile in circa **200 miliardi di lire annui (103,3 milioni di Euro)**.

TABELLA RIASSUNTIVA

(in miliardi di lire)

	2002	2003	2004
Art. 2 - Modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie:			
- Modifica aliquote - art. 11, lettere b), d), e) - (solo 2002)	+ 1.610	+ 1.125	- 355
- Modifica detrazione figli pari a Lit. 1.000.000 fino a 70 milioni di reddito (2002 e 2003)	-2.100	-3.565	-3.100
Totale IRPEF	-490	-2.440	-3.455
Totale addizionale Regionale	-	- 85	- 85
Art. 3 - Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa:			
- Imposta sostitutiva	+ 724	+ 27	+ 29
- IRPEF/IRPEG	-	- 25	- 274
- IRAP	-	-	- 20
Totale	+ 724	+ 2	- 265
Art. 4 - Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - Imposta sostitutiva	+ 3.690	+ 1.270	+ 1.315
Art. 5 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili - Imposta sostitutiva	+ 299	- 37	- 33
Art. 6 - Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili	- 494		
Art. 7 - Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali:			
- (7.1) Proroga detrazione IRPEF al 36%	- 73	- 692	- 490
- (7.2) Detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili già ristrutturati	- 2	- 19	- 12
- (7.3) Proroga dell'applicazione dell'I.V.A. al 10% per le ristrutturazioni e per l'assistenza	- 465		
- (7.4) Detrazione del 10% dell'I.V.A. sugli acquisti di auto:			
- detrazione I.V.A.	- 218		
- maggiore deduzione imposte dirette		+ 13	+ 20,5
Totale	- 758	- 698	- 481,5

	2002	2003	2004
Art. 8 - Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio (modifiche all'imposta comunale sulla pubblicità)	- 200	- 200	- 200
Totale	+ 2.771	- 2.188	- 3.204,5

TABELLA RIASSUNTIVA

(in milioni di Euro)

	2002	2003	2004
Art. 2 - Modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie:			
- Modifica aliquote - art. 11, lettere b), d), e) - (solo 2002)	+ 831,5	+ 581,0	- 183,3
- Modifica detrazione figli pari a Lit. 1.000.000 fino a 70 milioni di reddito (2002 e 2003)	- 1.084,6	- 1.841,2	- 1.601,1
Totale IRPEF	- 253,1	- 1.260,2	- 1.784,4
Totale addizionale Regionale	-	- 43,9	- 43,9
Art. 3 - Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa:			
- Imposta sostitutiva	+ 373,9	+ 13,9	+ 15,0
- IRPEF/IRPEG	-	- 12,9	- 141,6
- IRAP	-	-	- 10,3
Totale	+ 373,9	+ 1,0	- 136,9
Art. 4 - Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - Imposta sostitutiva	+ 1.905,7	+ 655,9	+ 679,1
Art. 5 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili - Imposta sostitutiva	+ 154,4	- 19,1	- 17,0
Art. 6 - Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili	- 255,1		
Art. 7 - Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali:			
- (7.1) Proroga detrazione IRPEF al 36%	- 37,7	- 357,4	- 253,1
- (7.2) Detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili già ristrutturati	- 1,0	- 9,8	- 6,2
- (7.3) Proroga dell'applicazione dell'I.V.A. al 10% per le ristrutturazioni e per l'assistenza	- 240,1		
- (7.4) Detrazione del 10% dell'I.V.A sugli acquisti di auto:			
- detrazione I.V.A.	- 112,6		
- maggiore deduzione imposte dirette		+ 6,7	+ 10,6
Totale	- 391,4	- 360,5	- 248,7

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004
Art. 8 - Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio (modifiche all'imposta comunale sulla pubblicità)	- 103,3	- 103,3	- 103,3
Totale	+ 1.431,1	- 1.130,1	- 1.655,1

Articolo 9 - NOTA TECNICA - ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI (in milioni di euro)

Oneri lordi a carico delle Amministrazioni dello Stato (commi 1 e 2).

Comma 1:(*)

Anno 2002	1.110,90
Anni 2003 -	2.035,36
Anno 2004	2.035,36

Comma 2:(**)

Anno 2002	406,45
Anni 2003	746,28
Anno 2004	746,28

(*)Il comma 1 comprende anche l'importo di 5,78 milioni di euro per provvedere alla copertura degli oneri di natura contributiva derivanti dalla piena attuazione dell'articolo 32, lettere d) ed e) del Contratto collettivo integrativo del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 2001 come quantificati dall'Aran.

(**)La specifica destinazione di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per il personale di cui al d.lgs n. 195/95 include anche gli effetti sul trattamento economico del personale in ferma volontaria. Le rimanenti somme sono destinate al personale dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia destinatario della legge n. 216/92 ed al personale economicamente collegato, nonché della carriera diplomatica e prefettizia. Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico essendo già noti, sono già stati inseriti, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio

Totale settore stato a regime 2.781,64 milioni di euro (al lordo dei contributi a carico dello Stato pari a 769,52 milioni di euro)

Risorse aggiuntive previste ai commi 3, 4 e 5

COMMI 3, 4 e 5 - Riepilogo oneri			
	2002	2003	2004
PERSONALE DOCENTE (*)-C.3	108,46	361,52	469,98
DIRIGENZA SCOLASTICA C.3	20,66	20,66	20,66
PERSONALE EX D.LGS. N.195/95(**) C.4	273,72	480,30	480,30
CARRIERA DIPLOMATICA C.5	5,16	5,16	5,16
CARRIERA PREFETTIZIA C.5	9,30	9,30	9,30
TOTALE risorse aggiuntive	417,30	876,94	985,40

(*) di cui 253,06 milioni di euro e 361,52 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 sono subordinati al verificarsi - ed al relativo accertamento - delle economie previste nei commi da 1 a 6 del successivo articolo 16.

(**) Gli importi sono stati opportunamente incrementati per tener conto di eventuali riflessi finanziari anche sul trattamento economico accessorio del personale in ferma volontaria

Comma 6 - Gli oneri riflessi, calcolati nella misura del 38,38%, sono ricompresi negli stanziamenti.

Comma 7 Oneri lordi a carico delle Amministrazioni del Settore Pubblico non statale

Comma 7	
Anno 2002	1.224,00
Anno 2003	2.247,62
Anno 2004	2.247,62

Totale settore pubblico a regime 2.247,62 milioni di euro al lordo dei contributi pari a 608,90 milioni di euro.

N.B.: Gli oneri riflessi sono calcolati nella misura del 37% ad eccezione del personale universitario per il quale si applica il 38,38%.

NOTA TECNICA - articolo 10**(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione nazionale ed integrativa)**

Trattasi di norme dirette a rafforzare i controlli sui costi della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, ponendosi quali strumenti necessari per il mantenimento della spesa entro i tetti programmati.

In particolare il **comma 1** prevede l'esame delle ipotesi di accordo da parte del Governo anche per i contratti del personale dipendente da amministrazioni diverse da quelle statali, escludendo in ogni caso il concorso dello Stato per la copertura di oneri sulla cui valutazione si siano verificate divergenze con il comitato di settore.

Il **comma 2** introduce nel decreto legislativo n. 165/2001 una nuova disposizione, l'articolo 40 bis, diretta a rafforzare i controlli sulla contrattazione integrativa, anche in relazione ai riscontri effettuati nella precedente tornata contrattuale che hanno evidenziato linee tendenziali di scostamento, in qualche caso significativo, rispetto al quadro nazionale di compatibilità economico finanziaria.

Pertanto le disposizioni dell'articolo 10 garantendo, a livello sia preventivo che successivo, possibilità di intervento più significative di quelle attualmente consentite, fino a stabilire la nullità delle disposizioni dei contratti integrativi incompatibili con i vincoli bilancio, non mancheranno di produrre effetti positivi sull'equilibrio della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

Art. 11
(riordino organismi collegiali)

L'iniziativa consente di conseguire una economia di spesa stimabile in via prudenziale in 25.82 milioni di euro annui, tenuto conto del costo medio di ciascuna commissione (numero dei componenti, trattamento di missione eventualmente spettante, numero annuo delle sedute e misura del compenso) nonché dell'entità complessiva delle commissioni operanti nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 2, d.lg.vo. n.165/2001).

A tal fine il comma 1 vieta alle pubbliche amministrazioni di istituire organismi collegiali (consigli, comitati, ecc.) ad eccezione di quelle di carattere tecnico e di elevata specializzazione.

Il comma 2 definisce le procedure che le amministrazioni devono seguire per l'individuazione degli organismi tecnici ad elevata specializzazione già operanti presso le amministrazioni stesse, prevedendo la contestuale soppressione di quelli non individuati con i predetti provvedimenti.

(dati in milioni di euro)

2002	2003	2004
25.82	25,82	25,82

(Assunzioni di personale)

Articolo 12

SCHEDA TECNICA

Comma 1 - La disposizione introduce misure eccezionali, ma limitate nel tempo, di riduzione della spesa, vietando le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, per le Agenzie, per gli enti pubblici non economici, per le università -limitatamente al personale amministrativo e tecnico-, per gli enti di ricerca e per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Le misure straordinarie per il solo anno 2002 trovano applicazione anche nei confronti delle province e degli enti locali quali iniziative a supporto del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Gli effetti riduttivi di spesa per tali settori sono così stimati (in milioni di euro):

	2002	2003	2004
Comuni	304	562	570
Province	41	76	78
Comunità Montane	<u>6</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
	351	649	659

La norma determina economie che, al netto di quelle indicate per gli enti locali - trattandosi di misure a supporto delle disposizioni sul patto di stabilità interno - vengono così stimate, scontando per le amministrazioni già sottoposte al regime autorizzatorio le misure già previste dalla vigente normativa (0,5% di ulteriore riduzione rispetto alla consistenza del 31.12.1997):

Anno 2002	187 milioni euro
Anno 2003	313 milioni euro
Anno 2004	288 milioni euro

Comma 2 La disposizione ripristina per il 2003 ed il 2004 il sistema autorizzatorio per le nuove assunzioni di personale e prevede, per ciascuno dei predetti anni, una riduzione dell'uno per cento rispetto alla consistenza del 31 dicembre 2002.

Tale misura si colloca come la prosecuzione di quella già prevista dalla legge 388/2000 art. 51, comma 1, lettera a), incrementando la riduzione di personale dallo 0,5% all'1% per gli anni 2003 e 2004.

In ogni caso è necessario che la disposizione entri in vigore nel 2002 al fine di consentire un necessario adeguamento della programmazione delle assunzioni per le Amministrazioni interessate.

La misura determina le seguenti economie.

Anno 2003	53 milioni di euro
Anno 2004	159 milioni di euro
Anno 2005	216 milioni di euro

Commi 3, 4. -La modesta partecipazione delle Forze Armate e dei Corpi di polizia alle riduzioni di personale induce a prevedere una disciplina alternativa basata sulla predisposizione di specifici piani annuali per la riorganizzazione interna dei medesimi e volta a razionalizzare l'impiego del personale anche attraverso il recupero di quello in atto impegnato in compiti strumentali e non propriamente istituzionali. La nuova disciplina fissa comunque nel limite delle cessazioni dal servizio annualmente verificatesi le eventuali nuove assunzioni di personale.

Le misure che si introducono, anche in considerazione del trend delle cessazioni verificatesi negli anni precedenti in assenza di interventi di riorganizzazione interna, sono sicuramente produttive di economie di spesa, che, per la necessità di verificare almeno per il primo anno l'efficacia delle nuove disposizioni sul piano della riduzione della spesa di personale, saranno indicate a consuntivo.

Comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione del divieto.

Comma 6 prevede, a decorrere dall'anno 2003, la verifica dei documenti di fabbisogno del personale degli enti locali da parte degli organi di revisione contabile, per accertare gli effetti della politica del personale sulla spesa pubblica complessiva secondo quanto indicato dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Si tratta di una norma preordinata ad assicurare l'effettiva partecipazione degli enti locali alla riduzione

complessiva della spesa pubblica, a supporto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Conclusivamente (come più analiticamente specificato nella tabella allegata) le economie derivanti dall'art. 12, sempre al netto di quelle relative agli enti locali (comuni, province e comunità montane), possono, nel complesso, così stimarsi in milioni di euro:

(Fabbisogno ed indebitamento netto P.A.)

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
Comma 1	187	313	288
Comma 2	-	53	159
	<hr/> 187	<hr/> 366	<hr/> 447

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Stima consistenze di personale al 31/12/2001	2002		2003		2004		
		Risparmi netti blocco assunzioni (milioni di euro)	Risparmi netti blocco assunzioni (milioni di euro)	Ulteriori risp per riduzione 1% annua 2003 e 2004 (0,5% nell'anno 2003) (milioni di euro)	Totale Risp 2003 (milioni di euro)	Risparmi netti blocco assunzioni (milioni di euro)	Altera-ris risp riduzione 1% annua per 2003 e 2004 (1,5% nell'anno 2004) (milioni di euro)	Totale Risp 2004 (milioni di euro)
Ministeri	260.964	91,41	146,67	41,83	188,51	129,08	127,05	255,13
EPNE	59.278	42,87	67,66	10,85	78,50	58,88	32,54	91,41
Università	110.494	121,37	225,18	-	225,18	220,27	-	228,27
di cui professori	29.041	40,28	74,89	-	74,89	75,92	-	75,92
di cui ricercatori	21.648	43,38	80,05	-	80,05	81,08	-	81,08
Personale amministrativo e tecnico delle Università	59.805	37,70	70,24	-	70,24	71,27	-	71,27
Ricerca	18.000	15,49	28,92	-	28,92	29,44	-	29,44
Comuni	497.091	303,68	561,91	-	561,91	570,17	-	570,17
Province	73.590	41,32	76,44	-	76,44	77,98	-	77,98
Comunità montane	6.432	6,20	11,36	-	11,36	11,36	-	11,36
Totale esclusi enti locali	398.047	187,47	313,49	52,68	366,17	287,87	159,59	447,25
Totale enti locali	577.113	351,19	649,70	-	649,70	659,52	-	659,52
Totale generale	975.160	538,66	963,19	52,68	1.015,87	947,18	159,59	1.106,77

TABELLA
ALLEGATA
ART. 12.

RELAZIONE TECNICA**Art. 13**

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

Le disposizioni previste dai primi 6 commi sono finalizzate ad una riduzione del rapporto docenti/alunni. Considerando invariato per il prossimo triennio 2002-2004 l'attuale consistenza numerica degli alunni, si stima il seguente contenimento dei posti d'insegnamento:

SITUAZIONE ATTUALE	PREVISIONE ANNI SUCCESSIVI					STIMA RIDUZIONI ANNI SUCCESSIVI			
	a.s. 2000-2001	a.s. 2001-2002	a.s. 2002-2003	a.s. 2003-2004	a.s. 2004-2005	a.s. 2002-2003	a.s. 2003-2004	a.s. 2004-2005	Totale
Docenti	765.892 (*)	771.433 (*)	762.497 (*)	749.846 (*)	737.586 (*)	8.936	12.651	12.260	33.847
Studenti	7.561.780	7.545.489	7.545.489	7.545.489	7.545.489				
Rapporto studenti/docenti	9,87	9,78	9,90	10,06	10,23				

I dati e le relative proiezioni sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

(*) Non sono comprese le 49.746 unità di docenti di sostegno.

Considerando uno stipendio iniziale annuo lordo, ivi compresi gli oneri riflessi, di 27.630,44 Euro, si stima la seguente minore spesa:

(Importi in Milioni di Euro)

A.S. 2002-2003: 246,91

A.S. 2003-2004: 349,55

A.S. 2004-2005: 338,75

RIEPILOGO ECONOMIE (lorde)				
(Importi in Milioni di Euro)				
	2002	2003	2004	2005
	94,96	246,91	246,91	246,91
		134,44	349,55	349,55
			130,29	338,75
Totale	94,96	381,35	726,75	935,21

I commi 7 e 8 modificano la composizione delle commissioni degli esami di Stato dei corsi di istruzione secondaria superiore, prevedendo che i membri siano tutti interni all'istituto, con il solo Presidente, esterno.

Conseguentemente si stima una minore spesa, per compensi e missioni del personale, in ragione d'anno, a decorrere dal 2002, di **129,12 milioni di Euro** come di seguito indicato:

Stanziamanti attuali in milioni di Euro

Stanziamanto legge n. 724/1994	59,91
Stanziamanto legge n. 425/1997	17,04
Stanziamanto legge n. 448/1998	7,75
Stanziamanto legge n. 32/1999	<u>61,97</u>
Totale	146,67

Spesa derivante dalla modifica legislativa

N. ro dei Presidenti da nominare: n. 3.232

Trattamento di missione per circa 24 gg. - 4.462 Euro pro capite

(spesa albergo Euro 77,47; pasti Euro 56,81, viaggio Euro 51,65)

(Importi in milioni di Euro)

3.232 X 4.462 Euro	14,42
+ spesa esami per l'esercizio della libera professione	3,10
Totale	<u>17,52</u>

Economia realizzata (146,67 - 17,52) 129,1

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE ECONOMIE (lorde)			
(in Milioni di Euro)			
	2002	2003	2004
Art. 13 (commi 1-6)	94,96	381,35	726,75
Art. 13 (commi 7-8)	129,12	129,12	129,12
Totale	224,08	510,47	855,87

Di tali economie le somme di 129,12 milioni di euro per l'anno 2002, di 382,18 milioni di euro per l'anno 2003 e di 490,64 milioni di euro per l'anno 2004, sono destinate ad incrementare le risorse contrattuali. Per gli anni 2003 e 2004, le economie sopra indicate, fatta eccezione per la quota parte di 129,12 milioni di euro derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 8, si renderanno disponibili alla verifica della loro realizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 3.

Art.14 (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento spese di personale)

Relazione tecnica

Comma 1 - La norma comporta una minore spesa annua pari ad euro 194.640 determinato come segue:

	Unità	Tratt. econ. annuo	Totale
Presidente del Consiglio	1	92.185	92.185
Ministri	24	61.457	<u>1.474.964</u>
			1.567.149
Contributo previdenziale a carico dello Stato			<u>379.250</u>
Onere complessivo			1.946.399

La riduzione del trattamento economico del 10% comporta una minor spesa di euro **194.640**

Comma 2 - La norma consente di conseguire una tendenziale minore spesa annua stimabile in circa 18 milioni di euro ed in circa 200 milioni di euro per competenze arretrate (1989-2001).

Tale quantificazione è stata effettuata sulla base di un onere unitario di 429 euro (pari al 40% di 558,290 euro incrementato della 13^a mensilità, della progressione economica nonché degli oneri riflessi) rapportate alle unità di personale interessato in atto 42.000 unità (conto annuale 1999) e in numero decrescente per gli anni precedenti.

Comma 3 - La norma ripropone per il triennio 2002-2004 il divieto di estensione del giudicato nel pubblico impiego già previsto per il precedente triennio dall'art.24 della legge 17.5.1999, n.144. La quantificazione della minore spesa attesa non è effettuabile se non a consuntivo, tuttavia, tenuto conto dell'ingente contenzioso in materia di pubblico impiego, la minore spesa presumibilmente si può stimare nell'ordine di circa 50 milioni di euro.

RELAZIONE TECNICA all'art. 15

Con le disposizioni contenute nell'articolo 15, per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti si prevede una limitazione all'espansione delle spese correnti 2002 (al netto di quelle relative agli interessi passivi ed ai finanziamenti comunitari) rispetto al consuntivo 2000 calcolata nella misura del 4,5 per cento; misura pari alla somma del tasso d'inflazione 2001 (2,8 per cento) e dell'inflazione programmata 2002 (1,7 per cento) indicati nel D.P.E.F. 2002 - 2006.

Per gli anni successivi la misura dell'incremento è pari all'1,3 per cento per l'anno 2003 e all'1,0 per cento per l'anno 2004 (valori indicati dal D.P.E.F. 2002 - 2006).

Relativamente alla valutazione del risparmio, la norma produce effetti sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, che possono valutarsi in (vedi tabella A):

- 1.137 milioni di euro per l'esercizio 2002;
- 2.117 milioni di euro per l'esercizio 2003;
- 3.202 milioni di euro per l'esercizio 2004.

La valutazione è stata determinata sulla base dei:

- pagamenti 2000 (fonte: flussi di cassa al 31 dicembre 2000 che gli enti hanno trasmesso a gennaio 2001 verificati dai dati relativi al monitoraggio 2000 del patto di stabilità interno);
- pagamenti tendenziali 2002, 2003 e 2004 che sottendono il D.P.E.F. 2002 - 2006.

Per concorrere al raggiungimento dei predetti obiettivi, per gli Enti locali è stata prevista l'adesione obbligatoria (a meno di particolari motivi di convenienza economica) alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e dell'art. 59 della legge n. 388 del 2000 per gli acquisti di beni e servizi.

I commi 5 e 6 sono rivolti, rispettivamente, a promuovere l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4 delle aziende e degli organismi degli enti locali e ad obbligare gli enti locali e le aziende a promuovere l'esternalizzazione dei servizi. Tali disposizioni mirano, pertanto, a razionalizzare la gestione degli enti in questione onde conseguire risparmi di spesa per la pubblica amministrazione.

Dall'applicazione del comma 7 - che prevede, in correlazione all'obbligo per le province e i comuni di aderire alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, che i trasferimenti agli stessi spettanti per ciascuno degli anni, 2002, 2003 e 2004 siano rispettivamente ridotti dell'1%, del 2 % e del 3% - i risparmi di spesa per il bilancio dello Stato possono stimarsi in 111 milioni di euro per il 2002, in 224 milioni di euro per il 2003 e in 339 milioni di euro per il 2004, come si evince dal seguente prospetto:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di euro)

	2002		2003		2004	
	Legislazione vigente	Riduzione del 1%	Legislazione vigente	Riduzione del 2%	Legislazione vigente	Riduzione del 3%
FONDO ORDINARIO (cap. 1601) *	7.318,066	73,181	7.458,224	149,164	7.567,976	227,039
FONDO CONSOLIDATO (cap. 1602) **	2.267,344	22,673	2.267,344	45,347	2.267,344	68,020
FONDO PEREQUATIVO (cap. 1603)	1.470,757	14,708	1.470,757	29,415	1.470,757	44,123
TOTALE	11.056,167	110,562	11.196,326	223,927	11.306,078	339,182

* Il fondo ordinario è stato depurato della quota destinata alle comunità montane (2002: 118,473 milioni di euro; 2003: 120,013 milioni di euro; 2004: 121,213 milioni di euro).

** Il fondo consolidato, previamente depurato della quota destinata per ciascun anno alle comunità montane (lire 37,415 milioni di euro), considera i contributi per Roma Capitale, tra cui i 103 milioni di euro previsti dalla emananda legge finanziaria 2002.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge finanziaria 2002

Tabella A																												
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER PROVINCE E COMUNI SUPERIORI A 5.000 ABITANTI																												
Pagamenti	Cassa 2000		Incremento		Leg. fin. 2002		DPEF 2002		Risparmio		Incremento		Leg. fin. 2003		DPEF 2003		Risparmio		Incremento		Leg. fin. 2004		DPEF 2004		Risparmio			
	Enti		%								%									%								
	37.805						40.945									42.507												44.043
a detrarre:																												
- interessi pass.	2.427						2.480									2.531												2.582
- programmi comunit. (*)	103						103									155											181	
- finanziamenti trasf. o deleg. (**)							363									363											363	
Netto	35.275		+4,5%			36.862	37.999			-1.137		+1,3%	37.341	39.458		-2.117				+1,0%	37.715	40.917				-3.202		

(*) La spesa finanziata da programmi comunitari 2000 è stata stimata ipotizzandola pari ai trasferimenti UE agli enti (dati comunicati per il patto di stabilità interno). Per il calcolo della spesa finanziata da programmi comunitari 2002 si è applicato

(**) La spesa per le funzioni trasferite o delegate relativa al 2002 è stata stimata sulla base delle valutazioni finanziarie riportate nei provvedimenti di federalismo amministrativo

RELAZIONE TECNICA all'art. 16

L'articolo 16 prevede, al comma 1, la sostituzione dell'attuale meccanismo di attribuzione ai comuni del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF basato sul gettito effettivamente riscosso in ogni singolo comune, rilevatosi di problematica attuazione, con un meccanismo basato su rilevazioni statistiche.

Il comma 2, nell'intento di avviare la modifica nel sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, prevede la corresponsione ai comuni, per il solo anno 2002, di una compartecipazione commisurata all'1,5 per cento del gettito IRPEF riscosso in conto competenza per l'anno 2001. L'ammontare di tale compartecipazione - cui è associata corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali - è stimabile in circa 1.839 milioni di euro; stima effettuata, in assenza di dati di consuntivo relativi all'anno 2001 con riferimento alle previsioni assestate 2001 del u.p.b. 1.1.1.1 concernente entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione pari a lire 122.574 milioni di euro.

La norma costituisce, pertanto, una prima importante tappa verso l'attuazione del federalismo fiscale, il cui obiettivo è accentuare l'elasticità delle entrate proprie degli enti locali e corrispondentemente ridurre, quanto più possibile, i trasferimenti erariali a favore degli stessi enti, con conseguente risparmi per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA all'art. 17

L'articolo 17 – la cui introduzione si rende necessaria a seguito della riscontrata impossibilità di attuare nell'anno 2002 la riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali prevista dall'articolo 53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – è finalizzato a consentire agli enti locali il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e ad adeguare i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2002, dell'importo stimabile in circa 258 milioni di euro corrispondente alle economie che vengono a determinarsi nell'anno 2002 per effetto dei mutui giunti ad estinzione.

La norma, pertanto, non mancherà di esercitare un positivo impulso sull'economia locale, con conseguenti ricadute sia in termini di ricchezza prodotta che in termini occupazionali.

RELAZIONE TECNICA all'art. 18

Tra le disposizioni recate dall'articolo 18 soltanto quella del comma 3 comporta oneri per il bilancio dello Stato per 103 milioni di euro annui, corrispondenti all'integrazione dei trasferimenti correnti disposta a favore del comune di Roma a decorrere dal 2002; integrazione che è volta, da un lato, ad ovviare alla sperequazione dei trasferimenti erariali destinati allo stesso comune rispetto alla media nazionale delle grandi città e, dall'altro, ad assicurare un adeguato permanente supporto alle attività istituzionali che lo stesso comune è chiamato a fronteggiare in qualità di sede della Capitale della Repubblica.

Le restanti disposizioni sono dettate dall'intento di migliorare l'efficienza e la funzionalità delle gestioni locali; miglioramento che è destinato a tradursi in consistenti risparmi di spesa per la pubblica amministrazione.

Relazione Tecnica**ARTICOLI 19, 20 e 21**

L'articolo 19 prevede sia la trasformazione in S.p.A. che la soppressione di enti pubblici.

L'articolo 20 prevede una serie di misure destinate a ridurre progressivamente i trasferimenti erariali necessari al funzionamento degli enti oggetto della trasformazione.

L'articolo 21 prevede, tra l'altro, la realizzazione di economie di spesa tramite l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 59 della legge 388/2000.

L'applicazione degli articoli suindicati determina una significativa riduzione dei trasferimenti erariali che possono essere quantificati in non meno di lire 700 miliardi (milioni di euro 361,5) per l'anno 2002, lire 1.000 miliardi (milioni di euro 516,5) per l'anno 2003 e lire 1.300 miliardi (milioni di euro 671,4) per l'anno 2004, rilevabili per la gran parte a consuntivo.

Relazione Tecnica**ART. 22***(Servizi dei Beni Culturali)*

La norma consente di affidare a soggetti privati la fruizione pubblica dei beni culturali attraverso lo strumento della concessione. Sulla base di esperimenti pilota (scavi di Pompei) si ritiene che possa conseguirsi un maggior gettito, tenuto conto che tali esperimenti hanno comportato un aumento delle entrate di circa il 65% per il solo affidamento del servizio di biglietteria. Ipotizzando un graduale affidamento in gestione ai privati dei beni e attività culturali (10% nel 2002, 30% nel 2003 e 60% nel 2004), l'effetto positivo che prudenzialmente viene considerato solo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è di milioni di euro 18,1 per il 2002, milioni di euro 41,8 per il 2003 e milioni di euro 80 per il 2004.

ARTICOLO 23

L'articolo detta nuove norme per la gestione dei servizi pubblici locali. Il cardine della nuova normativa è la scissione tra la proprietà della rete e la gestione dei relativi servizi di produzione (gas, elettricità, acqua). L'obiettivo è quello di una effettiva liberalizzazione del settore al fine di consentire vantaggi per il consumatore, derivanti da una riduzione dei prezzi di vendita e, più in generale, da una maggiore efficienza. L'ente locale, dal canto suo, dovrebbe vedere aumentati i propri introiti, sia a causa della collocazione sul mercato delle quote di aziende possedute, che in conseguenza delle tariffe che saranno applicate nei confronti dei soggetti utilizzatori della rete.

La nuova normativa innova, quindi, profondamente rispetto alle attuali disposizioni, tutte centrate sul primato di un rapporto concessorio esclusivo - quello che lega l'ente locale con l'esercente il pubblico servizio - che impedisce ogni elemento di concorrenza e di competizione e rende, di conseguenza, necessario un controllo pubblico di tipo maggioritario.

Il presupposto per lo sviluppo di un diverso modello di relazioni economiche è dato dal controllo della rete, che resta, seppure in forme diverse, in mani pubbliche. Questo controllo è necessario per garantire una *par condicio* tra i diversi concorrenti produttori del servizio e per soddisfare le esigenze di programmazione delle autonomie locali. Il sistema è, tuttavia, flessibile, dal momento che consente forme di aggregazione più varie ed il ricorso a modelli organizzativi anch'essi variegati.

I singoli commi dell'articolato disciplinano i diversi elementi costitutivi del nuovo modello considerato.

Dalla norma in questione derivano effetti finanziari migliorativi del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni valutabili prudenzialmente per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente in 100, 200 e 300 milioni di euro; per effetto degli introiti derivanti dalle concessioni e dai risparmi di spesa connessi all'affidamento in gestione dei servizi.

Articolo 24
(Organici del personale)

Le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 23 comportano, tra l'altro, minori esigenze di personale per le pubbliche amministrazioni.

Pertanto l'articolo 24 prevede che le amministrazioni provvederanno alla rideterminazione delle dotazioni organiche con conseguente collocamento in mobilità del personale in eccedenza.

Da tale disposizione discendono economie quantificabili solamente a consuntivo. "

Art. 25**(Gestioni previdenziali)**

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2001 dall'art. 69, c. 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Dpef 2002-2006, pari al 2,8% per il 2001 e all'1,8% nel 2002.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2002 un incremento pari a 573, 8 mln di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 141,5 mln di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.115 mln di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,1 e 49,6 milioni di euro.

Articolo 26 - Incremento pensioni soggetti disagiati

L'articolo 26 prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni inferiori all'importo mensile di 516,46 euro siano elevate di un importo pari al raggiungimento di tale somma. Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati le categorie di pensioni a cui si applica l'integrazione, nonché i soggetti beneficiari dell'integrazione medesima, tenuto conto anche della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e della quota parte di contributi eventualmente versati.

A tal fine, il comma 2 fissa lo stanziamento di un importo annuo di 2169,1 milioni di euro ed il comma 4 stabilisce che dall'attuazione del predetto decreto non debba derivare un onere superiore a tale medesimo importo.

Articolo 27

(Concorso delle Regioni al rispetto degli obiettivi in materia sanitaria)

La norma è diretta a sanzionare il mancato rispetto, da parte delle Regioni, degli impegni assunti in sede dell'Accordo siglato l'8 agosto 2001, in particolare quelli riguardanti la definizione dei Livelli essenziali di Assistenza e il contenimento della spesa farmaceutica entro il 13% della spesa sanitaria complessiva. La sanzione implica il ripristino dei livelli di spesa stabiliti nell'Accordo del 3 agosto 2000. Ciò comporta, per l'anno 2001, la riduzione delle risorse finanziarie destinate alla copertura del livello di spesa cui concorre lo Stato da 71.271 milioni di euro a 67.575 milioni di euro. Per gli anni successivi saranno stabiliti importi coerenti con tale livello.

RELAZIONE TECNICA

Art.28

(Finanza enti territoriali)

Attraverso i previsti processi di monitoraggio e di coordinamento da parte del Dipartimento del Tesoro, la norma introduce le **condizioni necessarie per evitare che la dinamica del debito della P.A. ed i relativi costi vadano fuori controllo.**

Ciò è particolarmente importante alla luce dei crescenti volumi di emissioni obbligazionarie da parte degli enti territoriali, della accresciuta capacità di indebitamento degli stessi e della diffusione moltiplicarsi delle forme di ricorso al mercato, anche attraverso nuove tipologie di operazioni finanziarie.

La norma permette inoltre agli enti locali di scegliere gli strumenti da utilizzare per emissioni obbligazionarie all'interno di una più ampia tipologia di titoli (senza limitarsi a quelli con ammortamento).

A tutti gli enti territoriali viene infine riconosciuta la possibilità di rifinanziare passività esistenti qualora ne derivi un chiaro vantaggio di costo.

A fronte dell'assenza di costi amministrativi aggiuntivi per il Dipartimento del Tesoro, l'insieme delle misure genera risparmi annui, rilevabili a consuntivo, non inferiori a Lire 100 miliardi (milioni di euro 51,6) in ragione d'anno; per il primo anno di applicazione il risparmio è valutato prudenzialmente in lire 50 miliardi (milioni di euro 25,8).

Articolo 29- Riduzione del costo del lavoro

La norma è diretta a prevedere la conferma, a decorrere dall'anno 2002, di alcuni interventi miranti alla riduzione del costo del lavoro.

Trattasi di interventi la cui continuità, per gli anni successivi al 2001, è stata subordinata all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la cosiddetta *carbon tax*.

La mancata adozione dei predetti decreti ha reso necessaria una norma sostanziale che assicuri la prosecuzione degli interventi.

Le originarie disposizioni concernenti gli interventi in esame sono le seguenti:

- a) articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente confluito nel testo unico per la tutela e il sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (articoli 78, comma 1, 82 e 83): la norma ha previsto la riduzione del contributo per la tutela di maternità. Nella relazione tecnica di riferimento l'onere è stato valutato in 242,2 milioni di euro per l'anno 2002 e in 300,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003;
- b) articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488: la norma ha disposto la riduzione delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414. Nella relazione tecnica di riferimento l'onere, dall'anno 2002, è stato valutato in 206,6 milioni di euro annui;
- c) articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (norma di delega) e articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (norma delegata): le norme hanno introdotto il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'INAIL per 361,5 milioni di euro annui. Ciò al fine di consentire la rideterminazione dei premi della gestione industria cui fanno carico, mediante anticipazioni, i disavanzi della gestione agricoltura;
- d) articolo 60, della legge 17 maggio 1999, n. 144: la norma ha elevato dal 2 al 3 per cento la quota di retribuzione della contrattazione integrativa aziendale esente da contribuzione. Nella relazione tecnica di riferimento l'onere è stato valutato in 129,1 milioni di euro annui;

Tenuto conto dello sviluppo del quadro macroeconomico, l'ammontare degli oneri derivanti dalla presente norma, espressi in milioni di euro, è indicato nella seguente tabella:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2002	2003	2004
a) Riduzione contributo maternità			
al netto effetti fiscali	242,2	300,1	309,9
al lordo effetti fiscali	397,2	409,6	421,9
b) Riduzione aliquote contributive			
trasporto pubblico locale			
al netto effetti fiscali	206,6	212,3	218,5
al lordo effetti fiscali	223,1	229,2	235,9
c) Concorso dello Stato alla gestione agricoltura dell'INAIL	361,5	361,5	361,5
d) Elevazione quota retribuzione esente da contribuzione			
al netto effetti fiscali	132,2	135,8	140,0
al lordo effetti fiscali	174,0	178,2	183,3
TOTALE al netto effetti fiscali	942,5	1.009,7	1.029,8
TOTALE al lordo effetti fiscali	1.155,8	1.178,5	1.202,7

Articolo 30 - Sgravi nuovi assunti

La norma è diretta a riconoscere il beneficio dello sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di 3 anni, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001, con riferimento ai territori delle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sulla base dei dati più aggiornati di consuntivo INPS per gli anni 1999 e 2000 l'onere su base annua riferito ad una generazione di beneficiari dello sgravio risulta pari a circa 309,9 milioni di euro.

Pertanto gli oneri derivanti dalla disposizione risultano essere i seguenti:

(in milioni di euro)

<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
154,9	309,9	309,9	154,9

ARTICOLO 32*(Fondo Investimenti)*

Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti, la norma prevede l'istituzione, in ciascun stato di previsione e per comparto omogeneo di spesa, di un fondo per gli investimenti, al quale confluiscano le nuove autorizzazioni di spesa, nonché le disponibilità di bilancio individuate con decreto ministeriale. Il Fondo, o i fondi, verranno rifinanziati globalmente con la tabella D della prossima legge finanziaria.

ARTICOLO 33

L'articolo detta norme per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture. Consente, a tal fine, alla Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle attuali disposizioni, di intervenire nel finanziamento di tutte le relative fasi. Onde consentire la provvista di adeguati mezzi finanziari, viene concesso alla Cassa la facoltà di collocare, per il tramite di Poste italiane SpA, specifici prodotti finanziari sia sul mercato interno che su quello internazionale. La Cassa, inoltre, potrà richiedere la collaborazione e compartecipazione di altre istituzioni finanziarie. Lo scopo evidente dell'articolo è quello di contribuire a mobilitare le risorse necessarie per la realizzazione dei grandi progetti di infrastrutture, al fine di costituire quel volano che è necessario per sostenere l'economia nazionale.

Tale norma comporta risparmi per il settore pubblico, in quanto convoglia risorse private verso investimenti che avrebbero altrimenti richiesto un intervento totale o parziale a carico dello Stato. Tenuto conto dei tempi tecnici di attivazione delle relative procedure, può prudenzialmente stimarsi un risparmio non inferiore ai 100 milioni di euro per il primo anno, 300 milioni di euro per il secondo anno e oltre 500 milioni di euro a decorrere dal 2004.

ARTICOLO 34

(Beni sequestrati e confiscati)

Le disposizioni dettate dall'articolo 34 in materia di beni mobili registrati, sequestrati e confiscati sono finalizzate alla efficienza ed alla semplificazione dei relativi procedimenti, nonché del procedimento in materia di sanzioni per gli illeciti relativi alla circolazione stradale.

Ciò unitamente ai costi amministrativi (stimati in 12,9 milioni di Euro) per potenziamento delle attività connesse allo smaltimento delle pratiche depenalizzate (il cui numero si è sensibilmente accresciuto col decreto legislativo n. 507/99), consentirebbe di realizzare maggiori entrate per sanzioni valutabili in circa 77,5 milioni di Euro per l'anno 2002, 129,1 milioni di Euro per l'anno 2003 e 232,4 milioni di Euro per l'anno 2004, senza considerare, peraltro, le ingenti spese che verrebbero meno per la custodia degli autoveicoli, valutate a regime in 103,3 milioni di Euro.

ARTICOLO 35*(Interventi vari)*

Il comma 1 prevede la soppressione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, derivanti dai dividendi e dagli utili delle società possedute direttamente dallo Stato, sono riassegnate alla spesa, per una quota pari al 20 per cento. La soppressione della disposizione in questione produce, quindi, potenziali effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato.

I commi 2, 3 e 4 prevedono modifiche normative volte a migliorare la tempestività, l'efficienza e la funzionalità degli interventi previsti dalle rispettive norme legislative, determinando effetti positivi in termini di razionalizzazione della spesa.

Le disposizioni contenute nel comma 5 comportano un maggior onere annuo di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, incrementato di ulteriori 13 milioni di euro annui per ciascun anno successivo, al fine di consentire alla Regione Friuli Venezia Giulia di far fronte al maggior fabbisogno per la spesa sanitaria, stimato in circa 92,9 milioni di euro annui, risultante dall'applicazione, fra l'altro, dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni dell'8 agosto 2001.

Con le risorse aggiuntive la Regione può assumere, già a decorrere dall'anno 2002, per ciascun anno, un mutuo decennale, che al tasso stimato del 6 per cento annuo le consente di disporre di ulteriori 92,9 milioni di euro annui, il cui onere di ammortamento decorre dall'anno successivo.

Le suddette risorse si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 101, comma 1, della legge n. 388/2000.

Le disposizioni contenute nel comma 6 prevedono la cessazione dell'applicazione delle riserve erariali. Già a seguito della sospensione dell'esecuzione del Decreto interministeriale (Finanze-Tesoro) del 23 dicembre 1997 operata dalle Corte Costituzionale con ordinanza n. 41 del 5 febbraio 2001, di fatto, le riserve erariali nel territorio della Sicilia disposte con precedenti manovre di finanza pubblica non sono più acquisite al bilancio statale. La norma in esame, oltre a dare certezza nei rapporti finanziari Erario - Sicilia, evita riflessi onerosi per il bilancio statale.

Il comma 7 sopprime un'autorizzazione di spesa dell'importo di oltre 10 milioni di euro, stanziato in conto residui, determinando un'economia di bilancio per l'anno 2002. "



DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF
per le famiglie)*

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è superiore a tale importo, la detrazione è riconosciuta secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.

2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico.

3. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

Art. 3.

(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

Art. 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera *c-bis*) dello stesso comma 1 dell'articolo 81 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Art. 5.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Art. 6.

*(Soppressione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili)*

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 7.

*(Ulteriori effetti
di precedenti disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,» sono inserite le seguenti: «nonchè fino al 30 giugno 2002,».

2. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2002. In questo caso, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e suc-

cessive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002».

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Art. 8.

(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne,»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonchè le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono;»;

«d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonchè le relative insegne di esercizio;».

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di compe-

tenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti dal conto consuntivo 2001 debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

Art. 9.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente per-

sonale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 13 della presente legge, in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 645,57 milioni di euro per l'anno 2004, è disposto un ulteriore incremento del fondo di 253,06 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziati le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

Art. 10.

(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (*Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa*). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo».

Art. 11.

(Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi ed è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli stessi.

Art. 12.

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,

alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

6. A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali dero-

ghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 13.

*(Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica)*

1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.

4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative, alla sostituzione del personale assente fino a trenta giorni.

6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono abrogati le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.

8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'arti-

colo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 15.

*(Patto di stabilità interno
per province e comuni)*

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite

o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4. Per l'acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali devono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli enti possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza; gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4.

6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.

Art. 16.

(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei

singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti».

2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

b) al comma 3, le parole: «Per l'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2003» e le parole: «l'esercizio finanziario 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio finanziario 2002»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei

dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2002, la compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 3 è determinata nella misura dell'1,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i trasferimenti sono erogati nella misura e con le stesse modalità previste dalla normativa previgente.»;

e) al comma 6, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 5-bis».

Art. 17.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a con-

suntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione:

a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere;

b) per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili di cui all'articolo 53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.

4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

5. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell'ultima rata»;

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi».

6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

7. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

8. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 19.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della

spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

3. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

5. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 20.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera *a)*, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera *b)*.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

Art. 21.

*(Contenimento e razionalizzazione
delle spese)*

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati agli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 15, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della predetta legge n. 388 del 2000. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, intendendosi corrispon-

dentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

Art. 22.

(Servizi dei beni culturali)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo».

Art. 23.

*(Scissione tra proprietà e gestione
delle reti dei servizi pubblici locali)*

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (Forme di gestione). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

5. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dalle assemblee elettive degli stessi enti. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le

disposizioni nazionali di attuazione di normative comunitarie.

6. L'ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici dei servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso al termine della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi dell'articolo 114».

2. Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze.

3. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo.

Art. 24.

(Organici del personale)

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 25.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 26.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo

familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 27.

*(Concorso delle regioni
al rispetto degli obiettivi)*

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 28.

(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e

delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Gli enti possono procedere all'estinzione anticipata di passività derivanti da mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996. L'estinzione anticipata può essere finanziata mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 30.

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i

nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 31.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

Art. 32.

(Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo

di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio, che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Art. 33.

(Finanziamento delle grandi opere)

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle grandi opere, mediante:

- a) anticipazioni;
- b) mutui in contanti;
- c) mutui in titoli;
- d) altre operazioni finanziarie.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'attività di finanziamento agli enti locali, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. La predetta attività di finanziamento può essere svolta dalla Cassa depositi e prestiti anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando quei settori pubblici o privati che

provvedono alla realizzazione delle opere con la forma del *project financing*.

4. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attività strumentali, connesse o accessorie alla realizzazione delle grandi opere, attraverso la costituzione o la partecipazione, anche di controllo, in società di capitali.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti le condizioni e i limiti dei finanziamenti.

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

Art. 34.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e

agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

Art. 35.

(Interventi vari)

1. Il comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

2.
.....
.....
.....
.....

3. Sono abrogati l'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

4. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*r*-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».

5. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da «aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori partecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro».

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. atto Senato n. 699-bis).

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 36.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale re-

stano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 37.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

TABELLA 1
(Articolo 21, comma 2)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 157 del 1992 art. 7	3.1.2.41 cap. 1730	Contributo all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.	2.582	2.582	2.582
Legge n. 56 del 2001	3.1.2.19 cap. 1611	Opera campana dei caduti di Rovereto . .	52	52	52
		TOTALE . . .	2.634	2.634	2.634

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.4 cap. 2280	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	31.000	31.000	31.000
Legge n. 162 del 1992	3.1.2.6 capp. 2290 e 2291	Contributo annuo al Club alpino italiano.	1.224	1.224	1.224
		TOTALE . . .	32.224	32.224	32.224

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	1.1.2.1 cap. 1160	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	8	8	8
Legge n. 678 del 1996	4.1.2.3 cap. 1806	Contributo all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.	155	155	155
		TOTALE . . .	163	163	163

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967	11.1.2.3 cap. 3103	Contributi per l'assistenza delle collettività italiane	3.099	2.582	2.582
Legge n. 948 del 1982	2.1.2.2 capp. 1161 e 1162	Contributi agli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri	2.094	2.094	2.094
Legge n. 411 del 1985	10.1.2.2 cap. 2744	Contributo alla società «Dante Alighieri»	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985	12.1.2.1 cap. 3383	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	258	258	258
Legge n. 295 del 1995	10.1.2.2 cap. 2750	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito	2.169	2.066	2.066
Legge n. 505 del 1995	15.1.2.3 cap. 4042 17.1.2.2 cap. 4232 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432	Partecipazione italiana ad organismi internazionali	3.099	3.099	3.099
		TOTALE . . .	12.372	11.752	11.752

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.3 cap. 1692	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	9.229	9.229	9.229
Legge n. 97 del 1968 art. 1	11.1.2.3 cap. 2935	Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza	5	5	5
Regio decreto n. 1592 del 1933 art. 2	25.1.2.1 cap. 5483	Assegnazione per il funzionamento degli Istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche.	12.787	12.787	12.787
		TOTALE . . .	22.021	22.021	22.021

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.1 cap. 1286	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	522	522	145
Legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 85	2.1.2.1 cap. 1288	Contributi agli enti.	516	-	-
Legge n. 379 del 1993 art. 1, comma 3; Legge n. 24 del 1996 art. 3	5.1.2.2 cap. 2316	Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi	3.357	3.357	3.357
		TOTALE . . .	4.395	3.879	3.502

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	4.1.2.4 cap. 2251	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	63.524	63.524	63.524
Legge n. 426 del 1998 art. 1	4.1.2.4 cap. 2252	Contributo da erogare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (I.C.R.A.M.)	362	362	362
		TOTALE . . .	63.886	63.886	63.886

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1336	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	487	487	487
		TOTALE . . .	487	487	487

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	27.1.1.2 cap. 4091	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.230	7.230	7.230
		TOTALE . . .	7.230	7.230	7.230

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.2 cap. 1661	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	6.714	6.714	6.714
		TOTALE . . .	6.714	6.714	6.714

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.3 cap. 2121	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	20.175	20.175	20.175
Legge n. 774 del 1931	2.1.2.5 cap. 1571	Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche	88	88	88
Legge n. 353 del 1973; Legge n. 776 del 1981; Legge n. 52 del 1994	3.1.2.1 cap. 2053	Contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza	2.582	2.582	2.582
Legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 1; Legge n. 282 del 1998 art. 1, comma 2	3.1.2.1 cap. 2055	Contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonchè al Centro internazionale del libro parlato di Feltre	2.427	2.427	2.427
Legge n. 444 del 1998 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2057	Contributo all'Associazione Italia nostra .	207	207	207
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2061	Contributo al Fondo ambiente italiano . .	258	258	258
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 4	3.1.2.1 cap. 2065	Contributo a favore dell'Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival Pucciniano, nonchè all'Associazione Centro Europeo di Toscolano	2.737	2.737	2.737
Legge n. 253 del 1986	5.1.2.1 cap. 2610	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonchè per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto	199	199	199
Legge n. 237 del 1999 art. 6	7.1.2.3 cap. 3232	Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni	2.582	2.582	2.582
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 6	7.1.2.3 cap. 3233	Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole.	516	516	516

Segue: TABELLA 1

Segue: AMMINISTRAZIONE: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 6	7.1.2.3 cap. 3235	Contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale.	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 7	7.1.2.3 cap. 3236	Contributo a favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari. .	258	258	258
Legge n. 404 del 2000 art. 4, comma 2	8.1.2.2 cap. 3491	Contributo al Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso.	516	516	516
Legge n. 534 del 1996 art. 1	3.1.2.1 cap. 2051	Contributi ordinari ad enti e istituti culturali	10.329	10.329	10.329
		TOTALE . . .	43.393	43.393	43.393

Segue: TABELLA 1

AMMINISTRAZIONE: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE

(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B. - Capitolo	DENOMINAZIONE	2002	2003	2004
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.9 cap. 2390	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.488	7.488	7.488
Legge n. 927 del 1980	3.1.2.11 cap. 3410	Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie in Parigi	129	129	129
		TOTALE . . .	7.617	7.617	7.617

Segue: TABELLA 1

**CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE**

(in migliaia di euro)

Amministrazioni	2002	2003	2004
Economia e finanze	2.634	2.634	2.634
Attività produttive	32.224	32.224	32.224
Giustizia.	163	163	163
Affari esteri.	12.372	11.752	11.752
Istruzione, università e ricerca.	22.021	22.021	22.021
Interno.	4.395	3.879	3.502
Ambiente e tutela del territorio	63.886	63.886	63.886
Infrastrutture e trasporti.	487	487	487
Difesa	7.230	7.230	7.230
Politiche agricole e forestali	6.714	6.714	6.714
Beni e attività culturali	43.393	43.393	43.393
Salute	7.617	7.617	7.617
TOTALE GENERALE	203.136	202.000	201.623

TABELLA 2
(Articolo 31, comma 1)

	2002	2003	2004	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

(in migliaia di euro)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (20.2.1.2 - cap. 9332).	5.165	-	-	2016
	-	30.987	-	2017
	-	-	30.987	2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.1.15 - cap. 7262).	-	-	30.987	2018
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.1.57 - cap. 7723)	25.823	-	-	2016
	-	25.823	-	2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p).	38.734	-	-	2016
	-	38.734	-	2017

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (2.2.1.2 - cap. 7109) . . .	5.165	-	-	2016
	-	20.658	-	2017

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.1.2 - cap. 7401).	10.329	-	-	2016
---	--------	---	---	------

Segue: TABELLA 2

	2002	2003	2004	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 - cap. 7191)

	5.165	-	-	2016
	-	15.494	-	2017
	-	-	30.987	2018
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	90.381	131.696	92.961	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	90.381	222.077	315.038	

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 37, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	5.386	7.281	7.541
Pensioni minime.	2.169	2.169	2.169
Contratti pubblici e altro	1.658	3.233	3.341
Sgravi contributivi	1.311	1.488	1.513
Roma Capitale	103	103	103
Soppressione imposta sulle insegne	103	103	103
Effetti indotti.	28	158	272
Altro	13	26	39
Tabella «A»	273	525	482
Tabella «C»	497	259	208
Minori entrate correnti:			
Articolato	1.731	2.202	2.033
Detrazioni carichi familiari	1.085	1.841	1.601
Modifica aliquote IRPEF.	0	0	183
Soppressione INVIM.	255	0	0
Proroga incentivi fiscali (netto).	391	360	249
Totale oneri da coprire . . .	7.887	10.267	10.265

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2002	2003	2004
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	4.055	2.439	1.712
Modifica aliquote IRPEF	831	581	0
Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto)	2.434	638	536
Effetti indotti	789	1.220	1.176
Riduzione spese correnti:			
Articolato	846	1.719	2.212
Misure scuola	224	510	856
Patto stabilità interno enti locali	111	224	339
Patto stabilità interno enti pubblici	20	20	20
Effetti indotti	492	964	997
Provvedimenti collegati	2.450	334	618
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento	17	17	17
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto)	264	317	317
Effetti indotti dalla manovra	2.169	0	284
Quota miglioramento risparmio pubblico a legisla- zione vigente	536	5.775	5.723
Totale mezzi di copertura . .	7.887	10.267	10.265
Margine	2.747	7.739	13.140
Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	3.283	13.514	18.864

**BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**

	Assestato 2001		Iniziali 2002		2003	2004
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<i>(importi in milioni di euro)</i>						
ENTRATE	19.706	19.706	17.818	17.818	19.367	19.884
Rimborsi IVA + reg. fuori SDG.	12.343	12.343	14.719	14.719	16.268	16.785
Anticipo concessionari.	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
Titolo III - F. amm.ti titoli di Stato. . . .	4.263	4.263	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	37.940	45.158	21.838	24.420	22.808	22.982
Rimborsi IVA.	12.343	12.343	14.719	14.719	16.268	16.785
Rimborsi IVA pregressi.	4.331	4.532	0	0	0	0
Rimborsi altre imposte	0	77	0	0	0	0
R.S.O. - Perdita gettito accisa benzina . .	343	343	343	343	0	0
Disavanzi ferrovie	930	930	0	0	0	0
Garanzie consorzi agricoli	119	119	0	0	0	0
Sentenze Corte costituzionale	0	0	0	0	0	0
Invalidi civili	307	307	0	0	0	0
Rimborso crediti imposta con titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni a INPS e INPDAP	1.046	1.046	0	0	0	0
Enti locali	833	5.997	0	2.582	0	0
Regolazioni Sicilia e Sardegna.	0	0	0	0	0	0
Disavanzi USL	0	0	0	0	0	0
Fondo speciale di parte corrente.	664	664	165	165	342	0
ARIET	0	0	0	0	0	0
Anticipo concessionari.	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
Aggi e commissioni	1	1	0	0	0	0
Rimborsi imposte dirette	8.080	9.178	3.099	3.099	3.099	3.099
Ammassi agricoli.	365	387	0	0	0	0
Regolazione anticipazione concessione ri-						
scossione	413	413	413	413	0	0
Tassa concessione governativa.	0	654	0	0	0	0
Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna . .	0	0	0	0	0	0
FSN - Saldo IRAP 1998	5.067	5.067	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	3.667	5.216	3.166	3.682	1.575	0
Fondo globale.	0	0	0	0	0	0
Disavanzi USL	3.615	3.615	3.099	3.099	1.549	0
Profughi istriani e dalmati	52	52	67	67	26	0
Enti locali	0	1.549	0	516	0	0
TOTALE SPESA	41.607	50.374	25.003	28.102	24.383	22.982
Fondo globale nuova legislazione:.	0	0	5.483	5.483	0	0
parte corrente	0	0	153	153	0	0
conto capitale	0	0	5.330	5.330	0	0
FSN - Saldo IRAP 2000 (tab. C - parte						
corrente)	0	0	1.906	1.906	0	0
TOTALE SPESA (LB e LF 2002)	41.607	50.374	32.392	35.491	24.383	22.982
EFFETTO NETTO SUI SALDI	21.901	30.669	14.575	17.673	5.016	3.099

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	491.309	626.429	666.454
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002: 318.038			
2003: 342.583			
2004: 342.583			
Ministero delle attività produttive	5.165	5.165	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	6.890	6.890
Ministero della giustizia	10.329	15.836	21.001
Ministero degli affari esteri	144.608	154.937	154.937
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	214.330	283.277	283.277
Ministero dell'interno	-	10.083	10.083
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	22.982	26.160	26.160
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.582	11.465	11.465
Ministero delle comunicazioni	4.648	4.648	4.648
Ministero della difesa	10.123	10.269	10.269
Ministero delle politiche agricole e forestali	19.625	19.625	19.625

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero per i beni e le attività culturali	43.382	46.930	46.930
Ministero della salute	–	11.809	11.809
TOTALE TABELLA A . . .	969.083	1.233.523	1.278.713

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	609.161	557.257	546.928
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 25.306			
2003: 47.514			
2004: 78.501			
Ministero delle attività produttive	41.317	77.469	103.291
Ministero della giustizia	20.658	20.658	20.658
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	61.717	63.782	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	77.469	129.114	232.406
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	259.778	518.006	776.235
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 258.228			
2003: 516.457			
2004: 774.685			
Ministero delle comunicazioni	5.165	5.165	5.165

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero delle politiche agricole e forestali	61.975	61.975	61.975
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002: 25.823			
2003: 25.823			
2004: 25.823			
Ministero per i beni e le attività culturali	10.329	10.329	10.329
Ministero della salute (Regolazione debitoria).	5.329.835	-	-
TOTALE TABELLA B	6.477.402	1.443.755	1.756.986

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107)	19.048	22.595	21.086
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106)	15.445	15.583	15.717
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560). . .	25.306	24.790	24.273
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	10.629	10.412	10.195
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	87.798	87.798	87.798

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) 361.520 361.520 361.520

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)

51.646 41.317 25.823

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p) 123.950 121.367 118.785

- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p) 172.083 - -

Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi) (3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 1630) - - -

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.10 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1555)	25.823	-	-
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	509.065	497.518	497.518
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	297	297	297
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	154.937	154.937	154.937
- ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p).	92.962	92.962	92.962

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:			
– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	50.065	49.044	48.022
– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)	472.733	472.733	472.733
Decreto legislativo n. 29 del 1993: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992:			
– ART. 50: Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.555	4.462	4.369
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	13.159	12.860	12.602
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	227.241	227.241	227.241

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	15.184	14.874	14.564
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: - ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.36 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 1719)	2.531	2.479	2.427
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1604)	11.135	10.908	10.680
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	11.362	11.104	10.846
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	25.306	24.790	24.273

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .	1.906.242	–	–
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	5.061	4.958	4.855
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185).	123.950	123.950	123.950
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.873	1.834	1.797
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p)	176.554	125.407	122.794

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	15.234	14.924	14.613
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	5.165	5.061	4.958
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)	2.375.702	2.375.702	2.375.702
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	232.406	232.406	232.406
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)	438.988	438.988	438.988
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)	542.280	542.280	542.280

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	334.148	327.950	320.203
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p)	149.814	146.756	143.699
	8.791.196	6.601.805	6.564.913

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .

25.306 24.790 24.273

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

25.823 25.306 24.790

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale Energia e ambiente - cap. 7630).

242.735 206.583 206.583

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280; 5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5107)	31.000	31.000	31.000
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	103.291	101.639	99.521
– ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	68.172	64.454	63.111
	496.327	453.771	449.278

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990).

	2.531	2.479	2.427
--	-------	-------	-------

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)

	2.531	2.479	2.427
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (4.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1806)	155	155	155
	10.492	10.492	10.492

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) . .	3.037	2.975	2.913
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131).	1.771	1.735	1.699
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749).	981	981	981
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052).	284	284	284
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	464.811	516.457	568.103
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internaziona- listico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri or- ganismi - capp. 1161, 1162)	2.094	2.094	2.094
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.841	2.841	2.841
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744)	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'e- mendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)	258	258	258
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad or- ganismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli af- fari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri or- ganismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232; 18.1.2.2 - Contri- buti ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432)	3.099	3.099	3.099

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	5.165	5.165	5.165
	485.994	537.541	589.089

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	6.197	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547)	7.592	7.437	7.282
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	387	387	387

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)	126.532	126.532	126.532
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4) - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	111.038	111.038	111.038
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	129.114	129.114	129.114
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/P).	6.249.128	6.145.837	6.042.546
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1692)	9.229	9.229	9.229
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512)	43.021	42.143	41.265

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722)	232.406	222.076	206.583
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)	1.575.194	1.549.371	1.549.371
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967)	30.987	30.987	30.987
	8.520.826	8.378.800	8.258.982

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	25.823	25.823	25.823
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	20.658	20.658	20.658

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.512	3.512	3.512
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	522	522	145
	50.515	50.515	50.138

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO**

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756)	51.646	50.613	49.580
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 . Funzionamento - capp. 2068, 2069/P)	258	258	258
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251)	63.524	63.524	63.524
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - capp. 1550, 1565; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240)	61.520	60265	59.010
	176.948	174.661	172.373

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661).	5.165	5.165	5.165
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719).	1.620	1.587	1.554
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (2.2.3.6 - Ente Nazionale per le strade - cap. 7169/P)	516.457	516.457	516.457
- ART. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169/P)	516.457	516.457	516.457
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336)	487	487	487
Decreto-legge n. 535 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)	775	775	775
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	51.646	51.646	51.646

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690).	258.228	258.228	258.228
	1.350.833	1.350.800	1.350.767

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)	47.256	47.256	47.256
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	16.785	16.785	16.785

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	7.230	7.230	5.165
--	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
- ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) .	2.025	1.983	1.942
	73.296	73.254	71.147
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060).	23.241	23.241	23.241
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi - cap. 1661)	6.714	6.714	6.714
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083)	20.658	20.658	20.658
	50.613	50.613	50.613

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)	3.037	2.975	2.913
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943)	5.061	4.958	4.855
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645)	521.621	521.621	521.621
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363).	1.012	992	971
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052).	3.543	3.471	3.398

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121)	20.175	20.175	20.175
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2051) . .	10.329	10.329	10.329
	564.779	564.520	564.262

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 3440)	19.367	19.367	19367
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380)	36.684	36.684	36.684
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3410)	129	129	129

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300)	232.406	198.319	194.188
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2320)	101.226	99.160	97.094
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330) . .	72.304	74.370	72.820
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390)	7.489	7.489	7.489
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420)	2.531	2.479	2.427
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391)	6.478	6.346	6.214
	478.613	444.343	436.412
TOTALE GENERALE . . .	22.649.977	20.058.153	19.935.399

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 6 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 264, nonché legge 16 maggio 1989, n. 184: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	-	-	1.032.914
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (4.2.3.8. - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)	619.748	619.748	6.817.231
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7469)	-	-	258.228
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446). .	103.291	103.291	103.291
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411).	41.317	–	–
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7520)	–	–	15.494
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)	41.317	61.975	160.102
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698).	9.296	–	–
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122).	671.394	1.549.371	2.478.993
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
deprese. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	–	1.239.497	1.859.245
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464).	–	–	516.457
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore n. 4) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150).	–	–	51.646
	1.486.363	3.573.882	13.293.601
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Decreto-legge n. 415 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:			
– Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420)	413.166	413.166	413.166
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420)	77.469	103.291	258.228
	490.634	516.457	671.394

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

568.103	568.103	568.103
568.103	568.103	568.103

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del Centro-Nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932)

25.823	80.051	206.583
--------	--------	---------

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957)

-	-	154.937
---	---	---------

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8921)

-	-	28.405
25.823	80.051	389.925

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) - - 103.291

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.3.3. - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 98.127 98.127 98.127

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.3.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 103.291 103.291 103.291

201.418 201.418 304.710

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) - - 129.114

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082).	–	–	129.114
	–	–	258.228
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - cap. 7473)	–	–	51.646
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657).	25.823	56.810	103.291
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (Settore n. 16) (2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169)	–	–	1.032.914
	25.823	56.810	1.187.851

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997 (Settore n. 27) (11.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177).

154.937	-	-
154.937	-	-

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.3.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002).

-	-	10.329
---	---	--------

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale:

- Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) (3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810).

103.291	103.291	103.291
---------	---------	---------

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (settore n. 21) (3.2.3.3 -

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7476).	15.494	-	-
	118.785	103.291	113.621
TOTALE GENERALE . . .	3.071.886	5.100.012	16.787.432

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7116) . . .	- 67.139	-	-
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)	- 77.469	-	-
	- 144.608	-	-

TABELLA F***IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI***

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l’indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2003 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 15, 18, 20, 24.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
2. <i>Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera <i>a</i>); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7421)	(<i>a</i>) 51.129	51.129	51.646	-	-	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	51.646	-	-	-	-	
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	30.987	-	-	-	-	
- ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7423)	2.582	-	-	-	-	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (<i>b</i>) (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	490.634	593.925	258.228	-	-	3
	626.979	645.055	309.874	-		

(*a*) Di cui 20.658 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(*b*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

3. Interventi per calamità naturali.

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Economia e finanze: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7452)

1.291 - - - - -

Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Economia e finanze: 4.2.3.5 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7473) . .

2.066 - - - - -

Decreto-legge n. 159 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7445)

15.494 - - - - -

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni di alcuni centri abitati (Ambiente e territorio: 4.2.3.6 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7942)

5.165 - - - - -

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7043)

5.165 5.165 2.582 - - 3

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658)

63.421 65.693 - - - 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (a) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	268.558	258.228	464.811	-	-	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)	180.760	180.760	268.558	-	2004	3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7444)	2.582	2.582	-	-	-	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche - Ambiente e territorio: 4.2.3.6 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7943/p) - Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7528)	10.272 52	- -	- -	- -	- -	- -

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443)	(a) 103.291	(a) 129.114	129.114	1.089.724	2019	3
- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotona (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443).	18.076	18.076	18.076	234.988	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:						
- ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 4.2.3.3 - Difesa del suolo - cap. 7850).	154.937	154.937	206.583	-	-	3
- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443)	2.066	2.066	2.066	6.197	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Economia e finanze: 3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7095).	(b) 48.547	48.547	48.547	-	-	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443).	24.273	24.273	24.273	364.102	2019	3

(a) Di cui 77.469 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443)	1.549	1.549	1.549	23.757	2019	3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443)	17.043	17.043	17.043	255.646	2019	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 6: (Eventi sismici in Campania nel 1962 (Economia e finanze: 4.2.3.5 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7476)	516	516	516	-	-	3
	925.124	908.551	1.183.719	1.974.415		

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p).

129.114	180.760	206.583	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno^(a) (Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483)

965.774	1.032.914	1.032.914	774.685	-	3
---------	-----------	-----------	---------	---	---

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p).

826.331	903.800	593.925	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite di impegno) (Ambiente e territorio: 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 8052)	(a) 10.329	(b) 18.076	18.076	-	-	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7212)	5.165	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1): (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685)	516.457	258.228	-	-	-	3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E: (c) - Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483; 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - cap. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse - cap. 7669; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - capp. 7707, 7709, 7710	3.922.115	5.810.398	1.859.245	2.375.702	-	3
- Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420	571.718	981.268	1.032.914	-	-	3
- Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141	30.987	28.405	-	-	-	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 7.747 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 - Aree depresse - cap. 1272; 25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p; 25.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 8981, 8992	274.522	151.993	-	-	-	3
- Interno: 7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2764	5.165	-	-	-	-	
- Ambiente e territorio: 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - cap. 8101; 5.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 8570, 8571	18.181	-	-	-	-	
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per la strade - cap. 7173; 2.2.3.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7213; 3.2.3.4 - Risana-mento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7415; 3.2.3.11 - Aree depresse - cap. 7546; 3.2.3.23 - Intese istituzionali di programma - capp. 7690, 7693, 7695; 4.2.3.10 - Intese istituzionali di programma - capp. 7932, 7933; 5.2.3.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 8198, 8200	246.625	315.142	-	-	-	3
- Politiche agricole e forestali: 6.2.3.8 - Intese isti-tuzionali di programma - cap. 8599	13.893	-	-	-	-	
- Beni e attività culturali: 3.2.3.8 - Intese istituzio-nali di programma - cap. 7621; 5.2.3.6 - Intese isti-tuzionali di programma - cap. 8176; 6.2.3.5 - Intese istituzionali di programma - capp. 8371, 8372 . . .	9.059	-	-	-	-	
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
- ART. 27, comma 11: Disposizioni per la raziona-lizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 3.2.3.22 - Imprendi-torialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7212) . .	154.937	154.937	61.975	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzo-giorno (a) (Economia e finanze - 3.2.3.17 - Meta-nizzazione - cap. 7150)	77.469	77.469	51.646	-	-	3
	7.777.841	9.913.390	4.857.277	3.150.387		

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380).	5.165	5.165	-	-	-	3
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b) : Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite di impegno):						
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7189, 7191, 7193.	(a) 32.537	(b) 58.360	58.360	-	-	3
- Beni e attività culturali: 10.2.3.2 - Interventi per Venezia - cap. 8911.	516	516	516	-	-	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7505).	2.066	2.066	-	-	-	3
	40.284	66.107	58.876	-		
7. Provvidenze per l'editoria.						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 3.2.3.6 - Editoria libraria - cap. 7561).	2.582	2.582	2.582	2.582	2005	3
	2.582	2.582	2.582	2.582	-	

(a) Di cui 14.977 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Di cui 25.823 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
8. Edilizia residenziale e agevolata.						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - cap. 7073)	88.779	51.646	-	-	-	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7437).	41.317	41.317	41.317	-	-	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7384).	51.646	-	-	-	-	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia abitativa - cap. 7072).	(a) 23.241	23.241	23.241	-	-	3
Legge n. 21 del 2001: Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione:						
- ART. 4, comma 2: Interventi per l'edilizia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7445).	15.494	-	-	-	-	
- ART. 7, comma 3: Interventi per l'edilizia abitativa (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7446).	6.817	-	-	-	-	3
	227.293	116.203	64.557	-		

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa.						
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)	77.469	-	-	-	-	
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7298).	68.895	77.469	-	-	-	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7298)	23.034	-	-	-	-	
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7298)	17.869	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)	36.152	36.152	281.985	-	-	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)	38.734	38.734	38.734	116.203	2007	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7298)	25.823	25.823	25.823	258.228	2006	3
	287.976	178.178	346.543	374.431		

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

36.023	-	-	-	-		
--------	---	---	---	---	--	--

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

15.365	-	-	-	-		
--------	---	---	---	---	--	--

51.387	-	-	-			
--------	---	---	---	--	--	--

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

- ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8163)

(a) 38.734	(b) 64.041	64.041	-	-	3
---------------	---------------	--------	---	---	---

- ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8165)

(c) 5.165	5.165	5.165	-	-	3
--------------	-------	-------	---	---	---

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Di cui 25.306 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
- ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 8095). . .	(a) 44.157	(b) 64.815	64.815	-	-	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (c) (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	4.389.884	5.112.923	5.112.923	4.892.396	2005	3
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954) .	45.291	45.291	-	-	-	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
- ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (<i>Vessel Traffic Services - VTS</i>) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - cap. 8079). . . .	(d) 3.873	(e) 7.747	7.747	-	-	
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8122) .	1.808	1.808	1.808	7.230	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151).	100.709	100.709	100.709	704.964	2011	3

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Di cui 20.658 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(d) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(e) Di cui 3.873 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 2, comma 5/a: Parco autobus (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151)	(a) 32.020	(b) 47.514	47.514	-	-	3
- ART. 2, comma 6: Acquisto di autobus a basso impatto ambientale (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151) . . .	(a) 15.494	15.494	15.494	-	-	3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151)	516	516	516	4.132	2012	3
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)	25.823	25.823	25.823	113.621	2009	3
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8118).	2.582	-	-	-	-	3
Legge n. 354 del 1998: Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8119)	56.810	56.810	56.810	172.497	2007	3
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8120)	129.114	129.114	129.114	387.343	2007	1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - Mobilità ciclistica - cap. 8188)	12.911	10.329	-	-	-	3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
- ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849)	(a) 39.251	(c) 59.909	59.909	-	-	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 15.494 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) Di cui 20.658 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7900)	(a) 2.582	2.582	2.582	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 12: Linea ferroviaria Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8128).	2.066	2.582	-	-	-	3
- ART. 144, comma 13: Mutui per il completamento della ferrovia Siracusa, Ragusa-Gela (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7511).	516	1.033	1.033	-	-	3
- ART. 145, comma 48: Canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7901)	2.582	2.582	-	-	-	3
- ART. 145, comma 71: Servizio Fiera di Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8167).	15.494	25.823	-	-	-	3
	4.967.383	5.782.610	5.696.003	6.282.182		
<i>12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle forze dell'ordine</i>						
Legge n. 28 del 1999: Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammodernamento di immobili per la guardia di finanza (Economia e finanze: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7822)	(a) 9.813	(b) 22.724	22.724	-	-	3
	9.813	22.724	22.724	-		

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 12.911 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>13. Interventi nel settore della ricerca</i>						
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: misure urgenti per le università e gli enti di ricerca						
- ART. 6 comma 3: Finanziamento INFN (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8920/P)	12.911	-	-	-	-	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia.						
- ART. 5 comma 3: Interventi urgenti per l'economia (a) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8921)	28.405	28.405	28.405	-	-	3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica						
- ART. 1 comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Economia e finanze: 3.2.3.34 - Ricerca scientifica - cap. 7310)	5.165	-	-	-	-	
Legge n. 10 del 2001: Navigazione satellitare (Economia e finanze: 3.2.3.34 - Ricerca scientifica - cap. 7311; 4.2.3.24 - Navigazione satellitare - cap. 7572)	25.823	-	-	-	-	
	72.304	28.405	28.405	-		
<i>14. Interventi a favore dell'Industria navalmecanica</i>						
Legge n. 522 del 1999: articolo 2; sostegno all'industria cantieristica (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese navalmecaniche e armatoriali - cap. 7807)	(b) 6.456	(c) 18.076	18.076	-	-	3
	6.456	18.076	18.076	-		

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 11.620 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
16. <i>Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione</i>						
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in c/capitale per ammortamento mutui (a) (infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169)	1.077.329	1.074.230	1.032.914	-	-	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 203 lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata: decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23 comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri. (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7175)	(b) 7.747	7.747	7.747	-	-	3
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - Cap. 7142). . .	10.329	10.329	10.329	123.950	2.016	3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7143)	10.329	10.329	10.329	123.950	2.016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7144).	38.734	38.734	38.734	568.103	2.017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
- ART. 3: Autostrade (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7145).	(b) 41.317	(c) 54.228	54.228	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 12.911 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
- ART. 32 comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7159)	(a) 20.658	20.658	20.658	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)						
- ART. 144, comma 7, lett. a), b), c), d), e), f), g): Finanziamento iniziative per il miglioramento della viabilità e dei trasporti (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169)	51.646	51.646	64.557	-	-	3
- ART. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7146)	2.582	2.582	-	-	-	3
- ART. 144, comma 10: Interventi viabilità nella regione Basilicata (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7176)	1.033	-	-	-	-	
- ART. 144, comma 14: Realizzazione strada medio Adriatico medio Tirreno (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.6 - Ente nazionale per le strade - cap. 7171)	(b) 8.780	(c) 13.428	8.263	-	-	3
- ART. 144, comma 16: Interventi infrastrutturali di collegamento con la Valle d'Aosta (Economia e finanze: 4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7535)	1.549	1.549	1.549	-	-	3
	1.272.033	1.285.461	1.249.309	816.002		

(a) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(b) Di cui 3.615 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) Di cui 4.648 migliaia di euro quale prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (a) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)	51.646	51.646	327.950	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 50, comma 1, lett. f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Economia e finanze: 4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - cap. 7528)	(b) 10.329	(c) 23.241	23.241	-	-	3
	61.975	74.886	351.191	-		

19. Difesa del suolo e tutela ambientale

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

- ART. 4, comma 3, lett. d): Opere di bonifica idraulica (Pol. agricole e forestali: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)

5.165	5.165	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite d'impegno quindicennale.

(c) Di cui 12.911 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità						
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7448)	30.987	-	-	-	-	
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 280 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (a)						
- Economia e finanze: 4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7469	5.165	5.165	258.228	-	-	3
- Ambiente e territorio: 4.2.3.9 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 8051	278.887	588.761	-	-	-	3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (a)						
- Economia e finanze: 5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698	58.360	51.646	46.481	-	-	3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale						
- ART. 1 comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (a) (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082/p)	103.291	103.291	180.760	-	-	3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente e territorio: 2.2.3.7 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7281; 2.2.3.9 - Informazione monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7300, 7301, 7302; 3.2.3.2 - Piani disinquinamento - cap. 7535; 3.2.3.5 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - cap. 7611)	28.405	-	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 4 comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7081/p)	2.066	2.066	-	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (a) (Ambiente e territorio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082).	77.469	77.469	206.583	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 15: Interventi di difesa del suolo nel bacino dell'Arno (Economia e finanze: 4.2.3.4 - Difesa del suolo - cap. 7470)	1.033	2.582	2.582	-	-	3
	590.827	836.144	694.635	-		

21. Interventi in agricoltura

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Pol. agricole e forestali: 2.2.3.3. - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	15.494	5.165	-	-	-	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale:						
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Pol. agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).	103.291	-	-	-	-	
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Economia e finanze: 3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	185.924	-	-	-	-	
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:						
- ART. 1 comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Pol. agricole e forestali: 3.2.3.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)	5.165	-	-	-	-	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali:						
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Pol. agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7811).	2.120	-	-	-	-	
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:						
- ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Pol. agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810)	52.214	-	-	-	-	3
- ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (a) (Pol. agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810)	191.089	185.924	103.291	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica - cap. 7724)	10.329	10.329	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica - cap. 7725).	10.329	10.329	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.5 - Zootecnica - cap. 7726).	15.494	15.494	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7477)	12.911	12.911	-	-	-	3
- ART. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624).	12.911	12.911	-	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 129, comma 1 lettera f): Impianti frutticoli colpiti da sharka (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7478)	2.582	-	-	-	-	
- ART. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7476)	20.658	5.165	-	-	-	
Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale:						
- ART. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810)	25.823	25.823	-	-	-	3
	666.335	284.051	103.291	-		

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole e forestali: 6.2.3.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104).

	6.197	5.165	-	-	-	3
	6.197	5.165	-	-		

23. Università (compresa edilizia)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (a) (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957/p).

	154.937	258.228	353.773	-	-	3
--	---------	---------	---------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 8960/p, 8964/p)	30.987	30.987	–	–	–	3
– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap 8957/p)	(a) 20.658	(b) 43.899	43.899	–	–	3
	206.583	333.115	397.672	–		
25. Sistemazione aree urbane						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (c) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657) .	113.621	154.937	103.291	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 2, comma 63, lettera a): Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.3 – Edilizia abitativa – capitolo 7131)	105.874	152.355	–	–	–	3
	219.494	307.292	103.291	–		
26. Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali						
Legge n. 17 del 2001: Ripiano <i>deficit</i> USL (Economia e finanze: 4.2.3.22 – Ripiano <i>deficit</i> spesa sanitaria – capitolo 7563)	3.098.741	1.549.371	–	–	–	3
	3.098.741	1.549.371	–	–		

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 23.241 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>27. Interventi diversi</i>						
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - capitolo 7415)	20.658	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.2 - Formazione professionale - capitoli 7111, 7112)	13.428	-	-	-	-	
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) - Ambiente e territorio: 5.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capitolo 8550/p	5.165	-	-	-	-	
- Infrastrutture e trasporti: 6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capitoli 8344, 8345, 8346	4.545	-	-	-	-	
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (a) (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - capitolo 7493)	3.202.033	4.234.947	6.817.231	1.032.914	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopprimere ai minori finanziamenti decisi dalla banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - capitolo 7646)	12.911	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi città - capitolo 7374)	(b) 5.165	(c) 10.329	10.329	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rinfanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 5.165 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Economia e finanze: 3.2.3.14 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo - capitolo 7116)	-	-	-	-	-	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (a) (Politiche agricole e forestali: 5.2.3.2 - Pesca - capitoli 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002)	19.671	15.494	10.329	-	-	3
Decreto-legge n. 9 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (Interno: 7.2.3.2 - Potenziamento servizi e strutture - capitolo 7401)	(b) 20.142	20.142	20.142	-	-	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centro orientale (a) (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7520)	28.405	15.494	15.494	-	-	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - capitolo 7010).	51.646	-	-	-	-	
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (a) (Interno: 3.2.3.2 - Finanziamento enti locali - capitolo 7236).	113.621	105.874	103.291	-	-	3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 148 del 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.						
– ART. 1 comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 – Occupazione – capitolo 7141)	568.103	568.103	568.103	–	–	3
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (a) (Economia e finanze: 4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – capitolo 7499)	145.124	160.102	160.102	–	–	3
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (interno: 3.2.3.2 – Finanziamento enti locali – capitolo 7232)	116.203	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – interventi in materia edilizia sanitaria pubblica (articolo 1-bis) (Economia e finanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – capitolo 7464)	154.937	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (a) (Interno: 3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – capitolo 7239)	98.127	98.127	98.127	–	–	3
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Economia e finanze: 4.2.3.14 – Occupazione – capitolo 7525)	77.469	–	–	–	–	
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7401)	41.371	46.481	–	–	–	3
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 – SACE – cap. 7400)	51.646	–	–	–	–	

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Economia e finanze: 3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) .	(a) 30.987	30.987	30.987	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a fa- vore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156)	15.494	15.494	15.494	216.912	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (b) (Interno: 3.2.3.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	103.291	103.291	103.291	–	–	3
– ART. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione inter- venti legge n. 266 del 1997, articolo 4, comma 3 (b) (Difesa: 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177)	154.937	–	–	–	–	
– ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (b) (Economia e fi- nanze: 4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) . . .	851.637	1.142.403	1.032.914	1.549.371	–	3
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 – Riqualficazione assi- stenza sanitaria – cap. 7040)	309.874	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare inter- venti urgenti di attuazione del Piano sanitario nazio- nale 1998-2000:						
– ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Salute: 2.2.3.5 – Edilizia sanitaria – cap. 7090)	15.494	–	–	–	–	
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e co- struzione di immobili da adibire a sedi di rappresen- tanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 – Edi- lizia di servizio – cap. 7245)	11.879	11.879	10.071	–	–	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Economia e finanze: 3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335).	41.317	41.317	41.317	619.748	2019	3
– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Economia e finanze: 3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151).	5.165	5.165	5.165	25.823	2009	3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)						
– ART. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la regione siciliana. (Economia e finanze: 4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7507) . . .	(a) 5.165	5.165	5.165	–	–	3
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Economia e finanze: 3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366) .	(a) 17.560	17.560	17.560	–	–	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):						
– ART. 141 comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (Economia e finanze: 3.2.3.37 – Risparmio idrico e utilizzo acque reflue – cap. 7328)	23.757	47.514	47.514	–	–	3
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Difesa: 10.2.3.2. – Attrezzature e impianti – cap. 7127; 11.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177; 26.2.3.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7510)	103.291	103.291	103.291	–	–	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2002	2003	2004	2005 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (Beni e attività culturali: 3.2.3.2 - Enti ed attività culturali - cap. 7431; 4.2.3.4. - Patrimonio culturale statale - cap. 7881; 4.2.3.7 - Piani per l'archeologia - cap. 7981; 5.2.3.4. - Archivi statali - cap. 8121; 6.2.3.3. - Patrimonio culturale non statale - cap. 8314; 6.2.3.4. - Patrimonio culturale statale - cap. 8336; 7.2.3.3. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 8521; 9.2.3.2. - Patrimonio culturale non statale - cap. 8782; 9.2.3.3. - Patrimonio culturale statale - cap. 8804) .	35.687	-	-	-	-	
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni culturali (Beni e attività culturali: 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8314, 8316; 6.2.3.4. - Patrimonio culturale statale - capp. 8336, 8337; 7.2.3.4. - Patrimonio culturale statale - cap. 8542).	20.400	25.306	-	-	-	3
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: - ART. 22 comma 1: Acquisto ricevitori - Decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 - Apparati di comunicazioni - cap. 7590).	58.411	12.911	-	-	-	3
- ART. 23 comma 1: Contributi a favore delle emittenti televisive locali (Comunicazioni: 4.2.3.3 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 7580)	52.524	-	-	-	-	
Legge n. 84 del 2001: Fondo Balcani.(Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7521).	51.646	-	-	-	-	
Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: - ART. 10, comma 4: Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (Attività produttive: 3.2.3.10 - Fondo rotazione prestito risparmio turistico - cap. 7460)	3.615	-	-	-	-	
- ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attività produttive: 3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359)	28.405	2.582	-	-	-	3
	6.690.848	6.839.955	9.215.915	3.444.768		
TOTALE . . .	27.808.456	29.197.320	24.703.941	16.044.767		